

DCCXIV.

SEDUTA POMERIDIANA DI GIOVEDÌ 6 FEBBRAIO 1958

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **RAPELLI**

INDI

DEL PRESIDENTE **LEONE**

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (<i>Trasmissione dal Senato</i>)	39756	BUCCIARELLI DUCCI	39733
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione</i>)		GRIFONE	39736, 39737
Estensione del trattamento di reversibilità ed altre provvidenze in favore dei pensionati dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (3426)	39701	VENEGONI	39741
PRESIDENTE	39701, 39718, 39727	MAGNO	39742
39728, 39729, 39737, 39745, 39746, 39756		PIERACCINI	39745, 39756
ROBERTI	39702, 39724, 39747, 39749	BERLINGUER	39746, 39754
GATTI CAPORASO ELENA	39707, 39719	CAPRARA	39746
SABATINI, <i>Relatore</i>	39708, 39720	PESSI	39749
39721, 39725, 39737, 39738, 39739, 39740			
39743, 39744, 39745, 39747, 39750, 39755		Interrogazioni e interpellanze (<i>Annu- zio</i>):	
GUI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>	39713, 39718	PRESIDENTE	39756, 39769, 39770
39720, 39721, 39725, 39732, 39733		DAZZI	39769
39736, 39737, 39738, 39739, 39740		DE MARTINO, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	39769
39744, 39745, 39746, 39750, 39756		BETTOLI	39770
CALVI	39719	FANFANI	39770
GITTI	39719	Votazione segreta	39730
ZANIBELLI	39719, 39725	Votazione per appello nominale	39733
SCALIA	39719		
GENNAI TONIETTI ERISIA	39719, 39720		
ALBIZZATI	39721, 39722		
SANTI	39723, 39728, 39733		
DI MAURO	39724, 39749		
ZOLI, <i>Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro del bilancio</i>	39725		
39726, 39728, 39744, 39745			
MAGLIETTA	39726, 39728		
39732, 39733, 39743			
FERRERI, <i>Presidente della Commissione finanze e tesoro</i> 39727, 39729, 39746, 39756			
PAJETTA GIAN CARLO	39727		
CACCIATORE	39729		

La seduta comincia alle 16.

CAROLEO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri. (*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Estensione del trattamento di reversibilità ed altre provvidenze in favore dei pensionati dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. (3426).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Estensione del trattamento di reversibilità

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 FEBBRAIO 1958

ed altre provvidenze in favore dei pensionati dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

È iscritto a parlare l'onorevole Roberti. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Signor Presidente, non sarei intervenuto in questa discussione — alla quale confesso di essere piuttosto impreparato perché colto un po' all'improvviso dalla inattesa rimessione in Assemblea del disegno di legge e della sua immediata iscrizione all'ordine del giorno — se non avessi ritenuto doveroso esprimere il mio punto di vista in merito a taluni aspetti generali di esso, alle direttive sulle quali si muove questa riforma della previdenza sociale e al sistema stesso nel quale questa riforma si inquadra; bisogno che ho avvertito sia attraverso il ricordo della discussione che si è svolta al Senato, sia attraverso talune affermazioni che sono state fatte anche in questa aula nel corso di questo dibattito.

Anzitutto ritenei che sarebbe bene rammentare in questa circostanza che il sistema previsto dell'ordinamento giuridico italiano in materia e, arriverei a dire, il sistema previsto dalla Costituzione, che poi è la massima fonte ed insieme il massimo documento del nostro ordinamento giuridico, è il sistema della previdenza sociale.

Non sembri questo un pleonasma perché, viceversa, ogni qual volta si discute di questo argomento, vi è un tentativo, una suggestione di far scivolare questo sistema in un altro, nel cosiddetto sistema della sicurezza sociale.

Già altra volta ebbi a precisare che non esiste, a mio avviso, né è ipotizzabile come ordinamento giuridico un sistema di sicurezza sociale. La sicurezza sociale è uno stato di fatto, è un risultato, è una condizione auspicabile di tranquillità, di serenità economico-sociale dell'intera collettività nazionale, stato di fatto che però è il risultato dell'attuazione, della applicazione di taluni sistemi giuridico-economici, uno dei quali è quello della previdenza sociale. Vi è poi il sistema dell'assistenza pubblica, vi è il sistema della beneficenza; il risultato di tutti questi sistemi nel campo sociale, così come di un determinato sistema economico, è la sicurezza sociale di tutti i cittadini.

Quindi credo che quanto sentiamo ripetere — ormai da molto tempo e più come uno *slogan* che come un concetto meditato — intorno alla sicurezza sociale, come di un nuovo sistema che dovrebbe informare di sé le leggi di attuazione della previdenza sociale in Italia, sia un errore.

E sotto questo aspetto voglio concordare con l'affermazione fatta dal relatore di questo disegno di legge all'altro ramo del Parlamento, dal senatore Pezzini, il quale, nell'analizzare le norme di questo disegno di legge, richiamò l'attenzione del Senato proprio su questa realtà obiettiva dal punto di vista giuridico: che noi camminiamo sul sentiero della previdenza sociale e non su altro sentiero.

Devo però dissentire dalla invocazione che il senatore Pezzini fece nella sua relazione: ben venga il giorno in cui noi potremo operare questa rivoluzione, trasformando cioè il vigente sistema previdenziale in un sistema di sicurezza sociale.

Anche qui credo che l'ottimo senatore Pezzini si sia lasciato andare a questa facile confusione (lo dico senza ombra di critica nei suoi confronti, ma per una constatazione obiettiva): di considerare, cioè, quella che è l'auspicata situazione di fatto, risultato di una diversa situazione economica, di una diversa situazione sociale, di una diversa situazione giuridica, come il sistema giuridico per pervenire a quella situazione di fatto.

Credo che questo errore vada corretto ai fini di una esatta impostazione dei problemi che abbiamo qui da regolare. E dico questo perché stamane l'onorevole Vigorelli, un po' accorato forse per non essere egli il presentatore di questo disegno di legge, presentato invece dal suo successore onorevole Gui, è arrivato a delle affermazioni che, francamente, non mi sento di poter condividere. E quello che più che mai mi ha preoccupato anche in taluni accenni della relazione orale dell'onorevole Sabatini, è stata una certa tendenza a scivolare verso questa diversa concezione. Quando l'onorevole Sabatini, per esempio, ha detto che si deve andare verso una politica del lavoro rispondente alle necessità sociali e che assicuri una pensione intesa come assegno di quiescenza aderente alle necessità della vita, indipendentemente dai contributi versati, francamente ciò mi è sembrato un distacco alquanto forzato dal sistema attuale che è il sistema di previdenza sociale secondo lo strumento dell'assicurazione sociale. Pertanto, mi sembra che più esattamente si sia espresso — e mi piace sottolinearlo — su questo punto l'onorevole ministro del lavoro nell'altro ramo del Parlamento, quando, nel replicare a talune tesi che anche ivi erano affiorate in merito a questo problema di fondo, ebbe a dichiarare: «Tuttavia noi operiamo ora dentro l'attuale sistema il quale è fondato sui principi che non possono non auspicarsi nei provvedimenti,

il principio dell'assicurazione, cioè della prestazione proporzionata ai contributi assicurativi versati, principio combinato con il precedente della solidarietà interna dei lavoratori. Non si tratta di una assicurazione come quella che si fa con un'azienda privata per la quale esiste soltanto un conto personale, ma il risultato della prestazione tiene conto anche della solidarietà dei lavoratori associati mutualisticamente. È il principio dell'intervento della solidarietà esterna dello Stato a colmare le deficienze che possono rimanere in relazione ai due principi precedenti». Mi pare che qui siamo nel solco della più esatta impostazione di questa materia.

Vorrei osservare, innanzi tutto, all'onorevole Vigorelli, il quale stamani si è mostrato davvero scandalizzato del fatto che in questo disegno di legge si ritorna, aggravandolo, sul principio del contributo parziale a carico dei lavoratori, che il sistema italiano è un sistema complesso. Esso è dato dalla combinazione di tre elementi: 1°) contributo a carico del datore di lavoro; 2°) contributo a carico dalla solidarietà nazionale impersonata dallo Stato; 3°) contributo del lavoratore. E badate, onorevoli colleghi, che se io mi volessi abbandonare — in questa fase particolare della vita politica italiana, cioè in una fase preelettorale — ad una molto facile demagogia, potrei venire a strombazzare che il primo esempio nel diritto positivo italiano che l'onere contributivo, in queste forme assicurative, debba ricadere esclusivamente a carico dei datori di lavoro, deve essere rintracciato nel decreto 20 settembre 1944, n. 853, della repubblica sociale italiana. Per la prima volta nella storia del nostro diritto positivo in questa materia venne stabilito il principio che l'onere contributivo, anche per l'assicurazione contro il rischio della invalidità, vecchiaia e morte prematura, doveva essere posto esclusivamente a carico dei datori di lavoro. Tanto che il successivo decreto legislativo 2 aprile 1946, n. 142, estese anche al resto del territorio nazionale questa norma che già costituiva un dato di fatto nel territorio della repubblica sociale italiana.

Vero è che quel decreto legislativo 2 aprile 1946 estese questa norma con considerazioni di fatto, e, cioè, adducendo il motivo che tutta la materia andava riveduta, che non poteva ancora stabilirsi bene quale fosse la distribuzione degli oneri delle assicurazioni sociali fra datori di lavoro, lavora-

tori e collettività nazionale: ma resta il fatto che questa norma del 2 aprile 1946 tenta, sia pure timidamente, di adeguare la legislazione italiana, più arretrata dal punto di vista sociale, a quella, più avanzata, già in atto nella repubblica sociale.

Lungi da me l'idea di deplorare la norma del decreto 20 settembre 1944. Tuttavia non intendo indulgere alla facile demagogia di inferire contro l'attuale sistema e contro l'attuale Parlamento e l'attuale Governo che, dopo avere distrutto tutta una impalcatura giuridica in nome di una certa liberazione, ripongono a carico dei lavoratori gli oneri della assicurazione di invalidità e vecchiaia. Per quella onestà e per quella coerenza fra i principi e le conseguenze che debbono avere la prevalenza anche nei dibattiti politici, debbo però osservare che, se il principio attuato dalla repubblica sociale poteva e deve essere valido in tempi normali, per la sopravvenuta enorme svalutazione della moneta fu giocoforza ricorrere al sistema del fondo di adeguamento pensioni (già fondo di solidarietà nazionale), attraverso il quale si fecero contribuire gli altri due elementi del sistema, cioè la collettività nazionale attraverso i contributi statali ed i lavoratori attraverso una aliquota dei contributi, per poter sopperire al rischio del lavoro, cioè alla invalidità e ai bisogni della vecchiaia.

Occorre infatti ricordarsi sempre dell'oggetto di questa forma assicurativa che è la invalidità e la vecchiaia. Si tratta quindi di eventi che colpiscono non solo i lavoratori, ma tutti i cittadini. È fuori dubbio, infatti, che la vecchiaia incombe su tutti, lavoratori o no, e che la invalidità in senso generale incombe pure su tutti, mentre incombe particolarmente sui lavoratori, specie quelli di determinati settori che presentano particolare carattere di pericolosità.

Da un punto di vista economico e giuridico, è quindi giusto che parte dei rischi incombano sui datori di lavoro e parte siano invece sopportati dai lavoratori dipendenti, sia pure in misura inferiore, data la inesatta distribuzione degli utili della produzione. È pure giusto che intervenga la collettività nazionale, perché è un fatto indiscusso che il cittadino lavoratore e quindi produttore, nel periodo centrale della sua piena attività lavorativa, produce, crea beni e ricchezze al di là di quello che ottiene come retribuzione; crea ricchezze e produce anche per quelle categorie di cittadini che a causa dell'età o per malattie non sono in condizioni di produrre ricchezza. Ed è quindi giusto che l'in-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 FEBBRAIO 1958

tera collettività nazionale, nel caso che egli sia a sua volta leso da una invalidità o giunga alla vecchiezza, intervenga per concorrere ai bisogni che egli non può più soddisfare con il gettito del suo lavoro.

Quindi, si tratta di sistema complesso in cui intervengono tutti e tre questi elementi, perché vi sono tre cause di ordine giuridico e tre cause di ordine economico. Esso è perciò il migliore dei sistemi previdenziali assicurativi.

Non è esatto che le legislazioni più progredite siano su altre posizioni. È strano che questa affermazione sia stata fatta, per amor di tesi, dall'onorevole Vigorelli. Mi meraviglia che l'abbia fatta proprio un ex ministro del lavoro, che doveva avere tutte le fonti di informazione a sua disposizione. È proprio vero il contrario: le legislazioni dei paesi più progrediti sono passate dalla forma meramente assistenziale e caritativa a una forma molto più progredita dal punto di vista dell'impostazione giuridica, della rispondenza economica, del progresso morale del lavoratore, cioè al concetto dell'assicurazione sociale attraverso la combinata collaborazione di questi tre elementi. Potrei citare qualcuna di queste legislazioni; mi limito a citare quelle del Belgio, dell'Austria, della Repubblica federale tedesca, degli Stati Uniti d'America, di tutti gli stati del centro e del sud America, che di recente hanno creato legislazioni più moderne (Argentina, Bolivia, Panama), della Norvegia, della Finlandia, dell'Islanda, di Israele. Sono tutte legislazioni che si ispirano a questo complesso sistema.

Più raramente i contributi sono esclusivamente a carico dello Stato: per esempio, in Egitto, in Irlanda, in Danimarca, nell'Unione sudafricana.

Poi vi sono i paesi di cosiddetta democrazia popolare. In quei paesi lo Stato e il datore di lavoro coincidono. Nei paesi di cosiddetta democrazia popolare l'unico datore di lavoro è lo Stato; ed è quindi ovvio che l'intero contributo assicurativo, che altrove viene diviso tra il datore di lavoro e la collettività nazionale, là venga unificato; ed è ovvio anche che il sistema assicurativo non sia più un sistema previdenziale basato sui diritti e sui doveri, ma un servizio sociale statale, basato esclusivamente sul reddito fiscale. Siamo in uno Stato puramente totalitario, nel senso completo della parola: totalitario nell'economia, nel diritto, nei rapporti sociali. Ecco perché mi stupisce, onorevole Sabatini, che la confederazione dei cosiddetti sindacati liberi acceda a talune suggestioni che vengono da quella

provenienza e che, se si inquadrano in tutto un sistema che è coerente con quelle impostazioni, sono però in contrasto con le vostre impostazioni. Mi capita più volte di notare questi strani slittamenti, che francamente non sono giustificati da nessuno dei vostri principi sociali, giuridici ed economici, e che quindi devo considerare come concessioni di ordine demagogico che anche voi siete più o meno tirati a fare in questa materia; infatti queste norme riguardano una larga platea di destinatari, e quindi una larga fonte di suffragi e, in conseguenza del suffragio universale, quanto più è estesa la categoria tanto più si è pronti ad interessarsi di essa, anche a detrimento del sistema. È per questo che molte volte ci si trova di fronte a posizioni che sono di mera concessione, non coerenti rispetto al sistema nel quale si dovrebbero inquadrare.

Fatta questa premessa, passo ad esaminare brevemente questa legge, anche se — come già ho detto — questa discussione mi ha colto piuttosto impreparato e non posso scendere all'esame di tutte le norme.

La legge al nostro esame si inserisce nel quadro della vasta legislazione previdenziale italiana. È un cammino lungo, quello della previdenza sociale italiana; un cammino costante verso un maggiore sviluppo, un maggiore perfezionamento, una maggiore ampiezza e del campo di applicazione e della entità della prestazione assicurativa.

Affrontare questo problema in un paese come l'Italia non è facile perché (già ebbi a dirlo in altra circostanza) ci troviamo di fronte a una strana contraddizione: la previdenza sociale è tanto più necessaria quanto più bassi sono il livello economico di un paese e il reddito *pro capite* dei cittadini (perché se il livello economico fosse alto e il reddito *pro capite* elevato non vi sarebbe bisogno, o vi sarebbe un bisogno minore, di una forma assicurativa obbligatoria, in quanto ciascuno potrebbe provvedere a se stesso con i propri mezzi); d'altra parte, quanto più povero è un paese tanto più difficile è sopperire alle esigenze della previdenza sociale, data la esiguità del reddito nazionale che, in sostanza, viene a costituire la fonte di alimentazione di questo servizio, di queste prestazioni assicurative, integrative o sostitutive della retribuzione, quando essa non può essere percepita per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore.

Ecco perché, lungo tutto il corso del suo cammino, la nostra legislazione previdenziale si è trovata presa nella morsa di due opposte esigenze: la Scilla del basso livello

economico e la Cariddi del maggior bisogno delle prestazioni assicurative.

Malgrado ciò, la coscienza sociale del popolo italiano è stata sempre molto sensibile a questi bisogni, se è vero — come è vero — che la nostra legislazione in questa materia è stata costantemente, nei vari periodi di tempo in cui si è svolta, fra le più avanzate e fra le più progredite.

Dai primi timidi tentativi del 1898 e del 1907, allorché si dette vita a una assicurazione libera che per altro godeva di un sussidio statale, si è passati alla legge 21 aprile 1919, che per la prima volta (dopo l'esperienza della guerra durante la quale vi furono lavoratori militarizzati che beneficiarono di particolari forme di previdenza sociale) attuò la assicurazione obbligatoria. Vennero poi la riforma del 1935, attuata dalla legge 9 aprile 1936, e la riforma del 1939, che per la prima volta riconobbe il principio della reversibilità delle pensioni e stabilì il limite di età a sessant'anni per gli uomini e a cinquantacinque per le donne; fu una importante riforma, un grosso passo avanti. Anche in quel periodo la legislazione italiana sulla previdenza sociale e in materia di assicurazione contro gli infortuni e contro l'invalidità e la vecchiaia, era tra le più avanzate del mondo, nonostante le difficoltà sempre immanenti alla situazione politica dello Stato italiano che rappresentavano un grosso ostacolo per l'attuazione di queste leggi.

Non voglio dimenticare lo sforzo notevolissimo compiuto nel 1945 e nel 1947 e l'ingegnoso, direi quasi geniale, strumento escogitato con il fondo di integrazione, chiamato poi fondo di solidarietà e quindi fondo di adeguamento delle pensioni, per colmare lo spaventoso vuoto che la svalutazione monetaria aveva determinato nella prestazione assicurativa e quindi nelle pensioni di previdenza sociale.

Fu un grosso sforzo che l'economia italiana dovette sopportare in quel periodo per colmare questo vuoto, dovendo chiamare a raccolta allora tutte le forze attive: datori di lavoro, collettività nazionale e lavoratori. Ed è utile aggiungere che questo richiamo dei lavoratori servì, anche sotto il punto di vista di richiamo etico-giuridico, a reinserire il lavoratore non solo tra i beneficiari, ma fra i soggetti attivi di questa assicurazione, a renderlo compartecipe, cointeressato, sorvegliante e controllore del normale andamento del sistema previdenziale.

Del decreto 20 settembre 1944 n. 853 della repubblica sociale italiana ho già par-

lato, come pure della legge 2 aprile 1946. Si giunge poi alla legge 4 aprile 1952 che ho udito qui e nell'altro ramo del Parlamento aspramente criticare durante il corso di questa discussione, ma che io non criticherò affatto, come non la criticai allora.

In questa materia è chiaro che vi sono sempre degli obiettivi non raggiunti; direi quasi che è assiomatico che vi è una zona che resta fuori dalla legislazione, ma che si restringe sempre di più a mano a mano che si portano avanti le linee della previdenza sociale. Quindi è chiaro che la legge del 1952 ha lasciato un'area insoddisfatta, ha lasciato dei beneficiari fuori della legge, ha lasciato dei livelli che sembravano e che sono, forse, ingiusti. Ma sarebbe disonesto non riconoscere che la legge del 1952 ha risolto taluni problemi, ha portato un contributo a questa azione successiva e progressiva della previdenza sociale.

E veniamo a questa legge della quale il ministro proponente ha voluto precisare i limiti con un senso della realtà che gli fa onore. Ha detto che questa non è la riforma della previdenza sociale, non vuole esserlo: è un tentativo, più che di eliminazione di larghi inconvenienti, di lenire delle posizioni dolorose.

Questo disegno di legge sodisfa completamente? Non sodisfa. Nell'altro ramo del Parlamento la nostra ed altre parti politiche presentarono notevoli emendamenti. Taluni di essi trovarono accoglimento (come quello della categoria aggiunta alle tabelle dalla XIV in poi); taluni altri non trovarono accoglimento. Emendamenti sono stati presentati in questo ramo del Parlamento da altre parti politiche e dalla nostra. Noi, per esempio, abbiamo ripresentato un emendamento tendente al riconoscimento della qualifica di militare anche per i combattenti del periodo fra le due guerre mondiali e, dal momento che si è voluto riconoscere la qualifica di partigiano, di quella di combattente anche agli appartenenti alle forze armate della repubblica sociale italiana.

Intendiamo noi rinunciare a questi emendamenti? Neppure per idea, come non credo intendano rinunciarvi gli altri proponenti. È necessario però darsi atto reciprocamente (e nei confronti del Governo) che vi è anche una necessità che noi avvertiamo: che questa legge compia il suo *iter* in modo completo in questa legislatura, nel più breve tempo possibile.

Qui non voglio anticipare delle conclusioni, ma ritengo che si debba trovare, d'accor-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 FEBBRAIO 1958

do fra le varie parti, la soluzione di questa duplice esigenza: quella di apportare qualche miglioramento alla legge e la necessità di non allungarne l'iter e di renderla quindi operante in questo scorcio di legislatura.

Su taluni aspetti della legge siamo pienamente d'accordo: lo abbiamo detto al Senato e lo ripetiamo ora. Nonostante che ciò abbia formato motivo di critica per taluno, sono d'accordo, per esempio, sul principio — ricondotto in questa legge — di eliminare quanto più possibile la facoltà di deroghe. I principi previdenziali e assicurativi tendono alla generalità, e proprio lo stesso principio di solidarietà nazionale, collettiva, mutualistica, non consente l'esonero per talune categorie o per talune situazioni che, per essere più favorite dalle condizioni economiche, hanno un maggiore interesse a non partecipare a questo principio di mutualità generale.

Ripeto che le singole norme potranno essere discusse in sede di esame degli articoli e degli emendamenti.

Su un principio vorrei ancora per ultimo insistere. Quando si parla di solidarietà, si fa riferimento alla più ampia collettività, che è quella nazionale. Ma non bisogna dimenticare che esiste anche una solidarietà più ristretta, che è quella del nucleo familiare. Non bisogna scindere il principio della previdenza di categoria dal principio della previdenza nel nucleo familiare. Del resto, lo stesso nostro diritto positivo, attraverso il sistema degli assegni familiari, riconosce la validità di tale principio.

Noi non siamo favorevoli a considerare il lavoratore avulso dal nucleo familiare. Questo è un concetto puramente classista, spietatamente classista, marxista nel vero senso della parola, e noi come tale lo combattiamo. Noi riteniamo che il lavoratore viva nel nucleo familiare e debba trovare nel nucleo familiare la prima sua solidarietà; quindi anche la impostazione previdenziale deve tener conto di questa realtà viva e operante che è appunto il nucleo familiare.

Con ciò, tutto diventa un problema di limiti in questa materia. L'aumento delle prestazioni comporta un aumento di oneri. Questi oneri o sono caricati sull'intera collettività nazionale, cioè sul bilancio statale, ossia su tutti attraverso un sistema fiscale diretto o indiretto, o sono in parte a carico dei fattori della produzione (lavoratori e datori di lavoro), o sono tutti a carico del lavoro, ma il risultato non cambia invertendo l'ordine di questi fattori. Infatti non bisogna dimen-

ticare che questo aumento di oneri, in definitiva, diventa aumento di costi: aumento di costi generali avvertito dalla nazione, aumento di costi particolari della produzione. L'aumento di costi, quando supera un certo livello, produce fatalmente l'arresto della produzione; e questo è tanto più grave in un periodo, come l'attuale, in cui si sta per passare da un'economia ristretta all'ambito nazionale a una economia di mercato comune, in cui il fattore concorrenziale sarà determinante per quanto riguarda e il costo di produzione e, quindi, gli oneri sociali, oltre gli oneri fiscali e, naturalmente, i profitti.

Quindi, problema di limiti. Ecco perché, come dicevo all'inizio e come concludo, in questa materia noi ci troviamo sempre, ad un determinato momento, a dover operare una scelta che è sempre una rinuncia, che è sempre dolorosa, ma sempre indispensabile, tra la necessità dell'ampia prestazione e l'onere che quest'ampia prestazione comporta. È sulla oculatezza di questa scelta che si dimostra nel tempo, attraverso la lunga attuazione, l'utilità, la bontà delle norme giuridiche che disciplinano questa difficile materia. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Non essendovi più iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'ordine del giorno, non ancora svolto, degli onorevoli Elena Gatti Caporaso, Laura Diaz, Nadia Gallico Spano, Bettoli, Maglietta, Venegoni, Santi, Pessi, Lizzadri, Di Mauro, Albizzati, Cremaschi, Zamponi e Teresa Noce:

« La Camera:

tenuto presente che, in base all'articolo 1 della legge 30 luglio 1957, n. 797, i limiti di reddito entro i quali spetta la corresponsione degli assegni familiari stessi sono di lire 10.000 mensili per il coniuge o per un solo genitore e di lire 15.000 per due genitori;

considerato che, in base ai nuovi aumenti delle pensioni che entreranno in vigore in seguito all'approvazione del disegno di legge r. 4326, una notevole parte delle pensioni supereranno tali limiti determinando l'esclusione dal beneficio degli assegni familiari di decine di migliaia di vecchi in stato di bisogno;

tenuto conto infine che, se ciò dovesse verificarsi, i tanto attesi benefici si rivelerebbero praticamente inoperanti,

impegna il Governo

a predisporre d'urgenza un provvedimento legislativo per elevare i massimi di reddito di

cui all'articolo 1 della citata legge in misura non inferiore a lire 15.000 per il coniuge o per un solo genitore e a lire 20.000 per i due genitori con decorrenza 1° gennaio 1958 ».

La onorevole Elena Gatti Caporaso ha facoltà di svolgerlo.

GATTI CAPORASO ELENA. Credo che da qualunque punto di vista ci poniamo oggi nei confronti delle norme che stiamo esaminando, noi possiamo giungere ad una conclusione comune. Cioè, sia che le consideriamo, come è stato fatto da questi banchi, con l'occhio critico e severo di chi vorrebbe fosse fatta piena giustizia nei confronti di oltre tre milioni di vecchi lavoratori, sia che le consideriamo, come altri, indulgendo alle manchevolezze e sopravvalutando invece i passi in avanti, ben modesti in realtà, che esse costituiscono rispetto al passato, noi tutti siamo consapevoli che esse non rappresentano una soluzione piena, organica e moderna dei problemi dei pensionati, che valga a toglierli, con le loro famiglie, dalle condizioni di desolato squallore in cui trascinano gli ultimi anni della loro vita. Siamo solo dinanzi ad un minimo irrinunciabile, al disotto del quale non è neppure pensabile scendere senza trasformare in una irrisione della miseria i tanto invocati e purtroppo inadeguati miglioramenti.

Non mi dilungherò — ciò è stato fatto a sufficienza nel corso della discussione generale — sulla situazione mortificante ed ingiusta in cui vivono i pensionati del nostro paese. Non insisterò sulla necessità di provvedere chiedendo alla solidarietà sociale uno sforzo che può e deve essere fatto. Credo che non occorran né molte né grosse parole per sottolineare una realtà che si commenta da sé. Solo è intento mio e degli altri presentatori dell'ordine del giorno che sto illustrando, rilevare che, se è vero che vogliamo realizzare dei miglioramenti anche modesti nei riguardi dei pensionati, dobbiamo fare in modo che tali miglioramenti siano effettivi e non si risolvano in una presa in giro. Già per molti dei pensionati, del resto lo ha rilevato l'onorevole Santi, gli aumenti servono solo per fronteggiare il rialzo del costo della vita. Non possiamo aggiungere e togliere nello stesso tempo, non possiamo suscitare speranze che si convertirebbero in amarezze e delusioni alla prova dei fatti. Se questo è il nostro scopo, onorevoli colleghi, non possiamo considerare le norme che stiamo approvando isolatamente, ma in relazione con altre disposizioni di legge che anche in sede diversa, pur

tuttavia, direttamente o indirettamente, si riferiscono ai pensionati. E in modo particolare si segnala alla nostra attenzione l'articolo 1 della recente legge 30 luglio 1957, numero 652. Tale articolo stabilisce, come è noto, che i limiti di reddito previsti ai fini della corresponsione degli assegni familiari per le persone a carico sono di lire 10.000 per il coniuge o per un solo genitore e di lire 15.000 per i due genitori.

Ora, in virtù degli aumenti previsti dall'articolo 7 che eleva il coefficiente di moltiplicazione per tutte le pensioni da 45 a 55, un notevole numero di esse supererebbe tale limite e press'a poco quelle, numerosissime oggi, tra le 8 e le 10 mila. Di conseguenza decine di migliaia di pensionati, che fino a ieri sommavano le loro misere entrate con gli assegni spettanti al capo-famiglia, oggi, perdendo tale possibilità, resterebbero nella situazione di prima o, peggio ancora, vedrebbero diminuire i loro cespiti.

Questa prospettiva preoccupa non soltanto i pensionati, ma tutti i lavoratori che hanno a carico dei vecchi e che già con vivo allarme hanno segnalato la situazione che rischia di determinarsi. È la stessa vecchia questione, che si pose anche in conseguenza dell'entrata in vigore della legge 4 aprile 1952, n. 218. Ricordo che anche allora il Governo, dietro le assillanti richieste degli interessati e delle organizzazioni sindacali, dovette provvedere con norme ministeriali a sanare il grave inconveniente che si era determinato; fino a che si giunse, con l'approvazione di tutti i settori del Parlamento, all'articolo 4 della legge 22 aprile 1953, n. 391, che elevò i massimali che esaminiamo, e soltanto per i redditi derivanti da pensione. La legge del luglio scorso ha poi equiparato i massimali per tutti i redditi indipendentemente dalla loro natura, tanto le cifre apparivano, e sono alla luce dei tempi, irrisorie rispetto alle più elementari esigenze di vita.

Oggi, onorevoli colleghi, la questione si pone in termini di estrema urgenza e di notevole gravità. Se non operassimo presto, l'aumento delle pensioni si rivelerebbe inoperante per buona parte degli interessati: cioè noi prolungheremmo una condizione di vita che ripugna alla coscienza morale di tutti i cittadini. Vorrei esemplificare, anche se in modo approssimativo (i calcoli li ho fatti io stessa e potrebbero esservi degli errori), per dimostrare l'esattezza e la fondatezza di quanto vado esponendo.

Prendiamo in considerazione un lavoratore dell'industria che abbia a carico il padre

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 FEBBRAIO 1958

ex lavoratore con 9 mila lire attuali di pensione. In base all'aumento del 22,1 per cento, la pensione del padre diviene di circa 11 mila lire, esattamente, secondo i miei calcoli, di lire 10 mila 989. Entrano, o dovrebbero entrare in casa circa 2 mila lire in più. Ma il figlio perde 55 lire al giorno, cioè 1.430 lire mensili. Il vantaggio si riduce quindi a 500 lire circa: l'aumento diviene una beffa.

La situazione si fa ancora più grave se anziché del padre si tratta della moglie. Qui la perdita degli assegni sottrae al bilancio domestico 116 lire al giorno, cioè 3.016 lire al mese. L'operazione è in pura perdita: si tratta di oltre mille lire al mese che vengono a mancare in bilanci miseri come quelli che esaminiamo. E il discorso potrebbe essere ripetuto rispetto a ogni altro settore produttivo e forse potrebbe presentare casi limite ancora più clamorosi di quello che io stessa ho tentato di ricostruire.

È evidente quindi, onorevoli colleghi, che non possiamo esimerci dal prendere posizione sul problema che abbiamo ritenuto doveroso sollevare e che, a mio parere, è ancor più doveroso risolvere.

Quale iter potremo seguire ora che la Camera sta per chiudere i battenti? Vi sono difficoltà tecniche o dissensi che ci possano ostacolare? Non lo credo, onorevoli colleghi. Credo che la via da seguire, l'unica, sia la presentazione rapida, da parte del Governo, di un disegno di legge che la Commissione lavoro può approvare in pochissimo tempo, con quella celerità, del resto, di cui ha già dato prova più volte. L'importante è risolvere il problema e risolverlo, come ci auguriamo, con il consenso di tutti i gruppi, e dando all'aumento dei massimali la decorrenza stessa della legge in modo che i vecchi lavoratori non perdano, perché oltre a tutto non sono in grado di farlo, neppure per un giorno quello che loro spetta.

E facciamo anche in modo che l'elemento dei limiti sia tale che nessun capo-famiglia che oggi percepisce gli assegni familiari, ne sia privato.

Per questo abbiamo suggerito delle cifre che ci sembrano rispondere a questa seconda esigenza. Operiamo, dunque, al più presto in questo senso, onorevole ministro e onorevoli colleghi. Lasciando sussistere l'inconveniente che abbiamo prospettato, commetteremmo una ingiustizia grave e senza attenuanti; eliminandolo, non risolveremo certo la situazione dei pensionati, ma almeno toglieremo a loro, al coniuge e ai figli che con tanto sacrificio e

infinite rinunce li aiutano a vivere, un ennesimo motivo di sofferenza e di indignazione. (*Applausi a sinistra*).

PRESIDENTE. Gli onorevoli Calvi e Gitti hanno rinunciato a svolgere i loro ordini del giorno. È così esaurito lo svolgimento degli ordini del giorno.

Ha facoltà di parlare il relatore onorevole Sabatini.

SABATINI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'ampia discussione svolta, ampia in relazione all'impegno preso da parte di tutti i gruppi di contenerla con l'importanza della legge in esame. Naturalmente, da più parti si sono chiesti miglioramenti. Nella relazione orale ho formulato l'invito ad approvare il disegno di legge nel testo pervenutoci dal Senato. Il motivo di questo mio invito deriva dalla impossibilità attuale di reperire altri fondi per ulteriori oneri. Avevo messo anche in evidenza, nella relazione, che gli stessi stanziamenti in bilancio non danno la sicurezza di poter coprire nell'anno prossimo le spese che la legge comporterà, tanto che mi ero riferito ad un accenno fatto dal Presidente del Consiglio che il Governo avrebbe cercato di coprire questo aumento, anche se gli oneri per il 1959 diventavano superiori.

Non posso quindi fare a meno di manifestare una certa meraviglia di fronte al linguaggio che da alcuni è stato qui adottato, a parte quello discreto dell'onorevole Macrelli che ha chiesto di arrivare al minimo delle 10 mila lire mensili, pur non indicando il mezzo per giungervi. Occorre tener presente che la Costituzione stabilisce che per ogni legge che aumenta la spesa bisogna indicare la fonte di copertura. Ho voluto accennare al suo intervento, onorevole Macrelli, senza alcun desiderio di polemica, ma solo per mettere in evidenza che tutti desidereremmo di poter arrivare a migliorare questi minimi. Anch'io lo desidererei; però, nella mia veste di relatore, devo essere così obiettivo da vedere se vi sono le condizioni concrete per poterlo fare.

DE VITA. Supplisca alle lacune dell'onorevole Macrelli e ci indichi il mezzo migliore.

SABATINI, *Relatore*. Se trovasse la strada, l'indicherei subito. Tutti siamo animati dal medesimo desiderio.

Un linguaggio più duro è stato quello adoperato dall'onorevole Novella, che ci ha detto che era costretto ad esprimere un giudizio di insufficienza nei confronti di questo disegno di legge perché esso non affronta la riforma radicale della previdenza sociale.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 FEBBRAIO 1958

Per portare in questa sede un'impressione che nasce dall'esperienza di questi anni e dal lavoro della Commissione lavoro, devo dire che sono convinto che non verrà mai il momento in cui ci si trovi nelle condizioni di poter affrontare i problemi della previdenza sociale, esaminandoli tutti nello stesso tempo. Con la legge del 1952 e col disegno di legge attuale stiamo portando un contributo positivo e concreto ad una soluzione di questi problemi. Si tratta, quindi, di una piccola pietra del grande edificio che gradatamente si va costruendo e non credo, ripeto, che verrà mai il momento, né l'onorevole Novella sarà mai nelle condizioni di venircelo in concreto a proporre in Parlamento, di affrontare una riforma generale della materia, con la possibilità nello stesso tempo di reperire i fondi per far fronte ad una trasformazione di questo genere.

Ho l'impressione, perciò, che con queste affermazioni si voglia adottare il sistema delle parole grosse che hanno soltanto un effetto psicologico, senza indicare la soluzione delle esigenze che si sostengono. L'onorevole Novella ha detto che il disegno di legge conserva i caratteri delle leggi precedenti: è vero, conserva i caratteri di questo gradualismo di attuazione, e con ciò risponde alle condizioni reali delle possibilità economiche del nostro paese.

Nella mia relazione ho detto tra l'altro che in questo disegno di legge si accentuava la solidarietà, la mutualità tra coloro che sono indirettamente interessati (i lavoratori attivi) e i pensionati, in quanto le leggi che riguardano le pensioni non riguardano solo i pensionati, ma gli stessi lavoratori, perché i lavoratori che oggi pagano un contributo per i pensionati avranno domani il vantaggio di altri che pagano per loro.

BETTOLI. Salvo che lo Stato non mangi tutto quello che hanno versato.

SABATINI, *Relatore*. Mi sono proposto, per brevità, di non raccogliere interruzioni.

Questa legge conserva, quindi, i caratteri della situazione precedente. Nessuno può negare che non si risolve il problema di un adeguamento delle pensioni (intesa la pensione come una sostituzione del mancato guadagno da parte di chi non lavora più) soltanto riferendoci ad un contributo assicurativo, sì che la pensione sia il risultato soltanto dei contributi versati. Ormai nessuno di noi pensa che possa essere sufficiente questa impostazione. Quindi, la pensione non deriva soltanto da una forma assicurativa; questo criterio lo abbiamo superato

quando è stato costituito il fondo di solidarietà sociale, quel fondo che in questa legge viene potenziato ed ampliato; e non poteva essere seguita che questa impostazione per poter raggiungere quel necessario potenziale finanziario che senza la solidarietà dei lavoratori attivi non sarebbe stato possibile ottenere.

L'onorevole Novella dice che non sono stati definiti i principi base, ed accenna al fatto che non si deve continuare ad avere una contribuzione rapportata al numero dei dipendenti. Anche io mi auguro che si possa trovare un'altra strada per cui si possa riportare la contribuzione al capitale investito ed al reddito delle aziende. Ma sono convinto che in questa materia non si possa improvvisare niente. Dire che non si è ancora trovato questo migliore sistema senza fare suggerimenti concreti in questo senso, in fondo, finisce per lasciare le cose come sono. Questo diverso sistema è cosa che ci auguriamo tutti, perché tutti siamo convinti della ingiustizia della contribuzione rapportata al numero dei dipendenti, che tra l'altro crea una resistenza alla occupazione di nuove unità lavorative. Se si potesse adottare un altro criterio, senza dubbio questa resistenza potrebbe essere eliminata, onde tutti coloro che si occupano di questi problemi del lavoro non possono che concordare in questo voto.

Dice ancora l'onorevole Novella che le nostre affermazioni, secondo cui questa legge introduce dei principi nuovi, sono infondate, perché il volume della pensione non è ancora tale da invogliare i lavoratori ed andare in pensione. Noi ci rendiamo conto di questo, ma dobbiamo anche renderci conto che stiamo rimontando una china quanto mai disastrosa. Quando nell'immediato dopoguerra le pensioni erano nelle condizioni che sappiamo, si è pensato a superare quella grave situazione prima col fondo di solidarietà, poi col fondo di adeguamento, con la legge del 1952 ed ora con questa legge, seguendo il criterio di una realistica gradualità. Noi riteniamo, pertanto, che questa legge rappresenti un apporto positivo alla soluzione del problema in una misura ben maggiore di quanto essa non sia stata valutata dai suoi oppositori.

Una cosa è fin d'ora certa: che non si può riuscire ad ottenere nel tempo pensioni elevate, se si continua a permettere il cumulo della pensione e del salario a chi lavora. Per me la pensione deve avere la caratteristica di essere un trattamento di quiescenza che viene dato a chi ormai ha interrotto il rapporto di lavoro. Non è che

questo si debba attuare subito; ma occorre mettere in evidenza questo aspetto affinché nel tempo si possa giungere ad un livello delle pensioni tale che non sia più necessario il cumulo col salario, e si arrivi al punto di affermare, come ha fatto la legge, che l'aumento deve essere dato al pensionato disoccupato, al pensionato cioè che non ha più rapporti di lavoro, non già al pensionato che continua a prestare la sua opera. Se qualche pensionato vuole continuare a lavorare, lo faccia pure ed aumenti così le sue marche di contribuzione, con la conseguente possibilità di accesso ad una pensione più elevata. Quello che il relatore ha voluto mettere in evidenza ritenendo che si tratti di uno degli elementi fondamentali per poter arrivare ad una ulteriore maggiorazione della pensione, è che non si deve continuare ad operare un cumulo tra salari e pensioni. E ritengo che chiunque esamini a fondo il problema e si renda conto della necessità di mettere in atto tutti i mezzi per arrivare al potenziamento delle pensioni, non possa che concordare su questa impostazione. Questo è il significato esatto che deve essere dato all'affermazione da me fatta nella relazione.

Si è anche detto che non si può considerare con favore questa legge perché essa presenta ancora dei limiti e non è inserita in una visione di prospettiva. A me sembra che sia esattamente il contrario, dal momento che in essa si afferma che al potenziamento delle pensioni devono concorrere, come effettivamente concorrono, le tre forze, senza per altro scardinare completamente il nostro sistema previdenziale che non è più esclusivamente un sistema assicurativo, ma introduce anche elementi di solidarietà, oltre al concorso dello Stato. E noi riteniamo che proprio persistendo in questa strada segnata dalla legge vi siano maggiori prospettive di migliorare in un domani le pensioni.

Pertanto posso soltanto dire che tutti i rilievi fatti tanto dall'onorevole Novella come dall'onorevole Santi, possono configurarsi sotto l'aspetto di interpretazioni delle esigenze dei lavoratori che hanno lavorato tutta la vita acquistando dei meriti che nessuno discute. L'onorevole Santi ha affermato che il lavoro è la più nobile attività che l'uomo possa svolgere. Nessun dubbio su questo; del resto la stessa Costituzione afferma che la considerazione del lavoro rappresenta uno degli elementi fondamentali anche nelle relazioni sociali. Nessuno, quindi, dissente da questa impostazione; il problema si trasferisce sul piano di un linguaggio parlamentare

e di tesi che consentono soluzioni concrete che si devono indicare per ottenere dei risultati migliori.

Vorrei anche dire all'onorevole Santi che non si tratta di invocare la rottura di una disciplina, la quale, secondo lui, sarebbe in contrasto con quello che detta la coscienza. No, onorevoli colleghi: quando sono state esaminate in concreto tutte le possibilità, ed è stato fatto, in coscienza, tutto quanto è possibile fare, non ci si pone affatto in contrasto con quello che è un impegno di coerenza e di coscienza. Non è possibile ricorrere a lusinghe — perché proprio di un atteggiamento di lusinghe si tratta — al fine di ottenere un certo risultato; perché quando anche dovessimo accettare degli emendamenti e dei minimi senza disporre della relativa copertura, noi non miglioreremmo certo le condizioni dei lavoratori.

È stato anche lamentato che in questa legge si fissa pure un aumento del contributo dei lavoratori. A questo punto bisogna che ci parliamo chiaro. Il problema del contributo dei lavoratori non è un problema trascendentale. Noi siamo perfettamente convinti di una cosa: che salari e contributi sono elementi che si sommano dal punto di vista sostanziale; che li paghiamo i datori di lavoro ovvero i lavoratori, la cosa non cambia molto. Onorevole Santi, ella sa come me che quando ci troviamo al tavolo delle trattative sindacali di fronte a rivendicazioni di salario, la prima cosa che fa la controparte, quando deve fare dei conti, è unire all'onere del salario quello delle contribuzioni. Quindi anche il contributo che viene corrisposto dai datori di lavoro è, in sostanza, versato dai lavoratori, perché costituisce un elemento di un salario differito che viene destinato a opere sociali. Quindi i due elementi si sommano sempre. Quando, pertanto, aveste anche trasferito una quota maggiore sul datore di lavoro, voi ne avreste fatalmente una ripercussione sui livelli dei salari. (*Commenti a sinistra*).

MAGLIETTA. È talmente enorme che non vale neanche la pena di interrompere.

SABATINI, *Relatore*. Come se l'onorevole Maglietta questi conteggi non li avesse fatti anche lui!

Nessun sindacalista d'altronde può ignorare che questo riparto fu fatto dal ministro del lavoro con il consenso delle organizzazioni sindacali degli imprenditori e dei lavoratori.

Una voce a sinistra. Fu in via eccezionale.

SABATINI, *Relatore*. Ma anche questa è una disposizione eccezionale, giacché si dice

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 FEBBRAIO 1958

che ciò viene stabilito per la durata di due anni. Ed è tanto vero quello che sto affermando che il ministro del lavoro, in quell'occasione, convocò le parti per addivenire ad una certa distribuzione al fine di creare quel fondo di adeguamento pensioni. In questa legge si mantiene la proporzione che fu appunto concordata in quella circostanza e se da parte dell'iniziativa parlamentare deve procedersi ad un aumento del contributo a carico del datore di lavoro, è evidente che quella proporzione debba essere mantenuta.

Dal punto di vista sostanziale bisogna, piuttosto, fare un'altra azione, bisogna cioè cercare di migliorare le condizioni di reddito su cui far gravare queste contribuzioni, ed eventualmente potrei concordare sulla proposta di cercare di addivenire ad un graduale aumento del contributo a carico del tesoro, cioè a carico dello Stato, in un atto di solidarietà. Ma mi dovete dare atto che ci troviamo in una condizione in cui anche il ministro del tesoro ha i suoi doveri da adempiere ed era pertanto necessario addivenire ad un concordato anche con il tesoro per poter giungere a questi risultati, quand'anche essi non siano quelli da taluno desiderati.

Non mi scandalizzerei, dunque, se il contributo totale in questa legge è aumentato dell'1,6 per cento a carico del datore di lavoro e del 0,8 per cento a carico del lavoratore, portando così il totale dal 3,2 al 4 per cento per il lavoratore e dal 6 all'8 per cento per il datore di lavoro. I colleghi sanno che c'era stata una vera e propria trattativa a tre: Governo, datori di lavoro, rappresentanti dei lavoratori quando questo principio fu adottato, e modificarlo potrebbe essere pericoloso.

Vi è il problema dell'aumento della trattenuta per i pensionati che lavorano. Ora, mi sia consentito di dire, proprio per le mie precedenti affermazioni, che non vi è ragione di sostenere che non si deve togliere ai pensionati. Qui infatti, nulla si toglie ai pensionati che hanno un rapporto di lavoro e la pensione. Se il moltiplicatore fosse rimasto 50 anziché 55, portare la trattenuta da un quarto ad un terzo non avrebbe fatto altro che lasciare i pensionati che lavorano in una situazione identica alla precedente. Quindi, si sarebbe finito col non concedere un aumento ai pensionati che lavorano. Invece, in queste condizioni, col moltiplicatore portato a 55 volte, anche i pensionati che lavorano (l'onorevole Santi ha fatto stamane un esempio, ma mi pare che non sia calzante) hanno un beneficio.

SANTI. Non sono molto forte in fatto di cifre.

SABATINI, *Relatore*. No, onorevole Santi, perché proprio sulle sue cifre volevo dir questo: dalle 15 mila lire, con la trattenuta di un quarto, avevamo le 11.250 lire (il conto l'ha fatto il collega Zanibelli); in queste condizioni, invece, le 15 mila lire finiscono col diventare 13 mila. Quindi, anche per il pensionato che lavora c'è un aumento di circa 2 mila lire mensili.

Ella, onorevole Santi, ha detto che si sarebbe tolto qualche cosa ai pensionati che lavorano. Invece, noi abbiamo fatto il conto esatto e questa è la situazione che si viene a determinare. Quindi, nessun danno per i lavoratori: a nessuno viene tolto niente.

Mi pare perciò che l'atteggiamento più equilibrato tenuto in questo dibattito sia stato quello del collega Rubinacci, il quale ha affermato che mantenere il criterio di una politica delle pensioni collegata con lo sviluppo generale del reddito è un saggio indirizzo politico che non possiamo fare a meno di seguire, se non vogliamo creare situazioni che, col tempo, finirebbero per essere insostenibili.

Devo dare atto all'amico onorevole Zanibelli di essersi reso conto, dopo aver esaminato la legge, che notevoli vantaggi derivano ai pensionati della previdenza sociale. Mi permetterei di aggiungere che, probabilmente, gli stessi rappresentanti della C. G. I. L. non andranno a mettere in evidenza tutte le manchevolezze che hanno rilevato qui, ma diranno che, pur avendo di mira obiettivi maggiori, tuttavia hanno ottenuto certi risultati. Vorrei assistere, onorevole Santi, alle future assemblee di pensionati dove voi andrete a parlare! Io mi sono trovato ad esporre ai pensionati i risultati di questa legge e devo dire che, con senso di maturità, di equilibrio e di esperienza, i pensionati mi hanno dato atto che in questo momento il risultato raggiunto è già notevole.

Certo vi è qualche lacuna, e l'onorevole Zanibelli accennava al fatto che la reversibilità poteva essere ancor più estesa. Ma non è escluso che, fatto questo passo, altri se ne possano compiere per la reversibilità in favore di qualche decina di migliaia di vedove. Ma non credo che per questo motivo sia da prendere in considerazione un emendamento. Piuttosto, io direi di impegnare il ministro ad esaminare la situazione e, dopo aver fatto questo passo, vedere che cosa ulteriormente si possa fare.

Nessuno può negare che la situazione deriva anche dalle condizioni legislative precedenti, dato che la legge del 1939 ha stabi-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 FEBBRAIO 1958

lito una condizione di reversibilità che è divenuta operante nel 1945 proprio per l'articolo 40 della stessa legge. Quindi, vi sono condizioni assicurative previdenziali che sono conseguenti alle regole precedenti di queste forme di assicurazione. Oggi si fa già un passo notevole che nessuno può trascurare, perché con queste norme saranno più di 200 mila i pensionati che verranno ad usufruire della pensione di reversibilità. Se si tratta di perfezionare le condizioni, non si pensi di poterlo fare modificando questa legge, perché lo si può fare esaminando in concreto le condizioni del futuro.

L'onorevole Zambelli ha detto che si dovrà pensare a studiare più a fondo questa modifica dei sistemi di finanziamento. Ho già detto, accennando alle idee esposte dall'onorevole Novella, che tutti ci auguriamo che possano essere trovate forme più aderenti a questa situazione. Ma non si può improvvisare niente e penso che nella imminenza della scadenza della legislatura non si possano innovare cose di questo genere.

L'onorevole Vigorelli ci ha fatto notare che, in fondo, l'onere che vien fatto pagare per i contributi si trasformerà in un aumento dei prezzi. E credo che questo coincida con quanto ha affermato l'onorevole Roberti, quando ci ha detto che l'aumento degli oneri porta ad un aumento dei costi e quindi al rischio, ad un certo momento, di creare condizioni produttive non più sopportabili. Questo è il motivo per cui sorge il problema dei limiti. Noi, onorevole Roberti, abbiamo visto il problema dei limiti nella proposta approvata dal Senato. Devo dirle sinceramente che mi ha meravigliato questa discussione, che pure apprezzo e ritengo estremamente valida, perché si è finito per proporre altri emendamenti i quali possono portare il limite di onere contributivo e di finanziamento molto al di là di quanto ella possa pensare. Infatti, se andiamo a ricercare, come potremo fare esaminando accuratamente gli emendamenti, qual è l'onere che ne deriva, riscontriamo che si tratta di decine di miliardi annui in più del previsto.

Quindi, il limite delle contribuzioni sopportabile, in relazione alle condizioni attuali, ha spinto il ministro e l'altro ramo del Parlamento a mantenere quei limiti nell'aumento dei minimi. Del resto, nessuno ignora che la contribuzione in Italia raggiunge già percentuali non diciamo molto elevate (perché, in fondo, esse sono rapportate ai salari e i salari in Italia non sono elevati, essendo molto più bassi di quelli degli altri paesi),

ma tuttavia non trascurabili, perciò non si può spingere oltre un certo limite. E ciò ha permesso di fare il passo che facciamo oggi, ma non possiamo assumerci la responsabilità di andare oltre per non crearci difficoltà maggiori.

L'onorevole Roberti ci ha voluto raccomandare di non insistere troppo nel dire che si passa da un sistema assicurativo ad un sistema di solidarietà e di sicurezza sociale. Andiamo al di là delle definizioni. Dobbiamo dire che la parte assicurativa sarebbe assolutamente insufficiente a sostenere il volume delle pensioni. Noi pensiamo che, fondandosi soltanto sull'aspetto assicurativo, sia estremamente difficile, anche in futuro, la possibilità di adeguare le pensioni alle esigenze dei pensionati. L'aspetto assicurativo resterà uno degli elementi del sistema, ma bisogna trovare il modo di integrarlo in misura maggiore per uno spirito di solidarietà sociale.

Posso ammettere che alla base della pensione debba restare l'impegno di dare un trattamento sostitutivo della retribuzione, ma questo temperato con le esigenze proprie del bisogno, anche perché non so fino a che punto potrei arrivare nel proporzionare le condizioni della retribuzione alle condizioni della pensione. E mi pareva estremamente pericolosa la affermazione che ha fatto stamane l'onorevole Novella quando ha detto: vogliamo che si stabilisca soltanto un rapporto fra la retribuzione e la pensione, perché allora effettivamente ci portiamo ad una diversa impostazione del problema, in quanto potrebbe anche darsi che qualcuno, per poter accedere ad una pensione di quel genere, per qualche anno si adattasse ad esercitare un mestiere, dopo avere svolto una attività indipendente, solo per conseguire la pensione. Bisogna vedere in concreto come queste cose possono essere attuate.

Perciò penso che, tenuto conto con senso di responsabilità e di concretezza delle possibilità della amministrazione dello Stato e della opportunità di non gravare eccessivamente sui lavoratori in sede di fissazione dei contributi, questa legge costituisca un notevole passo in avanti, passo apprezzabile dalle stesse categorie lavorative. Invito la Camera a votare il provvedimento senza creare intoppi: se, per caso, fossero introdotti degli emendamenti che sconvolgessero tutto il sistema della legge — per esempio, se fosse aumentato l'onere di 40 o 50 miliardi, come avverrebbe se fossero accettati certi emendamenti relativi ai minimi — il cammino della legge troverebbe delle difficoltà insor-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 FEBBRAIO 1958

montabili e, in definitiva, sarebbero gli stessi lavoratori a subirne le conseguenze. È per questo che io sostengo la necessità di approvare il testo che ci è pervenuto dal Senato. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del lavoro e della previdenza sociale.

GUI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la mia replica sarà estremamente breve, intendendo io adeguarmi al carattere di rapidità che è stato impresso alla discussione di questo provvedimento, anche per volontà del Governo. Io quindi mi asterrò da ogni accenno polemico. Tutte le lettere che ricevo da parte dei pensionati e dalle associazioni di rappresentanza sottolineano la necessità della urgenza. Da ogni parte ci si dice che il Governo aveva promesso l'aumento delle pensioni col 1° di gennaio e che quelle promesse fino ad ora non sono state ancora tradotte in pratica. Infatti il 13 di gennaio i vecchi pensionati sono andati a riscuotere la pensione e hanno trovato le aliquote invariate.

È per questo che io mi sono permesso di sollecitare l'approvazione di questi provvedimenti. Se l'approvazione fosse intervenuta la settimana scorsa in Commissione, gli aumenti avrebbero avuto decorrenza dal 1° di febbraio, ma io spero che la cosa sia possibile ugualmente. Se la Camera approverà il testo del Senato, sarà ancora possibile corrispondere gli aumenti fin dal 13 di febbraio, avendo l'Istituto della previdenza sociale già preparato tutti gli elementi necessari al pagamento delle nuove aliquote.

Io, dunque, devo confermare la preghiera e l'invito ad approvare il provvedimento con sollecitudine.

Devo poi ringraziare tutti coloro che sono intervenuti in questa discussione, rapida ma veramente ad alto livello. Per ogni gruppo hanno parlato gli esponenti più esperti e più preparati in questa materia. Io esprimo il mio ringraziamento non soltanto per i consensi, ma anche per le critiche avanzate.

Mi pare che debba, prima di rispondere alle singole osservazioni, fare una brevissima illustrazione, non del provvedimento, ma delle differenze che il testo trasmesso dal Senato contiene nei confronti del testo ministeriale originario; differenze che sono state introdotte dall'Assemblea, molte volte per iniziativa del Governo, altre volte con il consenso del Governo.

Sostanzialmente, i cambiamenti principali riguardano i seguenti punti: il provvedimento già si occupava dell'estensione della reversibilità ai superstiti di pensionati liquidati prima del 1945; il Senato ha voluto allargare ulteriormente questa estensione della reversibilità comprendendovi i superstiti di assicurati — non di pensionati — deceduti tra il 1° gennaio 1940 e il 31 dicembre 1948.

Da un calcolo approssimativo risulta che si tratta di circa venticinquemila nuove pensioni, oltre le duecentoventimila previste originariamente nel testo governativo; l'onere sarà di circa un miliardo e 560 milioni annui. Il Senato ha voluto poi attenuare anche i requisiti richiesti dalle norme vigenti per la pensione ai superstiti, particolarmente a favore del diritto a pensione della vedova.

Ma le novità più rilevanti sono state introdotte a proposito del trattamento generale delle pensioni, sia per i miglioramenti, sia per la rivalutazione. Le nuove misure proposte dal Senato portano i minimi per i superstiti e i pensionati di età inferiore ai sessantacinque anni a seimila lire dal primo gennaio 1958 e a seimilacinquecento dal 1° gennaio 1959; per i pensionati di età superiore ai sessantacinque anni e per gli invalidi a ottomila lire dal 1° gennaio 1958 e a novemilacinquecento dal 1° gennaio 1959. Pertanto, il numero delle pensioni che verranno a beneficiare dei nuovi minimi si sposta a oltre due milioni nel 1958 e a circa due milioni e duecentomila nel 1959. La maggiore spesa relativa ai trattamenti minimi a carico dello Stato passa da 22 miliardi, previsti nel disegno di legge originario, a 30,6 miliardi nel 1958 e a 57,6 miliardi nel 1959.

L'altra rilevante novità riguarda la maggiorazione del coefficiente, che è stato portato a cinquantacinque volte. Era stata preventivata, per una maggiorazione a cinquanta volte, una spesa di 25,7 miliardi a carico del fondo adeguamento pensioni; il passaggio a cinquantacinque volte comporta invece una spesa di 51,4 miliardi. Complessivamente gli oneri del provvedimento passano, per il 1958, da 61 miliardi a 99 miliardi 385 milioni e per il 1959 a 126 miliardi e 985 milioni.

Ci troviamo, quindi, pur con tutta la modestia dell'impostazione, ad esaminare un provvedimento che attribuisce ai pensionati miglioramenti complessivi per il 1958, di 100 miliardi, e per il 1959 di 126 miliardi.

Credo, dunque, che siano cifre rispettabili...

BETTOLI. Ma solo in piccola parte a carico dello Stato.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 FEBBRAIO 1958

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. L'onere a carico dello Stato sarà per il 1958 di 36 miliardi e per il 1959 di 64 miliardi: non si tratta dunque di una « piccola parte ».

Altri miglioramenti sono stati apportati dal Senato, quale il riconoscimento del servizio militare prestato nella seconda guerra mondiale e del periodo di lavoro coatto dei lavoratori internati in Germania.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Su iniziativa del Governo, la tabella di contribuzione base, contenuta originariamente nel disegno di legge, è stata sostituita con un'altra che è, in sostanza, quella inclusa nella proposta di legge Restagno e che, per deliberazione del Senato, è stata introdotta nel disegno di legge governativo. Essa modifica le tabelle di contribuzione base che attengono ai limiti massimi vigenti per la corresponsione delle pensioni; pertanto le pensioni dei lavoratori che pagano contributi più elevati possono raggiungere livelli superiori a quelli che non fossero stati finora consentiti dalle disposizioni vigenti.

Per quanto riguarda il potenziamento della O. N. P. I., il Senato ha raddoppiato il contributo a carico dei pensionati, portandolo da dieci a venti lire mensili.

Infine il Senato — accogliendo in parte e in parte emendando il testo governativo — ha introdotto una nuova disciplina dell'importantissima materia degli esonerati aziendali, risolvendo un problema che si trascinava da tempo nella nostra legislazione. È stato reso obbligatorio per tutti il principio della solidarietà nell'assicurazione generale salvando alcune situazioni che si erano già maturate senza danno per i lavoratori non soltanto presenti ma anche futuri di quelle aziende.

Dal punto di vista economico tale norma non ha un grandissimo rilievo, ma lo ha dal punto di vista morale, perché viene a ripristinare totalmente la solidarietà tra i lavoratori, mediante l'assicurazione obbligatoria per tutti.

L'onere complessivo, già indicato, è di 99 miliardi per il 1958 e di 127 miliardi per il 1959. Alla copertura si provvederà attraverso un contributo suppletivo per un biennio nella misura del 2,40 per cento delle retribuzioni, contributo che dovrebbe dare un gettito annuo pari all'incirca al fabbisogno destinato a coprire la rivalutazione, e che dovrebbe avere durata limitata a un biennio:

dopo di che si provvederà anche, in ossequio alle richieste affacciate da tutte le parti, a un riordinamento del sistema previdenziale.

È previsto, inoltre, un contributo dello Stato che si articola in varie fasi: per il secondo semestre dell'esercizio 1957-58 (primo semestre 1958 dell'Istituto nazionale della previdenza sociale) nella misura di 18 miliardi (originariamente ne erano previsti 11); per l'esercizio 1958-59, nella misura che ho indicato, e poi l'intervento per gli esercizi successivi. Queste sono le modifiche fondamentali introdotte dal Senato, che mi pareva doveroso prospettare ai colleghi della Camera anche nelle conseguenze sul piano finanziario.

Per riferirmi agli interventi degli onorevoli colleghi i quali hanno avuto la cortesia di prendere in esame il provvedimento, devo prima di tutto fare una constatazione. Questi interventi hanno avuto due obiettivi fondamentali.

In primo luogo alcuni si sono soffermati, sul piano dei principi, ad osservazioni di ordine generale sul nostro sistema previdenziale. In particolare si sono soffermati su questo piano l'onorevole Novella, in un intervento serio che ho apprezzato; l'onorevole Roberti ed altri più o meno di sfuggita; quindi, l'onorevole Rubinacci che ha dedicato la massima parte del suo intervento proprio al richiamo dei principi che stanno alla base del nostro sistema previdenziale. In particolare ringrazio l'onorevole Rubinacci per le cortesi parole usate nei miei confronti. Non è uno scambio di cortesie, ma un dovere da parte mia riconoscere che non ho fatto altro che continuare nel solco che era stato tracciato dalla legge n. 218, che egli ha presentato e condotto all'approvazione del Parlamento quando era al Ministero del lavoro.

Il provvedimento, anche se ha finito per avere delle conseguenze finanziarie dell'imponenza che ho ricordato (100 miliardi), non è partito con grandi ambizioni. Se gli onorevoli colleghi hanno la cortesia di leggere la relazione che ho allegato al testo presentato al Senato, vedranno che questa relazione è molto modesta nelle sue pretese; addirittura l'onorevole Rubinacci ha detto che abbiamo sbagliato il titolo. Abbiamo dato un titolo tecnico molto dimesso, proprio per non presentare questo provvedimento con termini retorici.

Il Governo non si è proposto e non mi sono proposto io a nome del Governo, di compiere un atto rivoluzionario all'interno del nostro sistema previdenziale, ma di con-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 FEBBRAIO 1958

tinuare nel sistema per perfezionarlo, valendoci degli strumenti che il sistema stesso aveva a disposizione per il suo perfezionamento. Non era certo possibile nello scorcio della legislatura e con i compiti limitati che ha questo Governo, affrontare il tema molto più vasto di una riforma del nostro ordinamento previdenziale. Penso che di questo si potrà occupare la prossima legislatura: si tratta di un tema che richiederà una discussione molto approfondita nella quale si cireranno tutti i migliori esponenti del Parlamento italiano.

Perciò potrei anche rinviare le osservazioni che sono state mosse a questo proposito al disegno di legge alla sede opportuna, cioè a quando noi parleremo della riforma previdenziale. Tutti, infatti, hanno ammesso che non era possibile, in questo momento, intraprendere la riforma previdenziale. Vorrei però fare osservare all'onorevole Novella che questo disegno di legge non si propone neppure il preannuncio di un principio che egli ha creduto di intravedere: quello che la pensione si dia soltanto a chi non lavora.

È evidentemente, un principio, che merita molta attenzione. Però questo disegno di legge non affronta tale problema; la sua portata è molto più limitata. Questo disegno di legge ribadisce il principio, già esistente, che il sacrificio sopportato dalla collettività nazionale, attraverso l'intervento dello Stato, non va esteso anche a coloro che già lavorano. Perciò ciascuno percepisce in proporzione di quello che ha versato, ed anche con l'introduzione di quelle limitazioni percepirà esattamente in proporzione di quello che ha versato, beneficiando anche della mutualità interna dei lavoratori. Tuttavia, pur con le risorse statali così limitate quali sono quelle che abbiamo a disposizione, si è creduto di non dovere riversare su questi pensionati che lavorano il sacrificio che la collettività nazionale va compiendo per venire incontro ai più bisognosi; e sono state concentrate le magre risorse a favore dei più bisognosi tra i pensionati, quelli cioè che hanno la pensione minima e che non lavorano.

Soltanto questo è il significato della norma introdotta. Perciò l'aumento dei minimi, con prudente limitazione, non viene esteso anche a coloro che lavorano, pure se sono in possesso di pensioni minime. Però ad essi viene esteso il beneficio della rivalutazione, cioè quell'aumento che è conseguente ai loro versamenti ed è frutto della solidarietà tra tutti i lavoratori.

Anche nei confronti di coloro che non hanno una pensione minima, per i quali la trattenuta viene spostata dal quarto al terzo, è stabilito un aumento, e precisamente quello conseguente alla rivalutazione a 55 volte, tenendo presente che anche il fondo adeguamento pensioni (non le pensioni minime) usufruisce di un intervento della collettività nazionale attraverso quel 25 per cento o quei 40 miliardi di cui parleremo poi, che sono versati dalla collettività nazionale al fondo stesso.

Non è giusto che questo sacrificio della collettività vada esteso anche a coloro che lavorano, hanno una pensione e possono, d'altra parte, ricevere l'altro beneficio: quello conseguente ai loro contributi e alla rivalutazione degli stessi.

È soltanto questo il significato della norma. Pregherei quindi di non introdurre concetti che esulano dal disegno di legge, e che ci porrebbero sul piano della riforma della previdenza sociale che il provvedimento in esame, ripeto, non intende affrontare.

Vengo ora ai rilievi sollevati dai vari oratori sui singoli punti del disegno di legge, alcuni dei quali esposti in forma più pressante e categorica, altri con altrettanto sentimento e passione ma anche con maggior prudenza e moderazione, tenendo presenti le circostanze. Tra questi ultimi è quello dell'onorevole Macrelli, che ringrazio vivamente per le espressioni da lui usate nei miei confronti.

Tra queste richieste la più importante è indubbiamente quella della elevazione dei minimi di pensione a 10 mila lire mensili. Questa richiesta ne contiene un'altra: cioè che non si faccia distinzione tra i pensionati di età inferiore e di età superiore ai 65 anni; distinzione che, invece, è prevista nel sistema della legge n. 218 e nel disegno di legge in esame è confermata, in quanto obiettivamente risponde a una graduatoria dei bisogni.

Certo è triste e amaro, anche per chi vi parla, fare una graduatoria in un campo di così pressanti bisogni.

Purtroppo, la realtà ci induce a questo. Quindi, 10.000 lire per tutti i pensionati come minimo senza distinzione di età. Ebbene, forse, onorevoli colleghi, ritorneremo su questo quando si arriverà all'emendamento, ma io desidero preannunciare fin d'ora una risposta. La mia non è soltanto una risposta che riguarda l'onere finanziario che sarebbe accresciuto, come poi documenterò, di varie decine di miliardi, è anche un'altra: se noi portassimo i minimi di pensione per tutti a 10.000 lire mensili, opereremmo, in parte,

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 FEBBRAIO 1958

la riforma del nostro sistema della previdenza sociale, cioè cambieremmo i presupposti del nostro sistema, i quali sono, come è stato ricordato poco fa, il versamento del lavoratore, del datore di lavoro (e quindi la posizione assicurativa come pilastro fondamentale), la solidarietà fra i lavoratori, la solidarietà suppletiva dello Stato.

Ora, tenendo conto della posizione assicurativa dei lavoratori nel nostro sistema previdenziale attuale, noi sappiamo che la pensione media non arriva alle 8.000 lire mensili. Con la rivalutazione a 55 volte e con le misure minime previste dal disegno di legge, per il 1958 si arriverà ad una pensione media di 9.400 lire. Se noi portassimo le pensioni minime a 10.000 lire mensili, faremmo praticamente questo ragionamento: non si tiene più conto della posizione assicurativa di ciascuno, dei contributi che ha versato o meno, perché, contributi versati o meno, a ciascuno viene corrisposta una pensione di 10.000 lire come minimo, al disopra della media attuale delle pensioni. Ora, noi vogliamo invece rimanere dentro il sistema, che potrà spostarsi, adeguarsi di anno in anno, ma non può spostarsi mai fino a superare con i minimi la pensione media, perché il giorno in cui questo avvenisse noi avremmo cambiato il sistema stesso, avremmo sostituito un altro principio a quello fondamentale della contribuzione e della assicurazione.

Con gli aumenti previsti per il 1959 (aumenti che comporteranno 127 miliardi di maggiorazione), solo allora arriveremo ad una pensione media di 10.110 lire mensili per i pensionati della previdenza sociale. La pensione media sarà allora di appena 100 lire superiore alle pensione minima che è stata oggi richiesta. Onorevoli colleghi, se noi (o quelli che verranno dopo di noi) avremo occasione di occuparci del problema, probabilmente proseguiamo per questa strada. Però questo miglioramento — nei confronti di coloro ai quali non viene data una pensione in proporzione dei contributi pagati, ma viene corrisposta una pensione integrata da parte dello Stato —, se vogliamo mantenerci fedeli ai principi, non può che rimanere inferiore alla progressiva elevazione della pensione media. Questa è, oltre a quella finanziaria, la ragione fondamentale per la quale credo che la richiesta non possa e non debba essere accolta.

Per quanto riguarda le osservazioni rivolte al negato aumento dei minimi a coloro che lavorano, credo di aver già risposto. Analo-

gamente, per quanto riguarda le osservazioni concernenti il passaggio della trattenuta dal quarto al terzo, ho risposto poco fa.

Mi corre l'obbligo di rispondere agli onorevoli colleghi che si sono soffermati sulla imposizione di un contributo percentuale ai lavoratori. Anche qui credo che l'illustrazione possa essere molto rapida. Il disegno di legge non fa che continuare nel binario del sistema vigente della legge 218. La legge n. 218 prevede che l'onere contributivo sia per due terzi a carico dei datori di lavoro e per un terzo a carico dei lavoratori. Questa non è quindi che la continuazione.

Se non temessi di risollevarne polemiche potrei forse prendermi una piccola rivincita. Ma non presento assolutamente in questo senso quel che dirò fra poco. Il disegno di legge originario del Governo era rivolto a vedere se era possibile esonerare i lavoratori dal pagamento del loro terzo e aveva escogitato un sistema che il Senato non ha accettato: cioè di utilizzare una piccola parte delle riserve molto ingenti esistenti, accumulate dai lavoratori. Il Senato non è stato di questo avviso e ha preferito, su emendamento non del Governo ma dell'Assemblea, largamente approvato, ritornare nel binario della 218. Onorevoli colleghi, credo che sia una impostazione corretta del sistema.

Altri hanno toccato, devo dire però con non molta insistenza, e di questo sono grato ai colleghi, l'argomento del versamento percentuale del 25 per cento al fondo adeguamento pensioni da parte dello Stato. Vi si è soffermato particolarmente l'onorevole Vigorelli, ma direi sotto una prospettiva personale di quello che era avvenuto durante il passato Governo quando egli fece i suoi sforzi per migliorare le pensioni, sforzi dei quali gli do atto. Non ho alcuna difficoltà a dire che, anche se questo disegno di legge è molto diverso da quello che egli presentò al Consiglio dei ministri e che era una delega al Governo per un riordinamento generale della previdenza sociale, quindi aveva dei propositi molto più ampi, tuttavia ho cercato anche di utilizzare quello che era stato preparato da lui, dai suoi collaboratori nel periodo in cui egli è stato al Ministero del lavoro, e di non discostarmi nelle linee fondamentali, per questa parte, da quello che era stato prima preparato. Perciò gli do pienamente atto degli sforzi che ha compiuto e dei quali io mi sono servito. Quindi il risultato al quale si è arrivati oggi non è soltanto merito di questo Governo, ma indubbiamente anche del Governo precedente.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 FEBBRAIO 1958

Il problema dei 40 miliardi e del 25 per cento, sul quale ci siamo soffermati in occasione della discussione del bilancio del lavoro, ha forse perduto parte della sua attualità. Ho già detto e non ho che da ripetere che questo è un problema evidentemente sempre aperto, che dovrà essere risolto in sede di sistemazione del fondo adeguamento pensioni nel riordinamento del nostro sistema. Non posso però non rilevare che oggi lo Stato, contro il quale si sono appuntate tante critiche per questo diminuito versamento, per i minimi di pensione interviene, in aggiunta ai 40 miliardi previsti dal bilancio, con altri 36 miliardi e interverrà nel prossimo bilancio con altri 56 miliardi.

DI MAURO. Sono sempre cifre inferiori a quelle che avrebbe dovuto versare.

RUBINACCI. Questo non incide sulle prestazioni, è un problema di cassa!

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Non dica questo, onorevole Di Mauro, perché non è esatto. Quando lo Stato interverrà in questo settore con somme che si avvicinano ai 100 miliardi l'anno, ella non potrà dire che abbia versato meno di quanto avrebbe dovuto. Il problema della destinazione diversa di questi fondi, invece, è un'altra cosa: questo problema è ancora aperto e sarà risolto in sede di sistemazione del fondo adeguamento pensioni e delle competenze dello Stato. Credo, però, che si debba dare atto che lo Stato da parte sua compie oggi uno sforzo veramente imponente per venire incontro alle esigenze dei pensionati mediante il versamento di questi miliardi in più.

Qualcuno ha detto che se lo Stato avesse versato invece il totale del suo 25 per cento, si sarebbero fatti prima di oggi questi miglioramenti. È ovvio che questa argomentazione non sta in piedi perché il debito, ad esempio, che sul 25 per cento lo Stato ha con la previdenza sociale potrebbe servire a compiere delle operazioni di miglioramento al massimo per un anno, potrebbe cioè venire incontro ad esigenze non permanenti ma transitorie, mentre con il presente disegno di legge noi prevediamo di venire incontro ad esigenze permanenti.

RUBINACCI. Ne prendiamo atto.

BERLINGUER. Ne prendiamo atto anche noi.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Onorevoli colleghi, vorrei fare per ultima una considerazione: non vorrei, cioè, che, prendendo lo spunto da affermazioni, per la verità molto generiche, fatte da alcune

parti, rimanesse in noi un senso di avvillimento o di soggezione nei confronti dei sistemi previdenziali degli altri paesi.

È stato detto in quest'aula che il sistema previdenziale italiano si mantiene al di sotto di quelli degli altri paesi. Onorevoli colleghi, una simile affermazione non è esatta. Naturalmente ogni paese ha il suo tipo di sistema; basterebbe che io vi ricordassi che paesi progrediti dal punto di vista previdenziale, come l'Inghilterra, hanno le pensioni a 65 e 60 anni rispettivamente per gli uomini e per le donne, per dirvi che ogni paese ha un tipo di sistema e che, per esempio, almeno sotto questo aspetto, il nostro sistema è ben diverso da quello dell'Inghilterra. Ma, anche se valutiamo l'insieme delle provvidenze e le paragoniamo ai redditi nazionali *pro capite* dei singoli paesi, Italia compresa, non abbiamo alcun motivo per sentirci mortificati ed umiliati.

Il nostro paese ha compiuto e compie tutti gli sforzi che sono compatibili con le sue condizioni per progredire anche in questo campo. E se è vero che rimane in noi un senso di amarezza per non potere fare di più, perché vi sono delle esigenze che rimangono insodisfatte o parzialmente insodisfatte, è anche vero, onorevoli colleghi, e dobbiamo rallegrarcene tutti insieme, che nel nostro paese dei progressi sono stati compiuti in questo settore. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Passiamo agli ordini del giorno. Quello Gatti Caporaso Elena è stato già letto. Si dia lettura dei rimanenti ordini del giorno.

CAROLEO, *Segretario*, legge:

La Camera,

considerato che con l'entrata in vigore del provvedimento, in particolare dopo il 1° gennaio 1959, si creerà, se non saranno riveduti i minimi, la perdita della corresponsione degli assegni familiari a lavoratori aventi a carico familiari pensionati,

invita il Governo

a predisporre i provvedimenti necessari per la elevazione dei minimi stessi.

CALVI, PASTORE, CAPPUGI, GITTI, ZANIBELLI, DRIUSSI, COLLEONI, BIAGGI, BUZZI, DE BIAGI, CAVALLARI NERINO, BUTTÈ, PAVAN, SCALIA.

La Camera,

ritenendo urgente e necessario eliminare le ingiuste sperequazioni create dall'articolo 29 della legge n. 218 riguardante i pen-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 FEBBRAIO 1958

sionati che usufruiscono della assicurazione facoltativa,

invita il Governo

a presentare opportuni provvedimenti intesi a rivalutare equamente le pensioni della previdenza sociale derivanti dall'assicurazione facoltativa di cui al testo unico 30 maggio 1907, n. 376, al titolo quarto del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, liquidate anteriormente all'entrata in vigore della legge 4 aprile 1952, n. 218.

GITTI, CAVALLARI NERINO, DE BIAGI, DRIUSSI, COLLEONI, BIAGGI, COLASANTO, PASTORE, ZANIBELLI, CALVI, CAPPUGI, ROSELLI, PAVAN, BUTTÈ, SCALIA.

La Camera,

considerando che ancora una parte dei superstiti degli assicurati rimane escluso dal trattamento di reversibilità, ritenendo necessario eliminare tale residua sperequazione di trattamento che riguarda un minimo numero di unità,

fa voti

che il ministro, superando le difficoltà tecniche denunciate, sottoponga alla approvazione del Parlamento un disegno di legge che stabilisca il diritto di reversibilità per tutti i superstiti degli assicurati deceduti prima del 1940.

ZANIBELLI, CAVALLARI NERINO, PAVAN, BUZZI, DE BIAGI, PASTORE, CAPPUGI, GITTI, COLASANTO, ROSELLI, COLLEONI, BIAGGI, DRIUSSI, BUTTÈ, SCALIA.

La Camera rilevando che potrebbero derivare aggravamenti degli oneri a carico di particolari categorie di lavoratori (barocciari, vetturini, facchini, pescatori, ippotrasportatori, ecc.) ove si mettesse in atto una misura unica di salario minimo per l'applicazione dei contributi,

fa voti

che il Ministero del lavoro mantenga invariato l'attuale valore delle tabelle di retribuzioni medie in applicazione del quarto comma dell'articolo 6, *sub* articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218.

SCALIA, ZANIBELLI, GITTI, CALVI.

PRESIDENTE. L'ultimo ordine del giorno è stato presentato dopo la chiusura della discussione generale. Quale è il parere del Governo sugli ordini del giorno presentati?

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Circa gli ordini del giorno Elena Gatti Caporaso e Calvi osservo che, prima di prendere dei provvedimenti, era necessario da parte del Governo sapere come sarebbe andata a finire la legge. È evidente che non si può pertanto rivolgere alcun implicito rimprovero ad esso. Detto questo, soggiungo che prenderò in esame le richieste, come del resto ho già detto al Senato, e quando saprò alla fine quale sarà la configurazione che l'aumento delle pensioni avrà preso, non mancherò di esaminare come venire incontro alle esigenze affacciate, anche se eventualmente non proprio in questa forma. Si impone una valutazione d'insieme degli assegni familiari per cercare il miglior modo di provvedere. Il Governo comunque non si rifiuta, anzi si impegna di esaminare questa questione.

Circa l'ordine del giorno Gitti, osservo che anche questo tema della facoltatività necessiterebbe di una discussione *ex professo*. Tuttavia posso dire che, pur trattandosi di un problema ben distinto da quello dell'assicurazione obbligatoria, confermo l'impegno assunto in Senato di prendere in esame anche questa questione.

Circa l'ordine del giorno Zanibelli, non so bene cosa succederà dal punto di vista parlamentare, perché oltre a questo ordine del giorno vi sono degli emendamenti.

PRESIDENTE. In riferimento alla precisazione fatta in una recente occasione sono indotto ad una posizione rigorosa nei confronti di ordini del giorno in tal modo formulati. Non è infatti ammissibile che si imponga al Governo il dovere di presentare disegni di legge. Pertanto, tali ordini del giorno sono proponibili soltanto se l'impegno è modificato nel senso dell'invito.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Ho già detto al Senato che la esclusione di un ordine del giorno di questo tipo era determinata da motivi di natura tecnica, perché l'esame fatto all'I. N. P. S. aveva concluso per la estrema difficoltà, almeno per alcune province d'Italia, di arrivare a ricostruire le posizioni di questi assicurati. Ma ho già detto al Senato che, se si trova una via tecnica, non ho nulla in contrario a prendere in considerazione tali proposte.

Quanto all'ordine del giorno Scalia, lo accetto nei limiti entro cui potrà essere attuato in base alle norme del disegno di legge.

PRESIDENTE. Chiederò ora ai presentatori se, dopo le dichiarazioni del Governo, insistono a che i loro ordini del giorno siano posti in votazione.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 FEBBRAIO 1958

Onorevole Elena Gatti Caporaso ?

GATTI CAPORASO ELENA. A me sembra che ci troviamo di fronte non ad una semplice accettazione, ma ad un impegno vero e proprio da parte del ministro. Quindi non insisto per la votazione: prendo atto e ringrazio.

PRESIDENTE. Onorevole Calvi ?

CALVI. Ringrazio e non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Gitti ?

GITTI. Non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Zanibelli ?

ZANIBELLI. Non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Scalia ?

SCALIA. Non insisto.

PRESIDENTE. È così esaurita la trattazione degli ordini del giorno.

Passiamo all'esame degli articoli, identici nel testo del Senato e della Commissione. Si dia lettura dell'articolo 1.

CAROLEO, *Segretario*, legge:

« Le disposizioni di legge vigenti, relative al diritto a pensione di reversibilità a carico dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e alla misura della pensione stessa, si applicano dal 1° gennaio 1958 a favore dei superstiti del pensionato che abbia liquidato la pensione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1945 e la cui morte si verifichi dopo il 31 dicembre 1957, ed a favore dei superstiti contemplati nell'articolo seguente ».

PRESIDENTE. L'onorevole Erisia Gennai Tonietti ha proposto di sostituirlo con il seguente:

« Le disposizioni di legge vigenti relative al diritto di pensione di reversibilità a carico dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e alla misura della pensione stessa, si applicano dal 1° gennaio 1958 a favore dei superstiti di pensionati o di assicurati secondo le modalità stabilite nell'articolo seguente ».

La onorevole Erisia Gennai Tonietti ha facoltà di svolgere questo emendamento.

GENNAI TONIETTI ERISIA. Ho osservato che l'articolo 1 del disegno di legge che stiamo esaminando, nel determinare i nuovi diritti di reversibilità a favore dei superstiti e pensionati liquidati con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1945, precisa che i superstiti si potranno avvalere di tale diritto nel solo caso in cui il pensionato venga a morte dopo il 31 dicembre 1957.

Dall'esame letterale di questo articolo risulterebbe dunque che le vedove dei pensio-

nati i quali vengano a morte dopo il 31 dicembre 1957 avranno il trattamento di reversibilità, mentre le vedove di coloro che siano venuti a morte prima di tale data non avranno il trattamento stesso.

Detta esclusione appare tuttavia non assoluta, ed anzi contraddetta dai successivi articoli 2 e 3. L'articolo 2, infatti, nell'elencare i superstiti aventi diritto, fa esplicito cenno ai superstiti del pensionato che abbia liquidato la pensione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1945 e che sia deceduto anteriormente al 1° gennaio 1958. Con le stesse parole, dunque, pare si affermi il contrario di quanto affermato nell'articolo precedente. L'articolo 3, inoltre, al primo comma si preoccupa della liquidazione ai superstiti del pensionato la cui morte sia avvenuta nel corso dell'anno 1957 e successivamente.

Pongo perciò il quesito che sorge da questa apparente contraddizione: la legge intende escludere dalla reversibilità i superstiti dei pensionati deceduti prima del 31 dicembre 1957 ?

L'emendamento da me proposto all'articolo 1 ha l'evidente scopo di ottenere una chiarificazione, onde evitare il pericolo che una equivoca interpretazione della legge non consenta alle ormai vecchie vedove dei pensionati deceduti anteriormente al 31 dicembre 1957 di ottenere quel modesto assegno che il trattamento di reversibilità loro consentirebbe, con decorrenza, s'intende, dal 1° gennaio 1958.

Siamo in un'epoca di pressanti istanze da parte dell'opinione pubblica, istanze tradotte in ben quattro proposte di legge, affinché si garantisca con un provvedimento legislativo un trattamento di pensione a favore delle vecchie madri. È opportuno dunque che chiaramente si affermino i vantaggi che la legge in esame intende portare ad una vasta categoria di vedove di lavoratori, fino a ieri prive di qualsiasi pensione.

La prego perciò, onorevole ministro, di accogliere, se crede, il mio emendamento all'articolo 1; quanto meno chiedo che, con quella chiarezza che a mio modesto parere fa difetto nel disegno di legge di cui stiamo discutendo, si affermi il diritto alla reversibilità che la nuova legge riconoscerà ai superstiti del pensionato della previdenza sociale venuto a morte prima o anche dopo il 1° gennaio 1958, sia pure con le riserve stabilite dagli articoli 2 e 3.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento presentato all'articolo 1 ?

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 FEBBRAIO 1958

SABATINI, *Relatore*. Vorrei pregare la onorevole Gennai Tonietti di considerare che la preoccupazione da lei prospettata non è fondata. A me pare che il disegno di legge finisca per stabilire una data di decorrenza, a partire dalla quale la situazione delle pensioni di reversibilità sarà regolata in un certo modo, che è più favorevole di quello stabilito dalle precedenti disposizioni. Questa è appunto l'affermazione contenuta nell'articolo 1, il quale nella sua prima parte stabilisce una nuova norma legislativa diversa da quella precedente. Per i pensionati morti prima del 31 dicembre 1957, non è che i superstiti non fruiscono della reversibilità, giacché per essi provvedono gli altri articoli; essi hanno la pensione di reversibilità precisamente in virtù dell'articolo 2, sempre che non vi siano condizioni negative precisate dallo stesso articolo 2 e non vi siano condizioni di decadenza.

Penso pertanto che la onorevole Gennai Tonietti potrebbe essere soddisfatta di questo chiarimento.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sull'emendamento presentato all'articolo 1?

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Vorrei anch'io assicurare la onorevole Erisia Gennai Tonietti che, anche se il testo, come può darsi, non è perfetto, in realtà però non esiste alcuna contraddizione tra il disposto dell'articolo 1 e il disposto dell'articolo 2. La ripartizione tra l'articolo 1 e l'articolo 2 dei casi presi in esame è fondata su una esigenza semplice. I due casi sono: il superstite di pensionato deceduto dopo il 31 dicembre 1957 (articolo 1); il superstite di pensionato deceduto prima di quella data e il superstite di pensionato deceduto tra il 1940 e il 1945.

La distinzione nasce dalla ragione che per i primi si applicano senz'altro le norme attualmente in vigore, in quanto si tratta di casi verificatisi in data posteriore a quella cui si fanno risalire gli effetti dell'estensione della reversibilità, mentre per i secondi occorre valutare se queste condizioni sussistano, donde appunto le condizioni espresse ai punti a), b) e c). Comunque la distinzione delle due ipotesi non reca alcun danno ai pensionati.

Sono perciò, mi pare, giustificate le ragioni della distinzione e vorrei io pure rassicurare la onorevole Gennai Tonietti che nessun danno deriverà da questa distinzione ai superstiti degli assicurati e dei pensionati di cui ella si preoccupa.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Erisia Gennai Tonietti, insiste sul suo

emendamento dopo i chiarimenti della Commissione e del Governo?

GENNAI TONIETTI ERISIA. Dopo la chiarificazione adottata dall'onorevole relatore e dall'onorevole ministro, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1, di cui è stata data lettura.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

CAROLEO, *Segretario*, legge:

I superstiti dell'assicurato, deceduto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1940 ed il 1° gennaio 1945 e che al momento della morte era in possesso dei requisiti di assicurazione e di contribuzione per il diritto alla pensione di invalidità o di vecchiaia, ed i superstiti del pensionato, che abbia liquidato la pensione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1945 e che sia deceduto anteriormente al 1° gennaio 1958, hanno diritto alla pensione di reversibilità, con decorrenza dal 1° gennaio 1958, sempreché nei loro confronti:

a) al momento della morte dell'assicurato o del pensionato sussistessero le condizioni stabilite dall'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, nel testo originario, o in quello modificato dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, a seconda che la morte sia avvenuta, rispettivamente, prima del 1° gennaio 1952 o dopo il 31 dicembre 1951, e dall'articolo 2, commi primo e terzo, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39;

b) al momento della morte dell'assicurato o del pensionato non sussistessero le cause di esclusione dal diritto alla pensione di reversibilità previste dall'articolo 1 e dall'articolo 2, comma secondo, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39;

c) alla data di decorrenza della pensione di reversibilità non si sia verificato alcuno degli eventi che, a norma dell'articolo 3, lettere a), b) e c) del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39, determinano la cessazione del diritto alla pensione di reversibilità.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Albizzati, Scarpa, Maglietta, Berlinguer, Bettoli, Di Mauro e Tognoni hanno proposto, al primo comma, di sostituire le parole: « I superstiti dell'assicurato, deceduto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1940 ed il 1° gennaio 1945 », con le altre: « I superstiti dell'assicurato deceduto anteriormente al 1° gennaio 1945 ».

L'onorevole Albizzati ha facoltà di svolgere questo emendamento.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 FEBBRAIO 1958

ALBIZZATI. Il mio emendamento si riferisce alla condizione dei superstiti dell'assicurato, deceduto anteriormente al 1° gennaio 1940. A noi sembra inconcepibile e profondamente iniquo che costoro non debbano beneficiare della reversibilità e pertanto proponiamo la dizione: « i superstiti dell'assicurato deceduto anteriormente al 1° gennaio 1945 ».

Noi invitiamo il ministro e la Camera a voler accogliere questo nostro emendamento per una ragione di evidente giustizia. Ho udito il ministro affermare poc'anzi che egli si impegna ad esaminare il problema delle pensioni facoltative; ma, quale vecchio lavoratore pensionato e modesto rappresentante dei pensionati, desidero rilevare che anche nel 1948, nel corso della campagna elettorale, si parlò di vasta riforma e si disse che essa sarebbe stata sottoposta alla nuova Camera; che sarebbe stata studiata e attuata. Però, passato il periodo elettorale, il problema della riforma previdenziale è rimasto negli archivi e quei pochi provvedimenti che sono stati presi sono stati tirati per il collo, perché si è sempre fatta presente la mancanza di mezzi che invece non esiste per altri problemi socialmente meno importanti! E così i pensionati della previdenza sociale si trovano ora in queste tristi condizioni. Sentirebbe, onorevole Sabatini, le benedizioni dei pensionati, se ella volesse venire con me ai loro comizi!...

SABATINI, *Relatore*. Non è esatto: io ci sono andato e non è stato così.

ALBIZZATI. E così pure dicasi delle assicurazioni facoltative per i vecchi lavoratori, i quali ricordano bene che le facoltative vennero istituite all'atto stesso della creazione della previdenza sociale, che era il coronamento di una lunga lotta che le classi lavoratrici italiane avevano, in diverse fasi, sostenuto per conquistare la pensione di vecchiaia.

Ebbene, quando si è trattato del problema delle facoltative, si disse: dobbiamo operare, affinché la pensione non rimanga più privilegio di determinate categorie, ma sia di tutti i cittadini italiani! Ma nel 1952, con la scoperta dell'onorevole Rubinacci, che esclude le facoltative dalle pensioni di vecchiaia, le facoltative hanno perso ogni valore, tanto più che anche i contributi per le facoltative sono molto aumentati.

E vi è un altro problema, che intendo segnalare alla Camera: l'assemblea regionale siciliana ha approvato la misura di 3.500 lire in favore dei vecchi senza pensione, vecchi

che alla patria hanno sempre dato e che oggi, per circostanze diverse, ad essi non imputabili, sono privi di qualunque assistenza. Ebbene, anche su questo problema richiamo l'attenzione del Governo, affinché esso non rimanga uno dei tanti problemi di interminabile studio, ma venga risolto secondo i principi della Costituzione e dell'umanità. (*Applausi a sinistra*).

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento presentato all'articolo 2?

SABATINI, *Relatore*. Pregherei l'onorevole Albizzati di voler tener presente che il ministro, accettando l'ordine del giorno Zanibelli, si è impegnato di esaminare la situazione una volta che sia approvata questa legge. Mi parrebbe dunque opportuno, per non ricorrere ad una modifica di questa legge, accettare la soluzione che è scaturita dalla risposta che l'onorevole ministro ha dato.

Prego pertanto l'onorevole Albizzati di non volere insistere per la votazione, perché altrimenti dovrei dichiararmi contrario al suo emendamento, dato che abbiamo stabilito di voler mantenere il testo del Senato.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sull'emendamento presentato all'articolo 2?

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Vorrei innanzitutto fare una osservazione: non so se, avendo io accettato un ordine del giorno, debba poi pronunciarmi anche sull'emendamento.

PRESIDENTE. Ella aveva già posto il problema, onorevole ministro, ma un ordine del giorno non può precludere un emendamento.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Comunque, vorrei pregare l'onorevole Albizzati di non chiedere la votazione del suo emendamento, perché, in tal caso, sarei costretto a dichiararmi contrario all'emendamento stesso e, se la Camera lo respingesse, mi troverei domani vincolato da una deliberazione della Camera. Invece, se egli non insiste per la votazione, rimaniamo nella posizione prevista dall'ordine del giorno ed io resto più libero nel mio comportamento per cercare di venire incontro a queste esigenze. Ho già detto che la difficoltà è soltanto di ordine tecnico, dato che questi superstiti di assicurati deceduti anteriormente al 1940 nella legislazione passata non avevano nessun diritto ad alcun trattamento.

DI MAURO. Non è esatto.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 FEBBRAIO 1958

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. È invece esattissimo e non può essere confutato: costoro non avevano nessun diritto. Perciò le pratiche relative a queste pensioni si consideravano completamente chiuse e non avevano nessun riflesso nella sede centrale della previdenza sociale, perché non v'era nessuna prestazione da dare nei confronti di questi superstiti. Le pratiche rimaste presso le sedi provinciali, in talune province, a seguito degli avvenimenti bellici, sono andate praticamente sconvolte. Quindi, in dette province, le posizioni non sono facilmente ricostruibili. Né, d'altra parte, presso la sede centrale dell'I. N. P. S. esiste traccia, come, invece, esiste per tutte le altre posizioni che abbiamo contemplato, anche se erano posizioni che non davano pieno diritto di reversibilità.

Perciò vorrei pregare l'onorevole Albizzati di lasciare che studiamo insieme per vedere se è possibile superare queste difficoltà tecniche onde venire incontro a questa categoria, del resto limitata.

Non si fa una questione di ordine finanziario o di ordine rilevantissimo. Sono difficoltà di ordine tecnico. Ho accettato l'ordine del giorno e mi ripropongo di fare del mio meglio per venire incontro a questa categoria.

Pregherei, quindi, l'onorevole Albizzati di non insistere.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Albizzati, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ALBIZZATI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Albizzati, tendente, al primo comma, a sostituire le parole: « I superstiti dell'assicurato, deceduto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1940 ed il 1° gennaio 1945 », con le altre: « I superstiti dell'assicurato deceduto anteriormente al 1° gennaio 1945 ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2, di cui è stata data lettura.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli 3 e 4, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

CAROLEO, *Segretario*, legge:

ART. 3.

La pensione spettante a norma dei precedenti articoli ai superstiti del titolare di pensione diretta con decorrenza compresa fra il

1° gennaio 1940 e il 31° dicembre 1944 è dovuta dal primo giorno del tredicesimo mese successivo a quello della morte del pensionato, qualora la morte stessa sia avvenuta nel corso dell'anno 1957 o successivamente, ma prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Fermo il disposto del primo comma dell'articolo 13, *sub* articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, nel caso di morte dell'assicurato dopo il 31 dicembre 1957, i superstiti hanno titolo alla pensione quando sussistono al momento della morte stessa i requisiti di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 1, *sub* articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Il coniuge dell'assicurato che ha contratto matrimonio dopo compiuta l'età di 50 anni o dopo conseguita la pensione di invalidità e che al momento della morte possa far valere i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti nel precedente comma, può conseguire il diritto alla pensione di reversibilità anche quando sia trascorso tra la data del matrimonio e quella della morte dell'assicurato un tempo inferiore a quello richiesto dall'articolo 1 lettera c), del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39, ma non inferiore ad un anno.

(È approvato).

ART. 4.

La domanda di pensione da parte dei superstiti di assicurati o di pensionati di cui all'articolo 2 deve essere presentata, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 5.

CAROLEO, *Segretario*, legge:

Con effetto dal 1° gennaio 1958 la misura dei trattamenti minimi di pensione contemplati nell'articolo 10, secondo comma, lettere a), b) e c), della legge 4 aprile 1952, n. 218, è elevata, rispettivamente, a lire 96.000 annue, lire 72.000 annue e lire 72.000 annue per i titolari di pensione per i quali si verificano le seguenti condizioni:

a) il titolare della pensione non presta opera retribuita alle dipendenze di terzi, salvo il caso che trattasi di giornaliero agricolo iscritto negli elenchi anagrafici con qualifica di occasionale, sempre che non svolga lavoro autonomo o alle dipendenze di terzi in attività non agricole;

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 FEBBRAIO 1958

b) il titolare della pensione non fruisca di altre pensioni o prestazioni previdenziali, fatta eccezione per le sole pensioni di guerra, per un importo complessivo che, sommato con l'importo della pensione o delle pensioni corrisposte dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, superi le lire 240.000 annue, qualora trattisi di pensionato senza familiari a carico, o le lire 360.000 annue, qualora trattisi di pensionato con a carico il coniuge o uno o più figli per i quali sussistano le condizioni previste nell'articolo 13, *sub* 2, della legge sopraindicata;

c) il diritto alla pensione risulti raggiunto per effetto dei soli periodi di contribuzione versati o accreditati come lavoratore subordinato assicurato a norma della legge 4 aprile 1952, n. 218 e delle leggi precedenti.

Il titolare della pensione, su richiesta dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, è tenuto a rilasciare, su apposito modulo predisposto dall'Istituto medesimo, una dichiarazione, sottoscritta sotto la propria personale responsabilità, dalla quale risultino il proprio stato di occupazione e la relativa retribuzione, le pensioni e le prestazioni previdenziali di cui fruisce, nonché le persone di famiglia viventi a proprio carico ed i loro redditi di qualsiasi natura. L'Istituto ha facoltà di subordinare la corresponsione della maggiorazione o la continuazione della stessa al controllo dei requisiti prescritti dal presente articolo.

Il titolare della pensione è, altresì, tenuto a denunciare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro trenta giorni dal suo verificarsi, qualsiasi variazione nello stato di occupazione, nella situazione di famiglia, nelle pensioni o prestazioni previdenziali, che comporti decadenza dal godimento della maggiorazione.

Il datore di lavoro che abbia alle proprie dipendenze pensionati fruanti della maggiorazione del trattamento minimo di cui al presente articolo ha l'obbligo, osservando le modalità di cui all'articolo 12, comma terzo, della legge 4 aprile 1952, n. 218, di detrarre dalla retribuzione del dipendente l'importo di detta maggiorazione corrisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e di versarlo all'Istituto stesso.

A carico di chiunque faccia dichiarazioni false o compia altri atti fraudolenti, al fine di procurare indebitamente a sé o ad altri il godimento della maggiorazione prevista nel presente articolo, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 23, quarto comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Santi, Novella, Maglietta, Bettoli, Pessi, Venegoni, Scarpa e Albizzati, hanno proposto di sostituirlo con il seguente:]

« Con effetto dal 1° gennaio 1958 la misura dei trattamenti minimi di pensione contemplati nell'articolo 10, secondo comma, lettere a), b) e c) della legge 4 aprile 1952, n. 218, è elevata a lire 120.000 annue.

Il trattamento minimo non si applica a coloro che percepiscono già pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e dei fondi e trattamenti sostitutivi dell'assicurazione stessa qualora per effetto del cumulo il pensionato fruisca di un bilancio mensile superiore al minimo garantito e comunque superi le 240.000 lire annue, qualora trattisi di pensionati senza familiari a carico, e le 360.000 lire annue qualora trattisi di pensionato con a carico il coniuge o uno o più figli per i quali sussistono le condizioni previste nell'articolo 13, n. 2, della legge sopraindicata.

Nel caso in cui, nonostante il cumulo, non si raggiunga il minimo, la pensione dell'assicurazione obbligatoria è integrata sino a raggiungere un trattamento complessivo pari al minimo previsto ».

L'onorevole Santi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

SANTI. Nell'intervento di questa mattina in sede di discussione generale ho indicato le ragioni che sono alla base del nostro emendamento, che si riferisce ad uno dei punti più interessanti della legge che stiamo discutendo. L'emendamento si propone di raggiungere due scopi: 1°) unificare ed elevare i minimi di pensione a lire 10 mila mensili; 2°) abrogare tutte le limitazioni volute dal Governo per fruire dei minimi nuovi previsti dalla legge.

La unificazione si giustifica, secondo noi, per il fatto che non è il caso di stabilire delle discriminazioni, in rapporto all'età o al carattere della pensione, su dei minimi così bassi. Se noi approvassimo l'articolo 5 come è proposto, creeremmo in realtà ben 4 classi di minimi, e cioè a 6 mila, a 8 mila, a 3.500 e a 5 mila, queste due ultime cifre pur aumentate del 22 per cento.

In proposito, devo fare una osservazione. Dal 1° gennaio 1952 al 31 dicembre 1957, il costo della vita è aumentato del 21 per cento. La rivalutazione del coefficiente da 45 a 55 volte corrisponde al 22 per cento. Il che significa che per talune pensioni non vi sarà nessun aumento, in quanto si tratterà sempli-

cemente di ripristinare il potere di acquisto che le pensioni avevano nel 1952.

Ecco perché noi chiediamo il raggiungimento del minimo di 10 mila lire per tutti. Se il nostro emendamento non sarà accolto, la grande maggioranza dei pensionati della previdenza sociale, che si trova al di sotto delle 10 mila lire, non risentirà che un beneficio minimo e resterà agli attuali livelli veramente insostenibili.

Per quanto riguarda le limitazioni al godimento dei nuovi minimi, ho già detto stamane le ragioni per le quali pensiamo che esse non abbiano nessuna valida giustificazione. La posizione dei lavoratori che percepiscono i minimi di pensione può variare in tempo relativamente breve. Per esempio, per i giornalieri di campagna non aventi la qualifica di occasionale, il trattamento pensionistico varierebbe a seconda che l'interessato sia o no alle dipendenze di terzi, con tutte le complicazioni di ordine amministrativo e le difficoltà di controllo e di denuncia che ho già illustrato e che, del resto, è facile immaginare.

Noi siamo per la abrogazione delle esclusioni, perché non si deve tener conto dei trattamenti previdenziali che non sono a carico della assicurazione obbligatoria e non si vuole dare valore ai periodi di contribuzioni assicurative in conseguenza di malattie, infortuni, disoccupazione, servizio militare o altro; cioè si vuol tener conto soltanto dei requisiti minimi per il diritto alle pensione conseguito in base a periodi di occupazione effettiva da parte del lavoratore, svuotando così in gran parte il contenuto sociale degli accreditamenti di cui ho parlato. Ma la ragione più valida, la ragione fondamentale è che il lavoratore pensionato che accede ad una nuova occupazione lo fa perché assillato dal bisogno che è determinato dall'assoluta insufficienza della pensione. Escludere dai minimi lavoratori che si trovano in determinate condizioni significa, a mio avviso, non tener conto delle loro particolari condizioni di difficoltà.

Noi insistiamo per la votazione del nostro emendamento e confidiamo che almeno sulla prima parte di esso, cioè sulla parte che stabilisce il minimo a lire diecimila mensili, si possa realizzare la convergenza di tutti i settori della Camera. È il minimo che noi possiamo fare per i vecchi lavoratori italiani. Negare questo minimo, significa, a mio avviso, compiere un atto di ingiustizia e di ingratitudine. (*Applausi a sinistra*).

PRESIDENTE. Gli onorevoli Roberti, Marino, Almirante, Angioy, Latanza, Sponziello, Gray, Madia, De Totto, Formichella,

Calabrò, Giuseppe Basile e Delcroix, propongono di sostituire l'articolo 5 con il seguente:

« Con effetto dal 1° gennaio 1958 la misura dei trattamenti minimi di pensione contemplati nell'articolo 10, secondo comma, lettere a), b) e c) della legge 4 aprile 1952, n. 218, è unificata ed elevata a lire 120.000 annue ».

L'onorevole Roberti ha facoltà di illustrare questo emendamento.

ROBERTI. L'ho già illustrato nel mio intervento in sede di discussione generale.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Di Mauro, Maglietta, Bettoli, Albizzati, Venegoni, Scarpa, Elena Gatti Caporaso, Cremaschi, Laura Diaz, Albarello, Berardi e Lizzadri hanno proposto di sostituire il primo comma con il seguente:

« Con effetto dal 1° gennaio 1958 la misura dei trattamenti minimi di pensione contemplati nell'articolo 10, secondo comma, lettere a), b) e c) della legge 4 aprile 1952, n. 218, sono elevati a lire 114.000 annue, lire 78.000 annue e lire 78.000 annue ».

L'onorevole Di Mauro ha facoltà di illustrare questo emendamento.

DI MAURO. Evidentemente noi puntiamo sull'emendamento Santi, che fissa il minimo delle pensioni in diecimila lire. Il mio emendamento, che è subordinato a quello dell'onorevole Santi, si propone di anticipare gli aumenti previsti dall'articolo 6 del testo che abbiamo in discussione e che dovrebbero decorrere dal 1° gennaio 1959. Noi chiediamo che decorrano dal 1° gennaio 1958.

Con il nostro emendamento si mantiene la differenza fra le due classi di pensione minima, cioè fra quella dei pensionati di età superiore ai sessantacinque anni e quella dei pensionati di età inferiore ai sessantacinque anni, delle pensioni di invalidità e di reversibilità. Pur mantenendo le differenze tra le due classi che l'emendamento Santi-Novella tende invece giustamente ad unificare, si portano gli aumenti sin dal bilancio 1958 a 9.500 lire per la prima classe di pensione e a lire 6.500 per la seconda classe.

Il Governo riconosce l'esigenza di questi trattamenti minimi, però ne rinvia l'accoglimento al 1° gennaio 1959. Ma se si riconosce questa esigenza, è doveroso accoglierla subito tanto più che i trattamenti minimi proposti sono modesti. La C. I. S. L. ha sostenuto le stesse nostre richieste fino a poco tempo fa. Vi è stata una decisione dell'esecutivo della C. I. S. L. subito dopo la presentazione

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 FEBBRAIO 1958

del progetto governativo; in quella deliberazione è stata ribadita la necessità di portare i trattamenti minimi a 9.500 e 6.500 lire mensili sin dal 1° gennaio 1958. Perché ora la C. I. S. L. abbandona quella posizione, dopo avere abbandonata la richiesta del minimo di 10.000 lire? Noi abbiamo sostenuto e continueremo a sostenere la richiesta del minimo delle 10.000 lire. Nel caso in cui la nostra richiesta dovesse essere respinta, ripiegheremo su questo nostro emendamento. Speriamo di non trovarci soli e ci auguriamo che i colleghi della C. I. S. L. non lascino solo a noi il compito di difendere le loro stesse posizioni.

ZANIBELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANIBELLI. Ho chiesto la parola per rinnovare al signor ministro la richiesta di un chiarimento sulla interpretazione esatta dell'articolo 5 nel quale, a mio parere, si incorre in una contraddizione. Sarebbe preferibile poter modificare la norma, ma, per le ragioni che ho già illustrato stamane, rinunzio a presentare un emendamento, ritenendo sufficiente un chiarimento del ministro.

Nell'articolo 5 è detto: « Con effetto dal 1° gennaio 1958 la misura dei trattamenti minimi di pensione... è elevata... per i titolari di pensione per i quali si verificano le seguenti condizioni:

a) Il titolare della pensione non presta opera retribuita alle dipendenze di terzi, salvo il caso che trattisi di giornaliero agricolo iscritto negli elenchi anagrafici con qualifica di occasionale, sempreché non svolga lavoro autonomo o alle dipendenze di terzi in attività non agricole ».

Con questo articolo si viene quindi a stabilire il principio che, contrariamente a quanto si verifica nella generalità dei casi, il lavoratore agricolo avventizio che compie fino a 150 giornate all'anno gode dell'aumento minimo di pensione.

Se non che, nel penultimo comma dello stesso articolo è detto:

« Il datore di lavoro che abbia alle proprie dipendenze pensionati fruanti della maggiorazione del trattamento minimo di cui al presente articolo ha l'obbligo, osservando le modalità di cui all'articolo 12, comma terzo, della legge 4 aprile 1952, n. 218, di detrarre dalla retribuzione del dipendente l'importo di detta maggiorazione corrisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e di versarlo all'istituto stesso ».

È evidente che fra le due norme vi è una contraddizione. Ma poiché è stata esplicita-

mente manifestata dal Governo la volontà di consentire ai lavoratori agricoli che abbiano non più di 150 giornate di occupazione all'anno la possibilità di godere di questa maggiorazione dei minimi, è altrettanto evidente che tale volontà dovrebbe essere confermata definitivamente, come norma interpretativa, da tradurre poi, a titolo di interpretazione dell'articolo, in sede di regolamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 5?

SABATINI, *Relatore*. Mi richiamo a quanto ho già affermato nella relazione orale e agli interventi successivi, per ribadire che non ritengo possibile accettare gli emendamenti proposti, ai quali mi dichiaro pertanto contrario.

Per quanto riguarda il chiarimento richiesto dall'onorevole Zanibelli, la sua interpretazione concorda con quella del relatore: io pure, infatti, ritengo che del beneficio previsto dalla legge debbano fruire anche i lavoratori occasionali che non prestino più di 150 giornate di lavoro all'anno.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 5?

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Mi limito ad esprimere un parere sul quesito posto dall'onorevole Zanibelli, in quanto sugli emendamenti presentati all'articolo 5 desidera fare una dichiarazione il Presidente del Consiglio dei ministri.

Non ho nessuna difficoltà ad assicurare l'onorevole Zanibelli che la interpretazione e la esecuzione che saranno date all'articolo sono quelle che egli ha esposto. Del resto, la norma alla quale egli si è riferito, pur se non è perfetta nella forma, a mio avviso non presenta una vera e propria contraddizione. In ogni modo, nell'applicazione della legge ci atterremo al criterio indicato dallo stesso onorevole Zanibelli.

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro del bilancio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro del bilancio*. Ho sentito il dovere, onorevoli deputati, di intervenire in questa discussione data l'importanza che essa riveste e in considerazione del fatto che, allorché si tratta di assumere posizioni incresciose, ma doverose, spetta a mio avviso al Presidente del Consiglio dei ministri di assumerle.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 FEBBRAIO 1958

Ho detto incresciose ma doverose, perché nessuno di voi vorrà pensare che in qualsiasi banco di quest'aula, sia in quelli degli onorevoli deputati, sia in quello del Governo, vi sia qualcuno non animato dal desiderio di fare tutto quanto è possibile nei riguardi dei vecchi lavoratori.

Onorevoli deputati, se non fossimo animati da questo desiderio, noi potremmo lasciar libero corso all'emendamento, il quale è claudicante della sua parte principale, e attendere che il signor Presidente della Repubblica, trovandosi di fronte ad una legge senza copertura (perché tale diventerebbe), la rimandasse con suo messaggio al Parlamento. Ma noi abbiamo il desiderio di poter quanto prima, e possibilmente dal 1° marzo, cominciare a far godere ai lavoratori i benefici di questa legge.

Perché ho detto nei limiti del possibile? Perché non possiamo dimenticare la situazione generale delle finanze dello Stato. Direi di più: non possiamo dimenticare anche una situazione particolare del nostro paese, il quale si trova ad avere una struttura demografica tale per cui notevole parte di esso non rientra nelle forze lavorative; e l'onere che devono sopportare le forze lavorative per quelle non lavorative è particolarmente notevole. Non sono solito affermare cosa di cui non sono sicuro, ma ritengo che noi siamo, sotto questo punto di vista, al primo posto fra tutti i paesi del mondo.

Vorrei anche che si osservasse che il carico dell'assistenza che doverosamente si esercita nel nostro paese, è in una misura percentuale (mi pare che l'abbia detto il relatore, comunque è stato detto) notevolmente alta, è fra le più alte che vi siano. Inoltre, desidererei che si tenesse presente che siamo in una situazione particolarmente delicata dell'economia e della finanza del nostro paese; particolarmente delicata per ragioni di carattere internazionale. Incombe perciò al Governo di compiere tutti gli sforzi affinché quell'equilibrio monetario che si è riusciti a mantenere in maniera che può sembrare persino miracolosa, non venga ad essere turbato; perché lasciare che questo turbamento si verifichi vorrebbe dire ingannare per primi coloro ai quali si intende provvedere con questa legge. (*Interruzioni a sinistra*). Desidero avvertire gli onorevoli interruttori che non ho udito le loro interruzioni e quindi non sono in grado di rispondere.

PRESIDENTE. È la cosa migliore: così si procede più speditamente.

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro del bilancio*. Ad ogni modo, per riguardo a lei, signor Presidente, se le udissi, non le ascolterei.

PRESIDENTE. La ringrazio.

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro del bilancio*. Desidero anche dichiarare che ritengo che debba essere riveduta la materia. Quando ciò accadrà, ritengo sia possibile introdurre quelle correzioni in ordine a certi limiti di età per il pensionamento che ci portino, come in altri paesi, a potere e a dover rivedere anche la posizione dei minimi di pensione; ma allo stato attuale ritengo non sia possibile fare niente di più.

Il Governo è unanime in questa affermazione. Quindi devo pregare la Camera di respingere entrambi gli emendamenti per i quali, oltre tutto, mancherebbe una ragione di procedibilità, quale la mancanza di copertura.

MAGLIETTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGLIETTA. Poiché abbiamo testé ascoltato dichiarazioni formali, esplicite, del Presidente del Consiglio, che io ritengo non corrispondano alla realtà, mi si consenta di fare qualche modesta osservazione, confermando la necessità che si voti l'emendamento da noi proposto.

L'onorevole Presidente del Consiglio ha presentato la questione, se ho ben capito, nei seguenti termini: ha parlato di una benevole comprensione nei riguardi dei pensionati, di questi vecchi lavoratori, i quali hanno acquisito, attraverso lunghi anni di lavoro, il diritto ad una vecchiaia tranquilla. A questo riguardo è bene precisare che non si tratta tanto di una concessione che viene fatta ai pensionati, quanto di un diritto che da anni stiamo rivendicando per incarico dei pensionati.

Quanto ho detto si collega esattamente con la seconda osservazione fatta dal Presidente del Consiglio, il quale ha affermato (si è trattato, diciamo così, di una piccola « tirata » fatta nell'imminenza di un voto) che il Presidente della Repubblica si troverebbe in imbarazzo di fronte alla votazione di una legge sprovvista di copertura.

Prima di tutto faccio osservare che noi siamo in grado, come Assemblea, come Parlamento, di stabilire la copertura negli articoli successivi. Sarebbe veramente strano che, nel momento in cui ci apprestiamo a votare un emendamento che contiene un onere finanziario, ci venga precluso il diritto di modificare un disegno di legge.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 FEBBRAIO 1958

Mi permetto di fare osservare una cosa che è ancor più importante. Voglio dire che non si ha il diritto di invocare preclusioni quando non si è adempiuto gli obblighi che la legge impone al Governo. Non è giusta, non è tollerabile una cosa di questo genere. Il Governo paghi i debiti che ha contratto a norma di una legge dello Stato, regolarmente votata dalle Camere, regolarmente pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale*, regolarmente compresa nel bilancio. Adempia questo suo obbligo: dopo vedremo se le richieste che facciamo per i pensionati rientrano o no in questo capitolo, già aperto da una legge esistente.

Occorre, signor Presidente — e mi scusi se lo dico con una certa veemenza — che si ristabilisca l'equilibrio, perché è molto comodo venirsi a presentare nelle vesti di benefattori dei pensionati, quando noi invece, tenendo conto dei diritti acquisiti, degli obblighi del Governo, delle mutate condizioni del costo della vita, veniamo proprio a rivendicare il diritto dei pensionati ad avere un aumento delle pensioni in una misura che tutti i settori della Camera hanno indicato in un minimo di 10 mila lire. I settori socialista e comunista lo hanno chiesto esplicitamente; lo stesso hanno fatto l'onorevole Macrelli per il partito repubblicano e l'onorevole Vigorelli per la socialdemocrazia; l'onorevole Roberti, per il suo gruppo, ha chiesto la stessa cosa; l'onorevole Zanibelli, in forma molto gentile, cercando di trovare una via d'uscita, sostanzialmente ha detto la stessa cosa.

Noi, che in questo momento siamo interpreti dei desideri dei pensionati italiani e della volontà unanime della Camera, chiediamo e ribadiamo la nostra volontà di vedere approvato questo emendamento, possibilmente in accordo fra tutti i settori della Camera. (*Applausi a sinistra*).

PRESIDENTE. Vorrei chiedere al presidente della Commissione finanze e tesoro se non ritiene di dover esprimere un parere dopo le osservazioni del Presidente del Consiglio. (*Commenti a sinistra*). Quando un emendamento comporta un aumento di spesa o una diminuzione di entrata, la Commissione finanze e tesoro dev'essere interpellata in merito.

BERLINGUER. Non si è mai fatto.

PRESIDENTE. Onorevole Berlinguer, il Presidente del Consiglio pone un problema di copertura finanziaria; il Presidente della Camera ha quindi il dovere di richiamare l'attenzione della Commissione finanze e tesoro, la quale ha il potere di chiedere il

rinvio al giorno successivo della discussione dell'emendamento. Che poi la Commissione finanze e tesoro non si avvalga di questa facoltà, è altra cosa.

BERLINGUER. È avvenuto altre volte che la Camera ha migliorato norme di disegni di legge che pure implicavano una maggior copertura, senza che ciò suscitasse osservazioni.

PRESIDENTE. Ma, come le ho detto, il Presidente del Consiglio ha posto un problema di copertura.

FERRERI, *Presidente della Commissione finanze e tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRERI, *Presidente della Commissione finanze e tesoro*. Se gli emendamenti che sono stati presentati aumentano l'onere finanziario della legge e sono del tutto sprovvisti di copertura, ritengo che la Commissione finanze e tesoro dovrebbe esaminarli immediatamente, per riferire poi all'Assemblea il proprio parere.

PAJETTA GIAN CARLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAJETTA GIAN CARLO. Credo (e il presidente della Commissione finanze e tesoro me lo insegna) che leggi di questo genere comportino ad ogni tratto, ad ogni momento, aumenti di onere. Ritengo che la Commissione finanze e tesoro abbia già esaminato queste questioni e neppure l'emendamento presentato le riesca così nuovo che non sia stato discusso, che non se ne sia tenuto conto nella discussione e nella relazione. Questa è la prima questione.

La seconda questione, signor Presidente, me lo permetta, riguarda la procedura che viene proposta. Noi non abbiamo nulla da eccepire che la Commissione finanze e tesoro esamini ancora l'emendamento che noi abbiamo proposto, ma quello che noi troviamo strano è che questo avvenga perché il Presidente del Consiglio ha mosso l'osservazione della copertura.

L'onorevole Zoli, che ha fatto una dichiarazione che sembrava in un certo senso anche un ricatto — mi perdoni — sulla questione del tempo, avrebbe una posizione molto chiara come Presidente del Consiglio: per fare il suo intervento egli fa uscire il dibattito dai binari tecnici e finanziari e lo porta su un terreno politico. La dichiarazione del Presidente del Consiglio non riguarda il fatto della copertura o meno o della minaccia che la legge ci ritorni con il messaggio presidenziale (per questo la sua profezia vale quella di un

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 FEBBRAIO 1958

modesto deputato che siede sui banchi dell'opposizione), quello che egli può fare e che noi non possiamo fare, quello che egli può fare, se intende spingere la sua posizione fino all'estremo, è di porre su questo emendamento la questione di fiducia. Allora, noi sapremo che il Governo vuole costringere la sua maggioranza ad identificare la sua politica con il «no» ai pensionati.

Questo è quello che egli può fare, ma non venire a dirci che cosa farà il Presidente della Repubblica, perché questo noi già lo sapevamo, e bene, in quanto era nelle possibilità quando appunto abbiamo proposto sia al Senato che sia Commissione alla Camera e riproposto qui nell'aula gli stessi emendamenti. Ci dica il Presidente del Consiglio se il Governo vuol restare o cadere sul «no» ai pensionati. La Camera voterà la fiducia o la sfiducia secondo quello che riterrà di fare. *(Vivi applausi a sinistra — Proteste al centro)*.

MAGLIETTA. Chiedo di parlare per un chiarimento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGLIETTA. Poiché si è parlato del 25 per cento che in base alla legge n. 218 lo Stato è obbligato a corrispondere (il 25 per cento è versato dal lavoratore, il 50 per cento dal datore di lavoro e il 25 per cento dallo Stato), affermo che il Governo non ha adempiuto che in minima parte quest'obbligo: esiste pertanto un congruo fondo. Allora, io mi domando: disporre di questo denaro, che per legge lo Stato è tenuto a dare, comporta un parere della Commissione finanze e tesoro? Lo domando perché resto stupito.

Seconda domanda: se noi decidessimo, per ipotesi, che l'aliquota a carico del datore di lavoro, invece di essere 1,60, 2 ecc., diventi 5, che c'entra la Commissione finanze e tesoro in tutto ciò? Non c'entra per niente.

PRESIDENTE. Onorevole Maglietta, l'articolo del regolamento al quale mi sono riferito è l'articolo 85, per la parte che riguarda gli articoli aggiuntivi o emendamenti che importino direttamente od indirettamente aumento di spesa o diminuzione di entrata.

In base al sesto comma di questo articolo, a me pare che l'onorevole Ferreri, presidente della Commissione finanze e tesoro, possa, se lo crede, convocare la Commissione per l'esame dell'emendamento; se il problema è stato a suo tempo eventualmente già esaminato, e l'onorevole Ferreri ritiene che la Commissione non abbia da modificare il suo parere, possiamo procedere.

Come vede, onorevole Maglietta, ho soltanto obbedito ad un elementare dovere regolamentare. Avendo il Presidente del Consiglio, che è anche ministro del bilancio, annunciato che, a suo avviso, manca la copertura in questo emendamento e che ciò potrebbe provocare anche un certo intervento, il Presidente della Camera aveva il dovere di richiamare l'Assemblea sull'opportunità di esaminare nella forma regolamentare la questione.

Ora, se l'onorevole Ferreri ritiene di poter esprimere anche in questo momento il suo parere, ove eventualmente la questione fosse già stata esaminata dalla Commissione in sede consultiva, lo può esprimere; se ritiene di convocare seduta stante la Commissione, mentre noi continuiamo l'esame degli altri articoli, può farlo; se crede sia necessario il rinvio a domani, può chiederlo.

Non prendo posizione sulla questione, ma richiamo semplicemente l'attenzione dell'Assemblea su una grave obiezione sollevata dal Presidente del Consiglio.

SANTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTI. Desidero richiamare un precedente del Senato. Al Senato il disegno di legge è stato presentato con altre dimensioni ed altre misure: prevedeva la rivalutazione a 50 volte anziché a 55; prevedeva altresì dei minimi diversi, salvo errore, da quelli che sono usciti dal voto del Senato. Non mi risulta che sia stato posto il problema della copertura...

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro del bilancio*. Sì.

SANTI. ... tanto è vero che la legge non ha modificato affatto i contributi previsti a carico del fondo adeguamento pensioni.

Comunque, è legittimo che la Camera sull'articolo relativo al finanziamento delle spese prenda le sue decisioni. Non capisco quindi la necessità dell'intervento della Commissione finanze e tesoro, e tanto meno capisco la spada di Damocle della sospensiva che cerca di far pendere sopra di noi il Presidente del Consiglio.

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro del bilancio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro del bilancio*. Vorrei anzitutto assicurare l'onorevole Santi, che allorquando furono modificate le misure delle pensioni dal Senato, il Governo doverosamente si preoccupò di trovare la copertura. Se l'onorevole Santi ha sott'occhio il testo originario e quello approvato dal Senato vedrà che a

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 FEBBRAIO 1958

proposito della copertura vi è stata una modificazione sostanziale con l'aumento, se non erro, da 11 a 18 miliardi per un semestre e da 26 a 36 miliardi per il semestre successivo. Quindi sotto questo punto di vista l'osservazione dell'onorevole Santi non è fondata.

DI MAURO. In precedenza aveva fatto queste stesse dichiarazioni.

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro del bilancio*. Non ho fatto nessuna di queste dichiarazioni. Se avesse sott'occhio gli atti parlamentari, vedrebbe che le dichiarazioni del Presidente del Consiglio sono state quelle che hanno consentito, su proposta del Governo, di elevare i minimi di pensione, perchè l'emendamento originariamente presentato al disegno di legge è stato un emendamento governativo. Quindi non ho fatto nessuna di queste dichiarazioni.

Vorrei poi rispondere all'onorevole Pajetta che non ho tentato nessun ricatto, ma ho semplicemente ritenuto mio dovere, nell'interesse di coloro a cui si intende provvedere, far presenti quelle che potrebbero essere le conseguenze del voto della Camera. Quanto poi al consiglio che l'onorevole Pajetta mi ha dato di porre la questione di fiducia, debbo dichiarare all'onorevole Pajetta e a quanti altri abbiano questo desiderio che il Governo non porrà mai questioni di fiducia. (*Commenti a sinistra*). Se vi è qualcuno il quale intenda fare una verifica, non ha che da provvedere nei modi previsti dalla Costituzione, presentando una mozione di sfiducia.

BERLINGUER. Lo faranno i pensionati!

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro del bilancio*. Onorevole Berlinguer, non mi nascondo che l'atteggiamento che il Governo prende in questo momento può essere sfruttato elettoralmente da altri partiti, ma ritengo doveroso per un Governo responsabile non avere di queste preoccupazioni quando è in giuoco un interesse superiore del paese. (*Applausi al centro*).

Quanto infine all'osservazione dell'onorevole Maglietta sull'esistenza del fondo, debbo riconoscere che esiste una partita pendente, che dovrà essere regolata appunto in sede di quella revisione generale del sistema che io mi auspico; devo altresì fare osservare all'onorevole Maglietta, però, che nei bilanci approvati dalla Camera e dal Senato, i quali soltanto sono i testi in base ai quali il Governo può eseguire dei pagamenti, sono stanziati le somme che sono state pagate. Potrà esistere un conto da liquidare e rivedere, ma oggi come oggi la situazione ai fini del pagamento è esclusivamente quella

che risulta dai bilanci aventi forza di legge per volontà del Parlamento.

BOTTONELLI. Sono derivanti da impegni di legge diversi.

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro del bilancio*. Non è esatto. Ho creduto di far questo per precisare le posizioni reciproche semplicemente per dovere, e ritengo di avere avuto il diritto di fare queste osservazioni. È verissimo che si può provvedere con emendamenti successivi; ma io, per quanto abbia diligentemente se pur rapidamente letto gli emendamenti, non ho costatato che coloro i quali si sono preoccupati di elevare i minimi si siano altrettanto preoccupati, come a mio avviso sarebbe stato necessario, di indicare la copertura.

PRESIDENTE. Ho appurato che questi emendamenti non furono presentati e sottoposti all'esame della Commissione finanze e tesoro, per cui la Commissione stessa non ha potuto fino a questo momento averne nozione per esprimere un parere.

CACCIATORE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CACCIATORE. A me sembra che non abbia importanza il fatto che gli emendamenti non siano stati sottoposti alla Commissione. Gli emendamenti, come ella mi insegna, si presentano almeno ventiquattr'ore prima della discussione in aula; e, allorché si tratta di un emendamento che apporta modifiche alla spesa prevista, ella deve trasmetterlo alla Commissione finanze e tesoro. Quindi, se ella non si è avvalso di questa facoltà, non se ne può avvalere, secondo me, oggi.

PRESIDENTE. Onorevole Cacciatore, questa norma regolamentare rientra fra quelle che si applicano solo quando sono invocate; e ciò per non appesantire eccessivamente la procedura.

FERRERI, *Presidente della Commissione finanze e tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRERI, *Presidente della Commissione finanze e tesoro*. Io non so se l'emendamento di cui si parla sia l'unico che comporti maggiore onere finanziario. Si potrebbe pertanto adottare questa linea di condotta: allorché arriveremo all'articolo 15, che è appunto quello della copertura, esaminare in quella sede il problema della eventuale convocazione della IV Commissione.

PRESIDENTE. Ella dunque si riserva di riproporre il problema della convocazione della Commissione finanze e tesoro in sede di articolo 15.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 FEBBRAIO 1958

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del primo comma dell'emendamento Santi all'articolo 5, al quale è conforme l'emendamento Roberti, secondo cui, sempre dal 1° gennaio 1958, la misura dei minimi contemplati nell'articolo 10, secondo comma della legge 4 aprile 1952, n. 218, è elevata a lire 120 mila annue.

Commissione e Governo hanno espresso parere contrario.

Su questo emendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Maghetta, Bettoli, Di Mauro, Berlinguer, Messinetti, Calasso, Ghidetti, Tognoni, Baltaro, Natta, Foghazza, Audisio, Gullo, Floreanini Gisella, Marchionni, Ravera Camilla, Francavilla, Silvestri, Pessi, Scotti Francesco e Curcio.

Indico la votazione segreta sull'emendamento Santi.

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
RAPELLI**

(Segue la votazione).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	448
Maggioranza	225
Voti favorevoli	215
Voti contrari	233

(La Camera non approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Agrimi	Andò
Albarello	Andreotti
Albizzati	Angelini Armando
Aldisio	Angelini Ludovico
Alessandrini	Angelino Paolo
Alicata	Angelucci Mario
Amadei	Angelucci Nicola
Amato	Antonozzi
Amatucci	Armosino
Amendola Giorgio	Audisio
Amendola Pietro	Bacelli
Amiconi	Badaloni Maria

Baglioni	Caiati
Baldassari	Calandrone Giacomo
Ballesi	Calandrone Pacifico
Baltaro	Calasso
Barberi Salvatore	Calvi
Barbieri Orazio	Camposarcuno
Bardini	Candelli
Baresi	Capalozza
Barontini	Capponi Bentivegna
Bartole	Carla
Basso	Cappugi
Bei Ciufoli Adele	Caprara
Beltrame	Carcatera
Bensi	Caroleo
Berardi Antonio	Caronia
Berlinguer	Cassiani
Berloffa	Castelli Edgardo
Bernardi Guido	Cavaliere Alberto
Bernardinetti	Cavallari Nerino
Bernieri	Cavallari Vincenzo
Berry	Cavallaro Nicola
Bersani	Cavalli
Berti	Cavazzini
Berzanti	Ceravolo
Bettiol Francesco	Cerreti
Giorgio	Cervellati
Bettiol Giuseppe	Cervone
Bettoli Mario	Chiarini
Biaggi	Cianca
Biagioni	Cibotto
Bianchi Chieco Maria	Cinciari Rodano Ma-
Bianco	ria Lisa
Biasutti	Clocchiatti
Bigi	Coggiola
Bigiandi	Colasanto
Bima	Colitto
Bogoni	Colleoni
Boidi	Cognatti
Boldrini	Colombo
Bolla	Compagnoni
Bonomelli	Concas
Bonomi	Concetti
Borellini Gina	Conci Elisabetta
Borsellino	Corbi
Bottonelli	Corona Achille
Bovetti	Corona Giacomo
Breganze	Cotellessa
Brodolini	Cottone
Bubbio	Cremaschi
Bucciarelli Ducci	Curcio
Bufardecì	Curti
Buffone	D'Ambrosio
Burato	Daniele
Buttè	Dante
Buzzelli	Dazzi
Buzzi	De Biagi
Cacciatore	De Capua
Caccuri	De Caro

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 FEBBRAIO 1958

De' Cocci	Galli	Longo	Negrari
Degli Occhi	Gallico Spano Nadia	Longoni	Nenni Giuliana
De Lauro Matera	Garlato	Lozza	Nenni Pietro
Anna	Gaspari	Lucchesi	Nicoletto
Del Bo	Gatti Caporaso Elena	Lucifredi	Noce Teresa
Delcroix	Gaudioso	Luzzatto	Novella
Delli Castelli Filomena	Gelmini	Macrelli	Ortona
Del Vescovo	Genna Tonietti Erisia	Madia	Pacati
De Martino Carmine	Geraci	Maglietta	Pagliuca
De Marzi Fernando	Geremia	Magno	Pajetta Gian Carlo
De Meo	Germani	Malagugini	Pajetta Giuliano
De Totto	Ghidetti	Mamera	Pasini
De Vita	Ghislandi	Mannironi	Pavan
Diaz Laura	Giacone	Mantovani	Pecoraro
Diecidue	Gianquinto	Manzini	Pedini
Di Filippo	Giglia	Marabini	Pella
Di Giacomo	Giolitti	Marangone Vittorio	Pelosi
Di Leo	Giraud	Marazza	Penazzato
Di Mauro	Gitti	Marchionni Zanchi	Perdonà
Di Nardo	Gomez D'Ayala	Renata	Perlingieri
Di Paolantonio	Gonella	Marconi	Pessi
Di Prisco	Gorini	Marengi	Petrilli
D'Onofrio	Gorreri	Marilli	Petrucci
Dosi	Gotelli Angela	Marotta	Piccioni
Driussi	Gozzi	Martinelli	Picciotto
Ducci	Grasso Nicolosi Anna	Martino Edoardo	Pieraccini
Durand de la Penne	Graziadei	Martoni	Pignatelli
Elkan	Graziosi	Martuscelli	Pignatone
Fabriani	Grezzi	Marzano	Pigni
Facchin	Grifone	Massola	Pino
Fadda	Grilli	Mastino Gesumino	Pintus
Failla	Grimaldi	Mastino del Rio	Pirastu
Faletra	Guadalupi	Mattarella	Pitzalis
Fanfani	Guariento	Maxia	Polano
Farinet	Guerrieri Emanuele	Mazza	Pollastrini Elettra
Farini	Guerrieri Filippo	Mazzali	Priore
Fassina	Guggenberg	Menotti	Pugliese
Ferrara Domenico	Gui	Merenda	Quarello
Ferrari Francesco	Gullo	Merizzi	Quintieri
Ferrario Celestino	Helper	Messinetti	Raffaelli
Ferreri Pietro	Ingrao	Mezza Maria Vittoria	Rapelli
Ferri	Invernizzi	Miceli	Ravera Camilla
Fina	Iotti Leonilde	Micheli	Reali
Fiorentino	Iozzelli	Minasi	Reposi
Floeanini Gisella	Jacometti	Momoli	Resta
Foderaro	Jacoponi	Montanari	Ricca
Fogliazza	Jervolino Angelo Raffaele	Montelatici	Riccio Stefano
Folchi	Jervolino Maria	Montini	Rigamonti
Fora Aldovino	Làconi	Moro	Riva
Foresi	La Rocca	Moscatelli	Roasio
Formichella	Lenoci	Murdaca	Roberti
Francavilla	Li Causi	Murgia	Romanato
Franceschini Francesco	Lizzadri	Musotto	Romita
Franzo	Lombardi Carlo	Napolitano Francesco	Ronza
Fumagalli	Lombardi Riccardo	Napolitano Giorgio	Rosati
Galati	Lombardi Ruggero	Natali Lorenzo	Roselli
	Lombardi Pietro	Natoli Aldo	Rossi Maria Maddalena
		Natta	

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 FEBBRAIO 1958

Rossi Paolo	Stucchi
Rubeo	Sullo
Rubinacci	Tambroni
Rumor	Targetti
Russo	Tarozzi
Sabatini	Taviani
Saccenti	Terranova
Sacchetti	Tesauro
Salizzoni	Titomanlio Vittoria
Sammartino	Togliatti
Sampietro Giovanni	Togni
Sampietro Umberto	Tognoni
Sangalli	Tolloy
Sansone	Tonetti
Santi	Tosato
Sanzo	Tosi
Saragat	Tozzi Condivi
Sartor	Trabucchi
Savio Emanuela	Treves
Scaglia Giovanni Battista	Troisi
Scalfaro	Truzzi
Scalia Vito	Turchi
Scappini	Turnaturi
Scarpa	Valandro Gigliola
Schiavetti	Valsecchi
Schiratti	Vecchietti
Schirò	Vedovato
Sciorilli Borrelli	Venegoni
Scoca	Veronesi
Scotti Francesco	Vetrone
Sedati	Viale
Segni	Vicentini
Semeraro Gabriele	Vigo
Sensi	Vigorelli
Silvestri	Villa
Sodano	Villani
Sorgi	Vischia
Spadola	Viviani Luciana
Spallone	Walter
Spataro	Zaccagnini
Stella	Zamponi
Storchi	Zanibelli
	Zerbi

Sono in congedo.

Aimi	Faletti
Bardanzellu	Franceschini Giorgio
Bontade Margherita	Musolino
Brusasca	Romano
Dal Canton Maria Pia	Scarascia
Delle Fave	Volpe
Ermini	

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Di Mauro:

« Dal 1° gennaio 1958 le misure dei trattamenti minimi di pensione contemplati nel-

l'articolo 10, secondo comma, lettere a), b) e c), della legge 4 aprile 1952, n. 218, sono elevate a lire 114 mila annue, lire 68 mila annue e 78 mila annue ».

MAGLIETTA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGLIETTA. A nome del mio gruppo, mi permetto di insistere per la votazione dello emendamento Di Mauro, che è un emendamento subordinato a quello che abbiamo votato in questo momento. Il contenuto sostanziale dell'emendamento è il seguente: mentre il disegno di legge prevede in due rate gli aumenti ai minimi di pensione, l'emendamento Di Mauro ed altri sottolinea la necessità invece di arrivare in un'unica soluzione alla conclusione. È lo stesso aumento previsto dal disegno di legge, però invece che in due soluzioni, in una unica soluzione.

La proposta ha una origine anche sindacale, perché proviene non solo da parte nostra, ma anche da parte della C. I. S. L.

Per queste ragioni, problemi di bilancio non ve ne sono, le cifre sono sostanzialmente le stesse di quelle previste dal disegno di legge, soltanto si dà ai pensionati la possibilità di realizzare con la prima rata un aumento più congruo e sostanziale di quello che è previsto dal disegno di legge.

Confidiamo, quindi, nel voto favorevole della Camera.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo è contrario all'emendamento Di Mauro, il quale comporterebbe un aumento sullo stanziamento di quest'anno per 27 miliardi. Quello che abbiamo respinto poco fa significava 60 e più miliardi, questo significa 27 miliardi. Quindi, le ragioni di copertura sono le identiche. È stato possibile ottenere per i pensionati un aumento più forte di 6.500 e 9.500 lire proprio scaglionando il miglioramento in due esercizi, secondo quanto è stato fatto, del resto felicemente, per gli invalidi di guerra, che hanno avuto anch'essi un aumento scaglionato negli anni. Se questo aumento dal 1959 si porta al 1958, bisogna trovare 27 miliardi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Di Mauro, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Dopo prova, controprova e votazione per divisione, è approvato*).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 FEBBRAIO 1958

Passiamo al secondo e al terzo comma dell'emendamento Santi all'articolo 5. Pregho l'onorevole Santi di voler dare qualche chiarimento in ordine alla collocazione di questo emendamento.

SANTI. I due commi, signor Presidente, sostituiscono le lettere a), b) e c) dell'articolo 5 del testo della Commissione. Naturalmente il primo comma dello stesso articolo finisce alla parola « annue ».

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. A parte il collocamento non ancora ben chiaro, la sostanza dell'emendamento non è accoglibile. Escludendo le limitazioni si avrebbe un ulteriore aggravio economico, senza copertura, di circa dieci miliardi, che ricadrebbero in parte sullo Stato e in parte sul fondo adeguamento pensioni.

MAGLIETTA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGLIETTA. Noi voteremo a favore dell'emendamento proposto dall'onorevole Santi. Qui, onorevole ministro, non si tratta di considerare l'onere, ma di esaminare una questione di principio. Se un lavoratore riceve da diverse fonti delle entrate, non si capisce con quale diritto noi lo priviamo di una parte delle sue entrate. Con il nostro emendamento, facciamo salvo il diritto purché si rientri entro certi limiti. Ritengo che il nostro emendamento non solo sia giuridicamente perfetto ma anche moralmente corretto, a differenza del testo governativo.

BUCCIARELLI DUCCI. Chiedo l'appello nominale.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta è appoggiata.

(È appoggiata).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione per appello nominale sui due commi dell'emendamento Santi ed altri, sostitutivi delle lettere a), b) e c) del testo della Commissione:

« Il trattamento minimo non si applica a coloro che percepiscono già pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e dei fondi e trattamenti sostitutivi dell'assicurazione stessa qualora per effetto del cumulo il pensionato fruisca di un bilancio mensile superiore al minimo garantito e comunque superiori di 240.000 lire annue, qualora trattisi di pen-

sionati senza familiari a carico, e le 360.000 lire annue qualora trattisi di pensionato con a carico il coniuge o uno o più figli per i quali sussistono le condizioni previste nell'articolo 13, n. 2, della legge sopraindicata.

Nel caso in cui, nonostante il cumulo, non si raggiunga il minimo, la pensione dell'assicurazione obbligatoria è integrata sino a raggiungere un trattamento complessivo pari al minimo previsto ».

Estraggo a sorte il nome del deputato dal quale comincerà la chiama.

(Segue il sorteggio).

Comincerà dall'onorevole Di Bella. Si faccia la chiama.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE RAPELLI

CAROLEO, *Segretario*, fa la chiama.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a procedere al computo dei voti.

(I deputati segretari procedono al computo dei voti).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	443
Maggioranza	222
Hanno risposto sì . . .	200
Hanno risposto no . . .	243

(La Camera non approva).

È così assorbito da questa votazione l'emendamento Roberti.

Hanno risposto sì:

Albarelo	Barbieri Orazio
Albizzati	Bardini
Alicata	Barontini
Amadei	Basso
Amendola Giorgio	Bei Ciufoli Adele
Amendola Pietro	Beltrame
Amiconi	Bensi
Andò	Berardi Antonio
Angelini Ludovico	Berlinguer
Angelino Paolo	Bernardi Guido
Angelucci Mario	Bernieri
Audisio	Berti
Baglioni	Bettiol Francesco
Baldassari	Giorgio
Baltaro	Bettoli Mario

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 FEBBRAIO 1958

L'articolo 6 è assorbito dalla precedente votazione sull'emendamento Di Mauro. Gradirei conoscere a questo riguardo il pensiero dell'onorevole ministro.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Concordo con la sua interpretazione, signor Presidente.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Grifone, Magnani, Gomez D'Ayala, Cacciatore, Cremaschi, Scarpa, Brodolini e Miceli hanno presentato il seguente articolo 6-bis:

« I trattamenti minimi di pensione di cui al primo comma dell'articolo 5 e le loro successive variazioni previste dall'articolo 6 della presente legge sono estesi ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri titolari di pensione in base alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047 ».

L'onorevole Grifone ha facoltà di illustrarlo.

GRIFONE. Le ragioni che ci hanno indotto a presentare questo articolo aggiuntivo sono estremamente chiare. Noi desideriamo che questa legge dica esplicitamente, senza dar luogo ad alcun equivoco, che l'aumento dei minimi di pensione che abbiamo testè approvato, deve intendersi esteso a tutti i contadini (mezzadri, coloni e coltivatori diretti) previsti dalla legge 26 ottobre 1957, n. 1047. La legge in parola contiene numerosi e chiari riferimenti alla legge fondamentale che regola l'erogazione delle pensioni: la legge 4 aprile 1952. Del resto, nello stesso titolo della legge sulle pensioni ai coltivatori diretti è chiaramente detto che con essa si intendeva estendere il regime previdenziale a tutti i contadini. Estendere il regime significa, evidentemente, estendere il regime esistente nel momento in cui il Parlamento votò quella estensione.

Del resto, negli articoli 11, 16 e 22 della legge 26 ottobre 1957 si fa chiaramente riferimento alla legge fondamentale che ho testè ricordato. Quindi, da un certo punto di vista, sembrerebbe ovvio e quasi inutile l'emendamento da noi proposto: infatti, non può esservi giustificazione alcuna per escludere un così gran numero di pensionati o di pensionabili dalle provvidenze già votate.

Se noi abbiamo tuttavia proposto questo emendamento, è perché temiamo che possa sorgere qualche equivoco. Per altro, lo stesso relatore onorevole Sabatini poco fa, interrompendo l'onorevole Presidente, ha accennato ad una preclusione che da parte della maggioranza della Commissione si vorrebbe opporre. Pertanto intendo senz'altro dire qualche cosa circa la improponibilità di questa

preclusione, riservandomi, evidentemente di ritornare sull'argomento quando la preclusione stessa sarà formulata.

Questa preclusione non avrebbe alcun fondamento, in quanto nel testo della legge non è affatto detto che l'aumento dei minimi dovrebbe essere riferito esclusivamente ai lavoratori delle campagne.

Ma, al di là della questione formale, vi è una questione sostanziale. Nessun argomento economico e sociale potrebbe legittimare la esclusione dei contadini da questi benefici. Se escludessimo i contadini dalle provvidenze previste dalla legge, noi restaureremmo quella disparità che esisteva prima che votassimo la legge relativa alla pensione ai coltivatori diretti. Votando la legge 26 ottobre 1957, noi abbiamo voluto, in sostanza, equiparare i contadini (coltivatori diretti, coloni, mezzadri) a tutti gli altri lavoratori, ai fini della previdenza e della pensione di invalidità e vecchiaia. Ora, se noi dovessimo decidere in senso contrario, verremmo a restaurare una sperequazione, cioè stabiliremmo un trattamento differenziale fra i lavoratori della campagna ed i lavoratori di altre categorie, sperequazione che non può essere giustificata da alcun punto di vista. Prevedo l'obiezione che potrebbe essere mossa e che sarà certamente mossa alla nostra proposta, e cioè l'obiezione riguardante la copertura dell'onere che potrebbe derivarne. Non voglio qui riaprire la discussione che ci ha impegnato poco fa. Evidentemente, il problema della copertura dovrà essere posto e sarà sollevato al momento opportuno. Ma, ripeto, non intendo riaprire la discussione che si è svolta a proposito dell'emendamento Di Mauro. Esaminando l'articolo 14 avizzeremo proposte precise per risolvere il problema della copertura. Comunque, il problema deve essere visto e verrà discusso come la Camera e la maggioranza ha fatto a proposito dell'emendamento Di Mauro. Per il momento noi siamo chiamati a decidere sulle estensioni dell'aumento dei minimi di pensione ai contadini. I colleghi, che eventualmente non fossero del nostro avviso, dovranno spiegarci le ragioni di questa grave esclusione.

Concludo invitando la maggioranza ed il Governo a prendere in seria considerazione questa richiesta che a noi sembra del tutto motivata da evidenti esigenze di giustizia e di equità. Se la maggioranza e il Governo respingeranno questo articolo aggiuntivo, si assumeranno una grave responsabilità e non potranno non provocare forti delusioni fra i contadini. Se questo emenda-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 FEBBRAIO 1958

mento sarà da voi respinto il giudizio dei contadini nei vostri confronti sarà estremamente severo. Mi auguro che le argomentazioni che potrebbero suggerire una preclusione, come quella a cui ha accennato l'onorevole Sabatini, siano respinte e che si possa entrare nel merito. Chiedo, comunque, che la Camera e il Governo si esprimano in modo chiaro nei confronti di questo nostro articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'articolo 6-bis Grifone?

SABATINI, *Relatore*. Desidero osservare che nell'articolo 5 che abbiamo votato vi è la lettera c) nella quale è detto: « il diritto alla pensione risulti raggiunto per effetto dei soli periodi di contribuzione versati o accreditati », ecc. Pertanto questa materia è già disciplinata.

Mi rendo conto che una parte dei contadini ha versato o accreditato i contributi, auspicando così il diritto all'aumento dei minimi ma se noi dovessimo far godere queste provvidenze anche a quelli che non hanno versato o accreditato le contribuzioni, finiremmo per metterci nelle condizioni di uscire fuori del sistema che invece è stato riaffermato dal ministro. Ritengo, perciò, che l'approvazione, testé avvenuta, della lettera c) dell'articolo 5 costituisca una preclusione nei confronti dell'articolo aggiuntivo 6-bis proposto dagli onorevoli Grifone ed altri.

PRESIDENTE. Il Governo?

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Devo dire che, a mio parere, è del tutto ovvia la questione di improponibilità: infatti, l'argomento che ha sollevato l'onorevole Grifone è totalmente estraneo a quello che noi stiamo discutendo. Noi stiamo esaminando un provvedimento che riguarda il trattamento di pensione ai lavoratori subordinati tanto è vero che la lettera c) dell'articolo 5, che l'onorevole Sabatini non ha letto integralmente, dispone: « il diritto alla pensione risulti raggiunto per effetto dei soli periodi di contribuzione versati o accreditati come lavoratore subordinato assicurato a norma della legge 4 aprile 1952, n. 218, e delle leggi precedenti ». Quindi, noi ci stiamo occupando dei lavoratori subordinati.

L'argomento del trattamento di pensione ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri o di altri lavoratori comunque non subordinati, — e sono tanti i lavoratori non subordinati — è perciò estraneo a questa legge: potrà eventualmente essere affrontato in altra sede.

Concludo affermando che l'articolo 6-bis Grifone non può essere votato perché estraneo

alla materia in discussione e perché in contraddizione con la lettera c) dell'articolo 5 già approvata dalla Camera.

PRESIDENTE. Il relatore ha eccepito nei confronti dell'articolo aggiuntivo Grifone una preclusione mentre l'onorevole ministro, oltre alla preclusione, ha sollevato anche una questione di inammissibilità, in quanto il disegno di legge in esame riguarda soltanto le pensioni dei lavoratori subordinati, mentre l'articolo aggiuntivo 6-bis Grifone si riferisce alle pensioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, lavoratori che non hanno carattere di lavoratori subordinati e che pertanto sono disciplinati da una diversa legge. In sostanza il ministro del lavoro si appella all'articolo 90 del regolamento della Camera, che dà la facoltà al Presidente di « negare l'accettazione e lo svolgimento di ordini del giorno, emendamenti, o articoli aggiuntivi che siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione ».

Il relatore, dal canto suo, ha osservato (ed in ciò il ministro ha concordato) che la Camera ha già approvato la lettera c) dell'articolo 5, e quindi ha già fissato il criterio cui si ispira questa legge, cioè la sua applicazione ai soli lavoratori subordinati e che siano stati assicurati a norma della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Ritengo pertanto improponibile, ai sensi dell'articolo 90 del regolamento, l'articolo aggiuntivo Grifone, avvertendo che se il proponente insisterà per la votazione, interpellerei la Camera su questa mia decisione.

GRIFONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRIFONE. Mi permetto di insistere, signor Presidente, perché il nostro articolo aggiuntivo ha carattere di deroga.

PRESIDENTE. Questo suo rilievo può valere nei confronti della preclusione sollevata dall'onorevole relatore.

Per quanto riguarda invece l'inammissibilità dell'articolo aggiuntivo perché estraneo all'oggetto della legge, mi pare che non si possa eccepire il carattere di deroga del suo emendamento, onorevole Grifone, perché la legge ha per oggetto soltanto le pensioni di invalidità e vecchiaia dei lavoratori subordinati assicurati a norma della legge del 1952.

GRIFONE. Debbo osservare che questa limitazione della sfera di applicazione della legge non è espressa in alcuna disposizione. Il titolo del disegno di legge reca: « Estensione del trattamento di reversibilità ed altre provvidenze in favore dei pensionati dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vec

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 FEBBRAIO 1958

chiaia ed i superstiti ». Ora, i coltivatori diretti, ai sensi della legge del 1957, sono stati assimilati a tutti gli altri pensionati. La legge del 1957, ripeto, fa riferimento più volte (articoli 11, 16 e successivi) alla legge del 1952. Nel titolo, nel testo della legge, nella relazione al Senato e nelle dichiarazioni del Governo non vi è stata alcuna esclusione. Il Governo non ha detto nulla che lasciasse pensare ad una limitazione di questo genere.

Insisto pertanto per la votazione del nostro articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la mia decisione di improponibilità dell'articolo aggiuntivo Grifone.

(È approvata).

Si dia lettura dell'articolo 7.

CAROLEO, *Segretario*, legge:

« Con decorrenza dal 1° gennaio 1958 il coefficiente di moltiplicazione delle pensioni base contemplate dall'articolo 9 della legge 4 aprile 1952, n. 218, nel testo modificato dalla legge 26 novembre 1955, n. 1125, è elevato a 55 volte.

A decorrere dal 1° gennaio 1958 la quota di riduzione del trattamento complessivo di pensione, per coloro che prestano la propria opera retribuita alle dipendenze di altri, contemplata dall'articolo 12, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, è elevata ad un terzo del trattamento stesso. È parimenti elevato ad un terzo della retribuzione il limite massimo fissato nel secondo comma dello stesso articolo per l'ammontare della trattenuta.

Qualora il trattamento da corrispondere ai titolari di pensioni liquidate con decorrenza anteriore alla data del 1° gennaio 1958 e occupati alla stessa data, risulti, tenuto conto della maggiorazione prevista dal primo comma e dell'aumento della trattenuta previsto nel secondo comma del presente articolo, inferiore a quello netto già in corso di godimento ai sensi degli articoli 9 e 12 della legge 4 aprile 1952, n. 218, è conservato il trattamento più favorevole fino alla cessazione del rapporto di lavoro in corso ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Novella, Santi, Di Mauro, Bettoli, Maglietta, Elena Gatti Caporaso e Berlinguer hanno proposto di sopprimere il secondo e il terzo comma.

Questo emendamento è stato già illustrato in sede di discussione generale.

Gli onorevoli Roberti, Marino, Almirante, Angioy, Latanza, Sponziello, Gray, Madia, De Totto, Formichella, Calabrò, Giuseppe

Basile e Delcroix hanno proposto di sopprimere il primo e il terzo comma.

Anche questo emendamento è stato già illustrato in sede di discussione generale.

Qual è il parere della Commissione?

SABATINI, *Relatore*. La Commissione è contraria a questi emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo?

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 7 nel testo della Commissione:

« Con decorrenza dal 1° gennaio 1958 il coefficiente di moltiplicazione delle pensioni base contemplato dall'articolo 9 della legge 4 aprile 1952, n. 218, nel testo modificato dalla legge 26 novembre 1955, n. 1125, è elevato a 55 volte ».

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma

« A decorrere dal 1° gennaio 1958 la quota di riduzione del trattamento complessivo di pensione, per coloro che prestano la propria opera retribuita alle dipendenze di altri, contemplata dall'articolo 12, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, è elevata ad un terzo del trattamento stesso. È parimenti elevato ad un terzo della retribuzione il limite massimo fissato nel secondo comma dello stesso articolo per l'ammontare della trattenuta ».

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo comma:

« Qualora il trattamento da corrispondere ai titolari di pensioni liquidate con decorrenza anteriore alla data del 1° gennaio 1958 e occupati alla stessa data, risulti, tenuto conto della maggiorazione prevista dal primo comma e dell'aumento della trattenuta previsto nel secondo comma del presente articolo, inferiore a quello netto già in corso di godimento ai sensi degli articoli 9 e 12 della legge 4 aprile 1952, n. 218, è conservato il trattamento più favorevole fino alla cessazione del rapporto di lavoro in corso ».

(È approvato)

L'articolo 7 è pertanto approvato nel testo della Commissione

Si dia lettura dell'articolo 8.

CAROLEO, *Segretario*, legge:

Ai titolari di pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, di cui al regio decreto-legge 4 otto-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 FEBBRAIO 1958

bre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, i quali abbiano prestato servizio militare nelle Forze armate dello Stato italiano e nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza nel periodo dal 10 giugno 1940 al 15 ottobre 1946, spetta un supplemento di pensione calcolato come se nel periodo del servizio militare medesimo fosse stato versato, nell'assicurazione predetta, un contributo settimanale corrispondente alla prima classe di retribuzione di cui alla tabella B, n. 1, allegata alla presente legge.

Il supplemento di pensione di cui al comma precedente è calcolato in ragione del 20 per cento dell'importo totale dei contributi figurativi corrispondenti al periodo di servizio militare ed è regolarmente integrato a norma dell'articolo 9 della citata legge 4 aprile 1952, n. 218, modificato dall'articolo 6 della presente legge. Detto supplemento viene assegnato prima di procedere alla eventuale maggiorazione per portare la pensione al trattamento minimo di cui all'articolo 10 della legge citata.

Il supplemento di cui al comma precedente deve essere considerato anche ai fini dell'articolo 3 della legge sopracitata.

Per coloro che, trovandosi in servizio militare da data anteriore all'8 maggio 1945, siano rientrati dalla prigionia in data posteriore al 15 ottobre 1946, è computato utile anche il periodo compreso tra quest'ultima data e quella del rimpatrio.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Roberti, Marino, Almirante, Angioy, Latanza, Sponziello, Gray, Madia, De Totto, Formichella, Calabrò, Giuseppe Basile e Delcroix hanno proposto di sostituire il primo comma con il seguente:

Ai titolari di pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, di cui al regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e successive modificazioni, i quali abbiano prestato servizio militare nelle forze armate dello Stato italiano e nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza nei periodi 1935-36; 1936-39, 1939 - 15 ottobre 1946, nonché nel periodo delle grandi operazioni coloniali per la riconquista della Libia, spetta un supplemento di pensione calcolato come se nei periodi di servizio militare medesimo fosse stato versato, nell'assicurazione predetta, un contributo settimanale o mensile uguale alla media di tutti i versamenti effettuati sino al momento della chiamata alle armi.

Questo emendamento è stato già illustrato in sede di discussione generale.

Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

SABATINI, Relatore. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

GUI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Poiché nessuno dei firmatari è presente, si intende che abbiano ritirato questo emendamento.

Pongo in votazione l'articolo 8, testé letto.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

CAROLEO, Segretario, legge:

I periodi di contribuzione figurativa indicati all'articolo precedente sono considerati utili anche ai fini del diritto alla pensione, nel caso di quegli assicurati che, anteriormente all'inizio del servizio militare, possano far valere almeno sei mesi di contribuzione effettiva nell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Roberti, Marino, Almirante, Angioy, Latanza, Sponziello, Gray, Madia, De Totto, Formichella, Calabrò, Giuseppe Basile e Delcroix hanno proposto di aggiungere il seguente comma:

I sei mesi di contribuzione predetti non vengono richiesti per quei lavoratori che, avendo prestato lavoro subordinato nel territorio nazionale, nei possedimenti italiani, e in paesi oltre confine, ed avendo diritto alla assicurazione obbligatoria I.N.P.S., non hanno avuto accreditati per effetti bellici gli importi della contribuzione. Tuttavia per usufruire della copertura assicurativa i lavoratori debbono dimostrare di aver prestata la loro opera con rapporto subordinato avente diritto alle assicurazioni sociali obbligatorie I.N.P.S.

Questo emendamento è stato già illustrato in sede di discussione generale.

Qual è il parere della Commissione?

SABATINI, Relatore. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

GUI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Poiché nessuno dei firmatari è presente, si intende che abbiano ritirato il loro emendamento.

Pongo in votazione l'articolo 9 testé letto.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 FEBBRAIO 1958

CAROLEO, *Segretario*, legge:

Agli effetti dell'articolo 7 della presente legge, sono considerati periodi di servizio militare anche quelli prestati in qualità di partigiano combattente, quelli prestati come militarizzati da dipendenti di Amministrazioni dello Stato o di Enti pubblici, quelli prestati dai vigili del fuoco richiamati in servizio continuativo per esigenze di guerra, quelli prestati nelle formazioni mobilitate della Unione nazionale protezione antiaerea, quelli prestati nella Croce rossa italiana, quelli prestati come agenti del soppresso corpo di polizia dell'Africa italiana, nonché i periodi di lavoro coatto o di cattività degli *ex* internati civili in Germania.

Sono considerati partigiani combattenti agli effetti della presente legge coloro che hanno ottenuto il relativo riconoscimento ai sensi delle vigenti disposizioni.

L'accertamento dei periodi di lavoro coatto o di cattività degli *ex* internati civili in Germania è effettuato dalla Commissione prevista all'articolo 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1956, n. 1317.

La Commissione di cui al precedente comma è integrata da un rappresentante designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Roberti, Marino, Almirante, Angioy, Latanza, Sponziello, Gray, Madia, De Totto, Formichella, Calabrò, Giuseppe Basile, Delcroix e Infantino hanno proposto di aggiungere, al primo comma, dopo le parole: « partigiano combattente », le altre: « di militari e militarizzati dipendenti dalla repubblica sociale italiana ». Questo emendamento è stato già illustrato.

Qual è il parere della Commissione ?

SABATINI, *Relatore*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Poiché nessuno dei firmatari è presente, si intende che abbiano ritirato il loro emendamento.

Pongo in votazione l'articolo 10, testè letto.

(È approvato).

Si dia lettura dei successivi tre articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò in votazione.

CAROLEO, *Segretario*, legge:

ART. 11.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 7 e 8 non si applicano:

a) a coloro che durante il periodo considerato dall'articolo 7 risultino comunque assicurati per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, limitatamente ai periodi di assicurazione;

b) a coloro che ottengono il riconoscimento di tutto o parte del servizio militare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 56, lettera a), n. 1, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, limitatamente ai periodi del riconoscimento medesimo;

c) a coloro che si trovarono in servizio militare come militari di carriera;

d) a coloro in favore dei quali il periodo di servizio militare venga riconosciuto utile ai fini di una pensione o altro trattamento di quiescenza a carico dello Stato o di altri Enti pubblici ovvero ai fini di altri trattamenti di previdenza che hanno determinato la esclusione dall'obbligo dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti.

Le esclusioni e limitazioni disposte nel precedente comma si applicano anche agli effetti del riconoscimento dei periodi di servizio militare prestato dal 25 maggio 1915 al 1° luglio 1920, previsto dall'articolo 136 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

(È approvato).

ART. 12.

A decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla fine del mese nel quale entra in vigore la presente legge, le tabelle A e B/1 dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie, allegata alla legge 4 aprile 1952, n. 218, sono sostituite dalle tabelle A e B/1 allegata alla presente legge.

Ai soli effetti dei versamenti di contributi volontari nelle assicurazioni obbligatorie per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi è considerata classe massima di contribuzione la classe 13^a delle tabelle di cui al precedente comma.

La riduzione prevista dall'articolo 11 della legge 4 aprile 1952, n. 218, si applica soltanto alle pensioni di ammontare superiore alle lire 360.000 annue e nei limiti della eccedenza rispetto a tale importo.

(È approvato).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 FEBBRAIO 1958

ART. 13.

A partire dal 1° gennaio 1958 il contributo dovuto dai pensionati della Previdenza sociale a favore dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361, ratificato, con modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1953, n. 29 è elevato a lire 20 mensili, ed è dovuto anche sull'importo della 13ª mensilità.

Il contributo di cui al comma precedente è, inoltre, posto a carico:

a) dei titolari di pensioni liquidate dalle gestioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale diverse dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

b) dei titolari di pensioni liquidate dai fondi o gestioni di previdenza sostitutivi dell'assicurazione obbligatoria, e non gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

A partire dall'anno 1958 il contributo annuo stabilito a favore dell'Opera nazionale pensionati d'Italia ed a carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, dall'articolo 36, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, è dovuto nella misura del 0,25 per cento dei contributi riscossi dal Fondo medesimo in ciascun anno.

Il contributo di cui al comma precedente è dovuto anche dai fondi o gestioni diversi dall'assicurazione generale obbligatoria, indicati nel secondo comma del presente articolo sotto le lettere a) e b).

Per l'anno 1958 è concesso all'Opera nazionale pensionati d'Italia, a carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, un contributo straordinario di lire 500 milioni per la istituzione di nuove case di riposo.

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 14.

CAROLEO, *Segretario*, legge:

« Alle erogazioni previste dalla presente legge si provvede mediante il Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, fatta eccezione per le sole quote di pensione base derivanti dal riconoscimento dei periodi di servizio militare prestato durante la seconda guerra mondiale, alla erogazione delle quali si provvede mediante l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti.

L'onere derivante all'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i su-

perstiti dalle disposizioni contenute negli articoli 8, 9, 10 e 11 è posto, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1958-59, a carico dello Stato, il quale concorre, altresì, a far tempo dallo stesso esercizio, con la somma annua di lire 36 miliardi, all'onere derivante dalla maggiorazione dei trattamenti minimi di pensione prevista dal precedente articolo 5, anche per la parte relativa alle nuove pensioni di reversibilità liquidate a norma degli articoli 1, 2 e 3, comprensiva degli oneri relativi all'applicazione della presente legge ai lavoratori dello spettacolo.

È concessa all'Istituto nazionale della previdenza sociale la somma di lire 18 miliardi da destinarsi dal medesimo all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, per gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge nel periodo 1° gennaio-30 giugno 1958.

A partire dal primo periodo di paga successivo a quello in corso al 31 dicembre 1957 è dovuto per un biennio un contributo straordinario al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, nella misura del 2,40 per cento della retribuzione lorda imponibile ai sensi degli articoli 15 e 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218. Il contributo straordinario è per l'1,60 per cento a carico dei datori di lavoro e per lo 0,80 per cento a carico dei lavoratori.

Per i lavoratori agricoli non aventi qualifica impiegatizia il contributo di cui al comma precedente è applicato a partire dal 1° gennaio 1958 con le modalità previste dal quinto comma dell'articolo 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Il limite minimo di retribuzione giornaliera previsto dall'articolo 18, comma terzo, della legge 4 aprile 1952, n. 218, ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, è elevato a lire 500 ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Venegoni, Lizzadri, Bettoli, Maglietta, Scarpa, Albarello, Teresa Noce, Berardi, Laura Diaz, Novella e Santi hanno proposto al quarto comma di sostituire l'ultimo periodo con il seguente: « Il contributo straordinario è interamente a carico dei datori di lavoro ».

L'onorevole Venegoni ha facoltà di svolgere questo emendamento.

VENEGONI. Mentre i salari medi dei lavoratori italiani non hanno ancora raggiunto la metà della somma prevista dall'Istituto di statistica come indispensabile per sosten-

tare la vita di una famiglia media di lavoratori italiani, con questa legge si propone una detrazione dello 0,80 per cento dal salario di tutti i lavoratori dipendenti.

È in corso in tutto il paese un grande movimento di lavoratori per conquistare una retribuzione migliore e questo movimento urta contro la resistenza ostinata dei datori di lavoro che provoca notevoli agitazioni sindacali. Centinaia di migliaia di lavoratori proprio in queste settimane sono impegnati in aspre lotte per conquistare un livello salariale meno insufficiente di quello attuale.

Ebbene, con il provvedimento in discussione si propone addirittura di ridurre il salario dei lavoratori italiani di 300 o 400 lire al mese in media. Noi riteniamo che questa proposta non sia accettabile e proponiamo, invece, che il contributo straordinario sia posto a carico dei datori di lavoro.

Del resto, l'orientamento di far gravare sui datori di lavoro tutti i contributi previdenziali è stato in Italia deciso fin dal 1947 e soltanto l'iniziativa dell'onorevole Fanfani, che ha impegnato i lavoratori italiani a versare un contributo obbligatorio per finanziare il piano I. N. A -Casa, ha modificato la situazione creata nel 1947. Successivamente il disegno di legge sulle pensioni, presentato dal ministro del tempo Rubinacci nel 1952, ha di nuovo introdotto una sensibile trattenuta a carico dei lavoratori dipendenti.

Noi domandiamo che questa trattenuta non sia aumentata, perché riteniamo che essa, nelle condizioni attuali, non sia sopportabile dai lavoratori italiani senza nuovi gravi sacrifici. Pertanto chiediamo che il contributo straordinario sia posto interamente a carico dei datori di lavoro.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Magno, Lizzadri, Pessi, Bettoli, Maglietta, Albarello, Scarpa e Bufardecì hanno proposto all'ultimo comma di aggiungere, in fine, le parole: « fatta esclusione delle categorie per le quali si applicano salari medi convenzionali ai sensi dell'articolo 6 del regio decreto 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218 ».

L'onorevole Magno ha facoltà di svolgere questo emendamento.

MAGNO. Con l'ultimo comma dell'articolo 14 del disegno di legge in esame si vuole elevare per tutti i settori e per tutte le categorie il minimo di retribuzione giornaliera, valevole ai fini del computo dei contributi di previdenza ed assistenza, da 400 a 500 lire.

Se approvassimo tale comma nel testo già approvato dal Senato, arrecheremmo un danno notevole a numerosi lavoratori che, per la discontinuità della loro occupazione, nonché per la esiguità ed incertezza dei loro guadagni, meritano la considerazione della Camera. Questi lavoratori sono i facchini, i barocciari, i vetturini, i barcaioi, i pescatori e gli altri prestatori d'opera delle categorie cosiddette marginali.

Essi, non dipendendo da un datore di lavoro, pagano all'I. N. P. S., all'« Inam » ed all'« Inail » tanto i contributi a carico dei prestatori d'opera quanto quelli a carico delle aziende; i contributi stessi sono conteggiati sulla base di aliquote perfettamente eguali a quelli vigenti per tutto il settore industriale. Naturalmente, il carico contributivo che essi sopportano riduce notevolmente il valore delle loro retribuzioni.

Per queste ragioni, ma anche per la saltuarietà della loro occupazione e per il basso livello dei loro guadagni, i lavoratori suddetti hanno avuto sempre riconosciuto il diritto di conteggiare i contributi previdenziali ed assistenziali sulla base di particolari salari medi convenzionali, la cui misura è stata sempre sensibilmente inferiore a quella delle retribuzioni sulle quali le aziende di ogni settore sono tenute a calcolare i contributi per i propri dipendenti.

Pur avendo subito in questi ultimi anni aumenti sensibili e non sempre giustificati, tali salari medi partono oggi da un minimo di 400 lire giornaliere.

L'emendamento che ho presentato, insieme con altri colleghi, tende non a migliorare il trattamento dei lavoratori in questione, ma solo a lasciare immutato in 400 lire giornaliere il limite minimo del salario medio sul quale essi devono calcolare i vari contributi. Se tale emendamento venisse respinto, la nuova legge metterebbe l'Istituto nazionale della previdenza sociale di fronte all'obbligo tassativo di provvedere immediatamente a rivedere le convenzioni esistenti per elevare i salari medi finora in vigore, partendo da un minimo non più di 400, ma di 500 lire. Automaticamente, perciò, i contributi a carico dei lavoratori appartenenti a queste categorie subirebbero un aumento del 25 per cento.

Ma non basta. Certamente, a distanza di qualche settimana o di qualche mese al massimo, interverrebbero l'« Inam » e l'« Inail » per aumentare anche i salari medi attualmente vigenti rispettivamente per l'assicurazione contro le malattie e per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Perciò le con-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 FEBBRAIO 1958

seguenze sarebbero abbastanza gravi per tutti i lavoratori soggetti a salari medi convenzionali.

Il Governo e la Camera devono tenere presente che, anche accogliendo il nostro emendamento, e cioè lasciando il minimo salariale di 400 lire giornaliera, con l'entrata in vigore della presente legge, almeno per due anni i lavoratori in questione, per effetto del quarto comma dell'articolo 14 in esame, dovranno anche sopportare un nuovo onere rappresentato dal contributo straordinario del 2,40 per cento, che in ogni caso sarà interamente a carico dei lavoratori stessi.

D'altra parte non possiamo non considerare un aspetto molto importante e delicato della questione. Pochi giorni fa, precisamente il 31 gennaio scorso, l'XI Commissione della Camera, in sede legislativa, ha discusso ed approvato un nuovo disegno di legge per la previdenza e l'assistenza ai lavoratori della piccola pesca. Con voto unanime in tale provvedimento è stata inserita una norma che fissa in 400 lire, e non in 500, il salario medio per tutti i lavoratori italiani della piccola pesca. Quindi la Camera ha espresso pochi giorni fa il suo pensiero e ha preso una decisione in materia, anche se limitatamente al settore della pesca. Perciò respingere il nostro emendamento, onorevole ministro, significherebbe approvare oggi una norma diversa ed in aperto contrasto con quella approvata pochi giorni fa dalla Commissione lavoro della Camera. Non so, in tal caso, quale delle due norme abrogerebbe l'altra; credo che per i lavoratori della piccola pesca verrebbe fissato un salario medio di 400 o di 500 lire a seconda che sulla *Gazzetta ufficiale* venga pubblicata prima la legge approvata nell'XI Commissione o la legge che stiamo per approvare oggi, indipendentemente dalla volontà del Parlamento.

Onorevoli colleghi, in considerazione di tutto questo, e soprattutto per rendere giustizia ad una grande categoria di lavoratori particolarmente poveri e bisognosi, mi auguro che la Camera accoglierà il nostro emendamento. (*Applausi a sinistra*).

MAGLIETTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGLIETTA. Siamo in sede di esame dell'articolo 14, cioè dell'articolo che deve tradurre in termini monetari gli oneri derivanti dall'articolo 5 che noi abbiamo approvato. In sede di articolo 5 il presidente della Commissione finanze e tesoro aveva dichiarato che avrebbe fatto conoscere il suo pensiero su questa questione dopo la eventuale

approvazione dell'emendamento Di Mauro, ed eravamo rimasti intesi in questo senso.

Ora sono in grado di indicare in che modo si possono reperire i fondi per far fronte all'onere derivante dall'emendamento apporato all'articolo 5. E posso indicare la copertura con pochissime parole: basta predisporre una nota di variazione di bilancio per la somma corrispondente ai sei mesi di differenza in attuazione dell'obbligo disposto per il Governo dalla legge n. 218.

PRESIDENTE. Prego la Commissione di pronunciarsi sugli emendamenti presentati all'articolo 14 nonché sul problema della copertura delle maggiori spese conseguenti all'emendamento Di Mauro.

SABATINI, *Relatore*. Ritengo che questa questione possa essere esaminata indipendentemente, perché esiste un fondo di adeguamento delle pensioni ed il problema potrebbe anche sorgere in un secondo tempo. Mi pare che ormai questo provvedimento possa essere votato mantenendo il testo degli articoli 14 e successivi, salvo ad esaminare poi come autonomamente possa essere risolto questo problema, se cioè far capo ad ulteriori contributi sulla legge del 1952, o se attraverso un aumento degli oneri integrativi. Non entro nell'argomento; ritengo comunque si debba egualmente votare l'articolo 14, senza apportarvi emendamenti.

Mi consenta l'onorevole Venegoni di ripetere quello che ho già detto nella relazione orale e nella mia replica: qui ci troviamo di fronte ad un sistema che non va sconvolto, anche perché esso è stato elaborato d'accordo con le categorie interessate. Nel passato si addivenne ad un riparto di oneri, nella misura cioè di due terzi a carico dei datori di lavoro e di un terzo a carico dei lavoratori. Non possiamo in questa sede modificare un sistema che nel passato ha funzionato, perché diversamente instaureremmo un nuovo metodo sul conto del quale non si potrebbero formulare previsioni.

D'altronde, quel contributo che versano i lavoratori torna a loro stesso vantaggio, giacché domani saranno altri lavoratori che verseranno quel contributo a loro favore, quando essi godranno della pensione.

Sono poi contrario all'emendamento Magno, perché la retribuzione minima convenzionale di 500 lire giornaliera è ormai superata, ed anche notevolmente, pure dai cantieri di lavoro. (*Commenti a sinistra*). La convenzione dei pescatori è stata fatta d'altra parte in relazione alla circostanza che

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 FEBBRAIO 1958

essi non lavoravano continuativamente tutti i giorni dell'anno.

Sono pertanto contrario sia all'emendamento Venegoni sia a quello Magno.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo su questi emendamenti?

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Per le ragioni esposte dall'onorevole relatore il Governo è esso pure contrario sia all'emendamento Venegoni sia all'emendamento Magno.

Desidero soltanto aggiungere che all'articolo 14, dove si cita l'articolo 15, deve invece farsi riferimento all'articolo 18.

PRESIDENTE. D'accordo, onorevole ministro.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Per quanto riguarda poi la questione della copertura, questa non concerne soltanto l'articolo 14, ma anche l'articolo 15, perché quest'ultimo copre un semestre del 1958 e lo copre in proporzione alla spesa che per i minimi era stata preventivata nel disegno di legge.

L'articolo 14, invece, congegnato in previsione dell'onere per l'esercizio 1958-59, prevede per quell'esercizio 36 miliardi, i quali dovrebbero poi essere maggiorati di altri 27 miliardi, se si insiste su questa impostazione, e dovrebbero essere altresì maggiorati della metà di 27 miliardi di 18 miliardi dell'articolo 15 per poter arrivare alla copertura dell'onere. Queste sono le conseguenze finanziarie.

Ora, noi su questo punto attendiamo di conoscere quale copertura si propone. Chi ha escogitato l'aumento delle prestazioni è anche tenuto a prevedere l'aumento della copertura. Non è possibile concordare con il suggerimento dell'onorevole relatore, perché in questo modo verremmo a caricare sul fondo pensioni...

SABATINI, *Relatore*. Non ho detto questo.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Benissimo

Perciò il Governo attende di conoscere e di esaminare come possa reperirsi questa copertura.

SABATINI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SABATINI, *Relatore*. Desidero dare un chiarimento su quanto ho detto prima. Ho detto che ritengo si possa votare lo stesso la legge con questi articoli e con questi stanziamenti. Il problema della copertura aggiuntiva può, poi, essere esaminato a parte dalla Camera e dal Senato. Potremmo allora trovare il modo di avere una integra-

zione con una diversa disposizione. Pertanto, insisto perché stasera si voti tanto l'articolo 14 quanto l'articolo 15, salvo a vedere come si possa realizzare la copertura.

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro del bilancio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro del bilancio*. Credo che qui sia necessario chiarire come stanno le cose. Il relatore dice: votiamo la legge così come è, ma vi sono 27 miliardi di maggiore spesa in seguito alla decisione presa dalla Camera e noi lasceremo sospesa questa situazione.

Non è possibile dire: vedremo se dopo pagherà il fondo adeguamento pensioni. È necessario che diciamo ora chi deve pagare queste somme. Rimandare la soluzione del problema della copertura ad un successivo provvedimento significherebbe non coprire la spesa, lasciandola scoperta nella speranza di trovare una soluzione. Quindi, credo che la tesi del relatore debba essere respinta.

Quanto alla proposta Maglietta, devo dire che il suo è un singolare concetto della nota di variazione. La nota di variazione, anzitutto, dovrebbe essere presentata. Guai se si introducesse il sistema di coprire le spese con note di variazione di là da venire, specialmente poi quando il « di là da venire » ha dei termini obbligati!

Inoltre, la nota di variazione si compone di due partite: una partita di uscita e una partita di entrata. Ora, l'onorevole Maglietta come copre la partita di uscita? Con una partita di uscita. Egli in sostanza dice: lo Stato sborsi questi 27 miliardi pagando esso 27 miliardi. Questa non è una nota di variazione; è una variazione di altra natura, ma assolutamente non è una nota di variazione. Si potrebbe dire che è ...una variazione su una nota, ma non una nota di variazione. (*Si ride — Applausi al centro*).

Quindi, penso che sia necessario che vengano avanzati suggerimenti di diversa natura, suggerimenti che il Governo possa ponderare, perché non ha bisogno di ponderare il suggerimento dell'onorevole Maglietta per respingerlo. Occorrono suggerimenti concreti, dato che ormai la Camera ha assunto la responsabilità dell'aumento dell'onere, e che possano essere votati, in modo che la legge abbia un carattere di completezza e non di una legge che manchi della parte principale, cioè dell'indicazione di chi deve pagare.

PAJETTA GIAN CARLO. Il suo è un intervento pedagogico. (*Commenti al centro*).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 FEBBRAIO 1958

SABATINI, *Relatore*. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SABATINI, *Relatore*. Penso che l'articolo 14, se il Presidente del Consiglio è d'accordo, possa essere votato; il problema sorgerà relativamente all'articolo 15.

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro del bilancio*. D'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Venegoni, con il quale si propone di sostituire l'ultimo comma dell'articolo 14 con il seguente: « Il contributo straordinario è interamente a carico dei datori di lavoro », non accolto dalla Commissione né dal Governo.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Magno, diretto ad aggiungere in fine le parole: « fatta esclusione delle categorie per le quali si applicano salari medi convenzionali ai sensi dell'articolo 6 del regio decreto 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'articolo 2 della legge 1952, n. 218 », non accolto dalla Commissione né dal Governo.

(*Non è approvato*).

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Desidero formulare la riserva relativa alla copertura anche riguardo all'articolo 14.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Con questa riserva, pongo in votazione l'articolo 14 nel testo della Commissione, del quale è già stata data lettura.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 15.

CAROLEO, *Segretario*, legge:

All'onere di lire 18 miliardi di cui al precedente articolo si provvederà per lire 10 miliardi e 100 milioni con un'aliquota delle disponibilità nette recate dalla legge 12 agosto 1957, n. 733, e per lire 7 miliardi e 800 milioni e lire 100 milioni rispettivamente a carico dello stanziamento del capitolo n. 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e del capitolo n. 104 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario 1957-58.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

SABATINI, *Relatore*. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SABATINI, *Relatore*. Proponerei di votare ugualmente questo articolo, con la riserva (già espressa dal ministro Gui per l'articolo 14) relativamente al problema della copertura.

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro del bilancio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro del bilancio*. Credo sia mio dovere dichiarare che l'emendamento Di Mauro al primo comma dell'articolo 5, approvato dalla Camera, importa un onere di 27 miliardi per tutto l'anno, dato che decorre dal 1° gennaio 1958 anziché dal 1° gennaio 1959. Non ho altro da dire.

PIERACCINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERACCINI. Signor Presidente, ho sentito dire dal relatore poco fa che, non essendovi emendamenti, si potrebbe mettere in votazione l'articolo 15 nel testo attuale. Questo è impossibile, a mio avviso, perché la Camera ha espresso con molta chiarezza la sua volontà.

L'onorevole Sabatini sostiene che vi sono 1 mezzi per la copertura dell'onere. Propongo perciò che si riunisca immediatamente la Commissione finanze e tesoro, insieme con i ministri del lavoro e del tesoro, per risolvere questo problema. Non vi è alcuna possibilità di non trovare la copertura e di non risolvere il problema, perché la Camera ha espresso la sua volontà in modo preciso, votando l'articolo 5 con l'emendamento Di Mauro.

Il problema cui siamo dinanzi in questo momento non è di votare il testo attuale dell'articolo 15, se non vi è la copertura, ma di trovare questa copertura. Se non è possibile reperirla immediatamente, si riunisca la Commissione finanze e tesoro ed in quella sede si tenterà di risolvere la questione. Del resto, non è la prima volta che questo succede.

PRESIDENTE. Desidero fare rilevare che l'articolo 15 pone dei problemi che non spetta a me risolvere, ma che devo richiamare ancora una volta all'attenzione dell'Assemblea. L'articolo 15 dispone: « All'onere di 18 miliardi di cui al precedente articolo », ecc. L'onere risulta aumentato: pertanto non possiamo lasciare immutato il testo dell'articolo 15. Spetta ora all'Assemblea di decidere: la Presidenza della Camera non può che procedere al normale coordinamento.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 FEBBRAIO 1958

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Accolgo la proposta Pieraccini di deferire il problema alla IV Commissione perché esamini la questione della copertura. Possiamo anche accantonare l'articolo 15 e votare i successivi articoli che non riguardano il problema della copertura.

FERRERI, *Presidente della Commissione finanze e tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRERI, *Presidente della Commissione finanze e tesoro*. A parer mio, il problema relativo alla necessità di trovare la copertura per i maggiori oneri derivanti dall'approvazione dell'emendamento Di Mauro è un problema tanto evidente che non richiede ulteriori spiegazioni da parte mia.

L'onorevole Pieraccini ha proposto che si riunisca la Commissione finanze e tesoro, perché a suo avviso esisterebbero infiniti modi per reperire tale copertura, tanto più doverosa da trovarsi — ha precisato l'onorevole Pieraccini — in quanto la Camera ha già votato la spesa.

Ed allora, se queste concrete possibilità esistono, si riunisca pure la Commissione finanze e tesoro. Sono poi favorevole alla proposta dell'onorevole ministro del lavoro, e cioè di accantonare l'articolo 15 e di votare i successivi articoli. La Commissione finanze e tesoro si può riunire per iniziare anche in serata il suo lavoro (*Proteste al centro e a destra*) ed esaminare questo problema che io considero di non facile soluzione. Non appena ultimato il nostro esame, ne comunicheremo subito i risultati all'Assemblea.

BERLINGUER. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLINGUER. Mi permetto ricordare alla Camera che non è la prima volta che in questa Assemblea, come anche al Senato, vengono proposti e approvati miglioramenti a disegni di legge governativi, che importano una maggiore spesa; e il Governo si piegò sempre alla volontà del Parlamento senza le ribellioni di oggi. Proprio per i pensionati dell'I. N. P. S., quando al Senato venne approvato, con uno scarto minimo di voti, un emendamento a mia firma nella legge del 1952, sulla tredicesima mensilità, il quale importava un notevolissimo onere, il Governo, che era insorto nella seduta anti-meridiana, nel pomeriggio di quello stesso giorno dichiarò invece di aver trovato la copertura in ossequio alla deliberazione dell'Assemblea.

Ma desidero anche porre in evidenza una questione di procedura. Credo che la Camera,

nella ipotesi che la Commissione finanze e tesoro si riunisca per decidere sul punto in questione, debba ritenere conveniente procedere subito nell'esame degli articoli successivi che implicano pure un maggiore onere; in modo che, se taluno sarà approvato, la Commissione ne tenga conto.

CAPRARA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPRARA. Signor Presidente, al punto in cui siamo giunti bisogna dire che la Camera ha modificato la dizione dell'articolo 5 e, con il voto espresso, ha modificato la somma che deve essere erogata dallo Stato per coprire i nuovi oneri e la nuova decorrenza.

Ci troviamo quindi di fronte alla necessità di reperire una copertura per uno stanziamento che la Camera ha già votato esprimendo una volontà sulla quale non si può né si deve tornare indietro.

Si dice: la Commissione finanze e tesoro studierà domani il problema. In questo modo mi pare che i termini della questione vengano rovesciati. Sarà il Governo, domani, che dovrà presentarsi alla Commissione per comunicare il sistema di copertura da esso escogitato. È il Governo che deve formulare le sue proposte alla Commissione, in maniera che quest'ultima sia in grado di valutare e giudicare le proposte stesse. Sia ben chiaro, infatti, che ormai non è più possibile tornare indietro per vedere se si possa o meno applicare l'articolo 5. L'articolo 5 è stato approvato: l'unica via che rimane è quella di trovare ora la copertura e non di discutere se essa vada o non applicata. Non credo che noi possiamo accettare, quindi, questo rovesciamento della questione. L'onorevole Berlinguer ha citato testé un precedente molto chiaro.

Votiamo pure gli articoli 16 e 17, ma domani mattina il Governo dovrà presentare le proposte che rendano attuabile l'articolo 5. Su tale articolo, comunque, non si può in alcun modo tornare, né può più essere messo in discussione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ho sott'occhio l'articolo 81 della Costituzione e devo subito dire che il destinatario di questa norma è il Parlamento e non il Governo. L'articolo 81 della Costituzione, infatti, stabilisce che il Parlamento, nel votare una legge, ha il dovere di indicare la relativa copertura nella legge stessa. Ecco perché l'onorevole Presidente del Consiglio ha affermato che non si può rimanere in attesa

di una futura nota di variazione per provvedere alla copertura finanziaria.

Se è così, onorevole Caprara, non spetta evidentemente al Governo reperire i mezzi per far fronte all'articolo 5, ma spetta alla Camera. Naturalmente, se il Governo ha delle proposte da fare e se queste saranno tali da risolvere la questione, il gesto non potrà che essere apprezzato; ma, se il Governo non è in grado di trovare la copertura o non ritiene di farlo, non gli può essere imposto un diverso comportamento. Il Parlamento, nel votare la legge, ha pertanto il dovere di indicare anche la fonte di copertura.

Né vale, onorevole Berlinguer, citare dei precedenti casi in cui il Governo abbia indicato tale fonte. Mi auguro che ciò accada anche in questa occasione; ma, ripeto, il Governo non ha nessun obbligo di provvedervi.

Onorevoli colleghi, l'ultimo comma dell'articolo 81 della Carta costituzionale è di una eccezionale gravità. Naturalmente, non è pensabile che una questione tanto complessa possa essere risolta in questo scorcio di seduta ed a quest'ora, data anche la stanchezza della Camera, dopo tante ore di lavoro. Tuttavia mi chiedo se una Assemblea che ha votato una spesa e non trovi poi la copertura non abbia il dovere di rinunciare alla precedente deliberazione, per evitare, oltre tutto, che il rilievo sia mosso dal Capo dello Stato. Prima che altri organi, sia pure più autorevoli, intervengano a rivedere i difetti di costituzionalità di una legge votata dal Parlamento, spetta al Parlamento stesso di non incorrere in tali errori e, una volta che si accorga di averne commessi, rimediarsi tempestivamente.

SABATINI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SABATINI, *Relatore*. Concordo con l'onorevole ministro sulla opportunità di esaminare i restanti articoli della legge e le tabelle, rimettendo alla Commissione finanze e tesoro la questione della copertura. Credo di non essere stato in contraddizione con le affermazioni del Presidente del Consiglio quando ho proposto di votare la formulazione attuale dell'articolo 15, salvo a rimettere ugualmente la questione alla Commissione ed aggiungere successivamente un nuovo comma per la copertura del maggior onere.

Comunque, non sono contrario alla proposta di accantonare l'articolo 15 in attesa delle decisioni della IV Commissione permanente.

ROBERTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Desidero richiamare l'attenzione della Camera sulla gravità della situazione che si va determinando. Il nostro Presidente, quando sono stati proposti gli emendamenti all'articolo 5, ha sottolineato (io non credo per ragioni puramente regolamentari) la opportunità di esaminare il merito degli emendamenti medesimi ai fini della copertura. Devo altresì richiamare un mio accenno nell'intervento di oggi: ho detto che, di fronte ad alcuni emendamenti, ai quali non volevamo rinunciare *a priori*, bisognava trovare di comune accordo una soluzione che ci desse modo di accogliere le istanze migliorative della legge senza metterla in pericolo.

A me pare che qui si stia facendo da un po' di tempo uno strano giuoco a rimpiazzino e cioè che si stia manovrando per gettare sulla parte avversa la reponsabilità di voler fare naufragare l'intero provvedimento.

Parhamoci chiaro, onorevoli colleghi. Il Presidente del Consiglio, intervenendo a proposito degli emendamenti all'articolo 5, è stato esplicito. È noto che io non ho tenezze nei confronti del Governo e del Presidente del Consiglio in particolare (*Commenti*); ma devo dire che il Presidente del Consiglio, assumendo una posizione impopolare per sé e per il suo partito, ha parlato abbastanza chiaro a sé, al suo partito e alla Camera.

Oggi ci troviamo in questa situazione: si è votato, non vi è dubbio, un emendamento che sposta l'onere finanziario di questa legge; lo sposta notevolmente, perché, se è vero che l'onere è di 27 miliardi, si tratta di un onere rispettabile.

Il Presidente della Camera ci ha richiamati all'obbligo costituzionale che discende dall'articolo 81 della Costituzione. Ora, delle due l'una: o si riesce a trovare una soluzione che concili questi opposti (il maggior onere e la possibilità della copertura), o la legge si fa naufragare. È chiaro che senza l'indicazione di una copertura valida si costringe quanto meno l'altro ramo del Parlamento ad assumersi una responsabilità di ordine costituzionale per coprire una irregolarità di questo ramo del Parlamento. E io non so se il Senato si potrà assumere questa responsabilità. Comunque, sia ben chiaro che, agendo come si sta agendo da un po' di tempo in questa seduta, noi spingiamo consapevolmente la legge verso il naufragio.

Qui si lavora ancora una volta sulla pelle dei lavoratori e dei pensionati. Per quanto riguarda il mio gruppo, voglio dichiarare formalmente che bisogna fare tutto quanto è possibile affinché questa legge sia approvata

in questo scorcio di legislatura, e non, viceversa, stabilire dei presupposti per un processo di responsabilità, che si risolverebbe nella solita partita di tennis, perché gli uni la rigetterebbero sugli altri. (*Interruzione del deputato Pajetta Gian Carlo*). Io assumo sempre la responsabilità dei miei atti, onorevole Pajetta.

Propongo che sia sospesa la seduta, che la Commissione finanze e tesoro si riunisca e giunga, se è possibile, ad una soluzione; e, anche se si dovesse d'accordo fra i gruppi giungere ad una soluzione transattiva, con una copertura parziale, arrivare all'approvazione di questa copertura parziale, cercando di modificare, se necessario, la norma già approvata: credo che questa sarebbe la soluzione più valida. In tal modo si servirebbero gli interessi della nazione e delle categorie che qui rappresentiamo; non si servirebbero, invece, questi interessi facendo una legge suicida. Infatti, questa sarebbe una legge suicida, simile a quelle sentenze suicide che si facevano quando si voleva imporre una decisione che non era sentita dalla coscienza dei giudici. Si farebbe una legge suicida che non potrebbe probabilmente passare nell'altro ramo del Parlamento, che non potrebbe essere promulgata dal Capo dello Stato, che potrebbe essere dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale.

Mi pare che il problema costituzionale sia chiaro. Subentra inoltre la valutazione che si potrebbe fare di un Parlamento il quale, consapevolmente, dopo essere stato messo in guardia dal suo Presidente e dal Governo, viola, anzi lacera una norma costituzionale. Questa sarebbe una valutazione di ordine politico che in questo momento non mi riguarda, ma mi potrebbe riguardare in altra sede.

Quindi noi facciamo una formale proposta di sospensione della seduta. Invito il Presidente della Camera, se lo ritiene opportuno, a convocare i capigruppo per vedere se sia possibile giungere ad una soluzione. Se a questa soluzione concordata si potrà giungere, credo che noi renderemo un servizio alla categoria e alla nazione. Se invece a questa soluzione non si potrà pervenire, il Parlamento si esprimerà con voti successivi e ognuno si assumerà la responsabilità del voto che dà. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Ritengo che la Camera, accantonando l'articolo 15, possa procedere intanto all'esame dei restanti articoli della legge e delle tabelle. Successivamente si deciderà quando l'Assemblea tornerà ad

occuparsi della questione relativa alla copertura finanziaria di questa legge.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Si dia lettura dell'articolo 16.

CAROLEO, *Segretario*, legge:

Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 28, 29, 30, 31, 32, 40 — ultimo comma — e 42 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito con modificazioni nella legge 6 luglio 1939, n. 1272.

L'abrogazione dell'articolo 40, ultimo comma, ha effetto dal 1° gennaio 1958.

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, accertata la sussistenza dei requisiti voluti dal presente articolo nei confronti degli Enti od Aziende che hanno presentato, a suo tempo, ai sensi degli articoli 28 e 32 del decreto-legge predetto, domande di esonero che sono tuttora in esame, o che si trovano comunque in regime di sospensione del versamento dei contributi obbligatori all'I. N. P. S., provvederà alla concessione degli esoneri.

La disciplina dei Fondi e Casse aziendali, il cui mantenimento verrà autorizzato, dovrà in ogni caso, osservare i seguenti principi:

a) la Cassa o Fondo aziendale dovrà essere costituita come ente morale sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dovrà avere bilancio separato da quello dell'ente o azienda. L'ente o azienda è tuttavia solidalmente responsabile verso gli iscritti, i pensionati e i terzi, delle obbligazioni della Cassa o Fondo aziendale predetti;

b) l'ente morale sarà amministrato da un consiglio di amministrazione composto da rappresentanti del personale e dell'azienda, a norma dello statuto, nel quale i rappresentanti del personale non possono essere previsti in numero inferiore ai rappresentanti dell'azienda;

c) i Fondi o Casse aziendali debbono in ogni caso provvedere al conferimento di pensioni dirette e di reversibilità quantitativamente non inferiori a quelle garantite nei singoli casi dall'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e relativo Fondo di adeguamento. A tali fini, nel computo delle prestazioni dovute dal Fondo o Cassa aziendale non devono essere comprese le quote di pensione eventualmente derivanti dalla conversione in rendita delle indennità di anzianità spettanti all'iscritto;

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 FEBBRAIO 1958

d) per gli iscritti che lasciano il servizio senza aver conseguito il diritto alla pensione a carico del Fondo o Cassa aziendale, il Fondo o la Cassa predetti sono tenuti a versare all'I. N. P. S. la riserva matematica corrispondente alla quota di pensione adeguata che sarebbe derivata all'iscritto qualora per il periodo di iscrizione al Fondo o Cassa aziendale fosse stato assicurato obbligatoriamente per invalidità, vecchiaia e superstiti. Le tabelle per il calcolo delle riserve matematiche saranno approvate con decreto del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale da emanarsi entro il biennio di cui al terzo comma.

Le aziende od enti che hanno ottenuto l'esonero a norma delle disposizioni indicate nel primo comma o a norma delle disposizioni contenute nel terzo comma del presente articolo, sono tenute a versare — a titolo di concorso alla mutualità generale — al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza malattia ai pensionati, un contributo annuale pari al 10 per cento dei contributi dovuti al Fondo stesso dalle aziende non esonerate.

Deve essere fatta salva ai Fondi o Casse aziendali la facoltà di costituirsi in ogni momento come fondi integrativi dell'assicurazione obbligatoria, in modo da garantire agli iscritti un trattamento complessivo, tra pensione dell'assicurazione obbligatoria e pensione integrativa, almeno pari a quello in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli esoneri concessi restano validi fino a quando non vengano modificate le norme sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria. In caso di modifica le Casse o Fondi aziendali dovranno adeguare le prestazioni previste dai propri ordinamenti entro il termine che sarà fissato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà provveduto altresì a stabilire le modalità per la regolarizzazione delle iscrizioni all'assicurazione obbligatoria nei casi non esclusi ai sensi dei precedenti commi, avendo riguardo alle modificazioni intervenute nei sistemi tecnici e finanziari dai quali sono regolati l'assicurazione stessa, nonché i relativi fondi di integrazione e di adeguamento ed alle prestazioni erogate dai fondi o casse di previdenza aziendali nel periodo di sospensione dell'obbligo assicurativo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Di Mauro, Bettoli, Pessi, Elena Gatti Caporaso, Scarpa,

Albizzati, Adele Bei Ciufoli e Cavallotti hanno proposto di sopprimere, nel primo comma, il riferimento all'articolo 30 del decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.

DI MAURO. Ritiro l'emendamento, signor Presidente.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Roberti, Marino, Almirante, Angioy, Latanza, Sponzello, Gray, Madia, De Totto, Formichella, Calabrò, Giuseppe Basile e Delcroix hanno proposto di aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Per la preparazione delle norme di cui al presente articolo il Ministero del lavoro consulterà le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro ».

ROBERTI. Ritiro l'emendamento, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 16 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Gli onorevoli Pessi, Maglietta, Lizzadri, Tognoni, Berlinguer, Cremaschi, Nadia Gallico Spano e Albizzati hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo 16-bis:

« La pensione di invalidità spetta anche quando l'avente diritto presta opera alle dipendenze di terzi, in forza della legislazione speciale sulla assunzione obbligatoria dei mutilati e invalidi del lavoro, di guerra e per servizio.

L'indennità di disoccupazione e il sussidio straordinario sono dovuti anche al pensionato che abbia i requisiti assicurativi previsti dalle disposizioni vigenti.

Ogni disposizione in contrasto con quella del precedente articolo è abrogata ».

L'onorevole Pessi ha facoltà di illustrarlo.

PESSI. L'articolo aggiuntivo vuole correggere alcune ingiustizie determinate dal recente decreto del Presidente della Repubblica n. 818 del 26 aprile 1957, mediante il quale il Governo ha emanato disposizioni che risultano gravemente restrittive dei diritti previdenziali dei lavoratori italiani.

La legge 4 aprile 1952, n. 218, con la quale si delegava il Governo ha facoltà di emanare norme di attuazione e di coordinamento in materia di assicurazioni sociali, non concedeva tuttavia al Governo stesso la facoltà di porre nuove condizioni per l'esercizio dei diritti previdenziali dei lavoratori né per nuovi casi di prescrizione e decadenza. Fra le norme, invece, del citato decreto del Presidente della Repubblica, due soprat-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 FEBBRAIO 1958

tutto, secondo noi, vengono a menomare gravemente i diritti acquisiti dai lavoratori e richiedono una immediata e giusta riparazione. Infatti la prima norma prevede che al lavoratore inabile per causa di lavoro che goda, quindi, della pensione di invalidità e che venga avviato al lavoro per effetto della legge speciale sul collocamento obbligatorio, sia tenuta sospesa la pensione di invalidità per tutto il periodo di occupazione.

Ora, se questo lavoratore è riconosciuto inabile, egli ha acquisito tutti i diritti alla pensione di invalidità in base alle vigenti norme di legge. Difatti, perché il lavoratore venga riconosciuto inabile sono necessarie due condizioni: innanzitutto che abbia versato le contribuzioni sufficienti, secondo il disposto della legge; in secondo luogo che abbia perduto i due terzi della capacità lavorativa. I lavoratori che rientrano in questa situazione sono molti: si tratta di invalidi per causa di guerra, di lavoro, per malattia. La norma, quindi, interessa molti lavoratori.

La considerazione che noi facciamo è la seguente: se il lavoratore ha acquisito il diritto alla pensione di invalidità, in forza di quale principio si vuole sopprimere questo diritto? È lecito che il Governo abbia ad emanare disposizioni con le quali si viene ad annullare questo diritto?

È evidente che queste norme sono, prima di tutto, illegittime. Né vale sostenere — come ha fatto stamane il relatore — che il pensionato che lavora non deve avere alcuna pensione. La norma emanata dal Governo priva il lavoratore di un suo preciso diritto. La sua prestazione deve essere posta in relazione all'usura delle sue residue forze. Inoltre si deve considerare il fatto che molti invalidi fino al 1935 venivano liquidati con una somma *una tantum* invece della pensione di invalidità. Togliere la pensione a questi lavoratori vuol dire togliere loro quanto ad essi spetta di diritto.

Inoltre l'articolo 32, ultimo comma, del già citato decreto del Presidente della Repubblica, stabilisce che l'indennità di disoccupazione e il sussidio straordinario non spettano quando si percepisca un trattamento di pensione, escluse le pensioni di guerra.

A parte il fatto che le leggi in vigore stabiliscono tassativamente i casi di perdita o di sospensione dell'invalidità e del sussidio di disoccupazione, e quindi le norme del decreto sopracitato contrastano con le leggi, vi è da considerare che il lavoratore ha pagato il fondo di disoccupazione, indipen-

dentemente dall'età, fino all'ultimo giorno di lavoro. Perché si toglie al lavoratore la pensione cui ha diritto? Perché il Governo non vuol dare il sussidio di disoccupazione al lavoratore che ha pagato i contributi fino all'ultimo giorno di lavoro?

Si pensa veramente che le pensioni dei lavoratori siano così alte da poter togliere qualcosa che potrebbe permettere loro di comperare un pezzo di pane in più?

Per fare opera di giustizia, per correggere alcune anomalie e illegalità derivate dal decreto presidenziale, la Camera deve accettare il nostro articolo aggiuntivo, che, del resto, non comporta una grande spesa, ma dà agli interessati ciò che devono avere come pensionati e lavoratori.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'articolo aggiuntivo 16-bis?

SABATINI, *Relatore*. Quando il lavoro è adeguatamente retribuito, la pensione di invalidità dovrebbe essere riconosciuta in quanto non si verifica in atto quella diminuzione di oltre due terzi della capacità di guadagno che ne è il presupposto. La norma di attuazione accenna ai mutilati e agli invalidi del lavoro assunti in base alla legislazione sociale, in quanto prevede per essi soltanto la sospensione della pensione o della quiescenza, che viene corrisposta di nuovo non appena è cessata l'occupazione.

L'articolo aggiuntivo non è accoglibile. Se si vuole realizzare un sistema organico di previdenza, non si possono ammettere norme del genere le quali hanno come base due posizioni inconciliabili, quella del lavoratore in quiescenza pensionato e quella del lavoratore considerato ancora in attività di servizio e disoccupato.

Per queste ragioni la Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo è contrario all'articolo aggiuntivo per le ragioni esposte dal relatore.

Vorrei soltanto aggiungere che il provvedimento deprecato dall'onorevole Pessi riguarda l'applicazione della legge n. 218, la quale aveva lasciato cinque anni di tempo al Governo per emanare un regolamento di esecuzione. Il decreto non fa altro che applicare le norme di quella legge; anzi, le attenua, perché, invece di sopprimere la pensione, la sospende.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Pessi.

(*Non è approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 17.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 FEBBRAIO 1958

CAROLEO, *Segretario*, legge:

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Si dia lettura delle tabelle.

CAROLEO, *Segretario*, legge:

TABELLA A.

CONTRIBUTI DOVUTI PER GLI ASSICURATI PER OGNI MESE DI LAVORO

Classi di contribuzione	RETRIBUZIONE MENSILE	Per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti	Per l'assicurazione tubercolosi	Per l'assicurazione disoccupazione	Per l'assistenza agli orfani dei lavoratori	In complesso
1 ^a	fino a L. 13.400	26	6	6	4	42
2 ^a	oltre L. 13.400 » » 21.200	36	6	8	4	54
3 ^a	» » 21.200 » » 33.400	44	8	8	4	64
4 ^a	» » 33.400 » » 41.200	56	8	8	4	76
5 ^a	» » 41.200 » » 50.300	66	8	10	8	92
6 ^a	» » 50.300 » » 60.200	78	8	10	8	104
7 ^a	» » 60.200 » » 71.500	92	10	10	8	120
8 ^a	» » 71.500 » » 83.600	108	10	10	8	136
9 ^a	» » 83.600 » » 97.100	126	12	12	8	158
10 ^a	» » 97.100 » » 111.800	144	12	12	8	176
11 ^a	» » 111.800 » » 128.300	160	12	12	12	196
12 ^a	» » 128.300 » » 146.900	178	14	14	12	218
13 ^a	» » 146.900 » » 165.100	200	14	14	12	240
14 ^a	» » 165.100 » » 183.300	220	14	14	12	260
15 ^a	» » 183.300 » » 201.900	240	14	14	12	280
16 ^a	» » 201.900 » » 219.700	260	14	14	12	300
17 ^a	» » 219.700 » » 238.000	280	16	16	14	326
18 ^a	» » 238.000 » » 257.000	300	16	16	14	346
19 ^a	» » 257.000 » » 281.200	320	16	16	14	366
20 ^a	» » 281.200 » » 305.500	340	16	16	16	388
21 ^a	» » 305.500 » » 336.300	365	16	16	16	413
22 ^a	» » 336.300 » » 366.600	390	16	16	16	438
23 ^a	» » 366.600	420	16	16	16	468

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 FEBBRAIO 1958

TABELLA B.

CONTRIBUTI DOVUTI PER GLI ASSICURATI PER OGNI SETTIMANA DI LAVORO

1. — *In generale, esclusi gli agricoltori.*

Classi di contribuzione	RETRIBUZIONE SETTIMANALE		Per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti	Per l'assicurazione tubercolosi	Per l'assicurazione disoccupazione	Per l'assistenza agli orfani dei lavoratori	In complesso
1 ^a	fino a L. 3.100		6	1	1	1	9
2 ^a	oltre L.	3.100 » » 4.900	8	1	1	1	11
3 ^a	» »	4.900 » » 7.700	10	1	1	1	13
4 ^a	» »	7.700 » » 9.500	13	2	2	1	18
5 ^a	» »	9.500 » » 11.600	15	2	2	2	21
6 ^a	» »	11.600 » » 13.900	18	2	2	2	24
7 ^a	» »	13.900 » » 16.500	21	2	2	2	27
8 ^a	» »	16.500 » » 19.300	25	2	2	2	31
9 ^a	» »	19.300 » » 22.400	29	3	3	2	37
10 ^a	» »	22.400 » » 25.800	33	3	3	2	41
11 ^a	» »	25.800 » » 29.600	37	3	3	3	46
12 ^a	» »	29.600 » » 33.900	41	3	3	3	50
13 ^a	» »	33.900 » » 38.100	45	4	4	3	56
14 ^a	» »	38.100 » » 42.300	51	4	4	3	62
15 ^a	» »	42.300 » » 46.600	55	4	4	3	66
16 ^a	» »	46.600 » » 50.700	60	4	4	3	71
17 ^a	» »	50.700 » » 55.000	65	4	4	3	76
18 ^a	» »	55.000 » » 59.300	69	4	4	3	80
19 ^a	» »	59.300 » » 64.900	74	4	4	3	85
20 ^a	» »	64.900 » » 70.500	78	4	4	4	90
21 ^a	» »	70.500 » » 77.600	84	4	4	4	96
22 ^a	» »	77.600 » » 84.600	90	4	4	4	102
23 ^a	» »	84.600	97	4	4	4	109

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 FEBBRAIO 1958

PRESIDENTE. Gli onorevoli Berlinguer, Venegoni, Zamponi, Lizzadri, Elena Gatti Caporaso, Maglietta, Bettoli e Di Mauro hanno proposto di sostituirle con le seguenti:

TABELLA A.

CONTRIBUTI DOVUTI PER GLI ASSICURATI PER OGNI MESE DI LAVORO

Classi di contribuzione	RETRIBUZIONE MENSILE	Per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti	Per l'assicurazione tubercolosi	Per l'assicurazione disoccupazione	Per l'assistenza agli orfani dei lavoratori	In complesso
1 ^a	fino a L. 13.400	26	6	6	4	42
2 ^a	oltre L. 13.400 » » 21.200	36	6	8	4	54
3 ^a	» » 21.200 » » 33.400	54	8	8	4	74
4 ^a	» » 33.400 » » 41.200	69	8	8	4	89
5 ^a	» » 41.200 » » 50.300	81	8	10	8	107
6 ^a	» » 50.300 » » 60.200	96	8	10	8	122
7 ^a	» » 60.200 » » 71.500	113	10	10	8	141
8 ^a	» » 71.500 » » 83.600	132	10	10	8	160
9 ^a	» » 83.600 » » 97.100	155	12	12	8	187
10 ^a	» » 97.100 » » 111.800	177	12	12	8	209
11 ^a	» » 111.800 » » 128.300	197	12	12	12	232
12 ^a	» » 128.300 » » 146.900	218	14	14	12	258
13 ^a	» » 146.900 » » 165.100	245	14	14	12	285
14 ^a	» » 165.100 » » 183.300	270	14	14	12	310
15 ^a	» » 183.300 » » 201.900	294	14	14	12	334
16 ^a	» » 201.900 » » 219.700	319	14	14	12	359
17 ^a	» » 219.700 » » 238.000	343	16	16	14	389
18 ^a	» » 238.000 » » 257.000	368	16	16	14	414
19 ^a	» » 257.000 » » 281.200	392	16	16	14	438
20 ^a	» » 281.200 » » 305.500	417	16	16	16	465
21 ^a	» » 305.500 » » 336.300	447	16	16	16	495
22 ^a	» » 336.300 » » 366.600	478	16	16	16	526
23 ^a	» » 366.600	515	16	16	16	563

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 FEBBRAIO 1958

TABELLA B

CONTRIBUTI DOVUTI PER GLI ASSICURATI PER OGNI SETTIMANA DI LAVORO

1. — *In generale, esclusi gli agricoltori.*

Classi di contribuzione	RETRIBUZIONE SETTIMANALE	Per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti	Per l'assicurazione tubercolosi	Per l'assicurazione disoccupazione	Per l'assistenza agli orfani dei lavoratori	In complesso
1 ^a	fino a L. 3.100	8	1	1	1	11
2 ^a	oltre L. 3.100 » » 4.900	10	1	1	1	13
3 ^a	» » 4.900 » » 7.700	13	1	1	1	16
4 ^a	» » 7.700 » » 9.500	16	2	2	1	21
5 ^a	» » 9.500 » » 11.600	19	2	2	2	25
6 ^a	» » 11.600 » » 13.900	22	2	2	2	28
7 ^a	» » 13.900 » » 16.500	26	2	2	2	32
8 ^a	» » 16.500 » » 19.300	31	2	2	2	37
9 ^a	» » 19.300 » » 22.400	36	3	3	2	44
10 ^a	» » 22.400 » » 25.800	41	3	3	2	49
11 ^a	» » 25.800 » » 29.600	46	3	3	3	55
12 ^a	» » 29.600 » » 33.900	51	3	3	3	60
13 ^a	» » 33.900 » » 38.100	56	4	4	3	67
14 ^a	» » 38.100 » » 42.300	63	4	4	3	74
15 ^a	» » 42.300 » » 46.600	68	4	4	3	79
16 ^a	» » 46.600 » » 50.700	74	4	4	3	85
17 ^a	» » 50.700 » » 55.000	80	4	4	3	91
18 ^a	» » 55.000 » » 59.300	85	4	4	3	96
19 ^a	» » 59.300 » » 64.900	91	4	4	3	102
20 ^a	» » 64.900 » » 70.500	96	4	4	4	108
21 ^a	» » 70.500 » » 77.600	103	4	4	4	115
22 ^a	» » 77.600 » » 84.600	111	4	4	4	123
23 ^a	» » 84.600	119	4	4	4	131

L'onorevole Berlinguer ha facoltà di illustrare le tabelle da lui proposte.

BERLINGUER. Onorevoli colleghi, mi rendo conto che anche l'approvazione di queste modifiche comporta un aumento di copertura. Non credo che ancora una volta il Presidente del Consiglio tenterà di coprire

la sua posizione negativa nei confronti delle nostre richieste con l'ipotesi dell'intervento del Capo dello Stato, cosa che non è accaduta mai e che non si è verificata, proprio per questa legge, neppure al Senato, allorché, su iniziativa della sinistra alcuni miglioramenti sono stati apportati.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 FEBBRAIO 1958

E poiché anche nel problema che forma oggetto del mio emendamento potrebbe esser chiamata a pronunciarsi la Commissione finanze e tesoro, dirò qualche cosa anche sull'aspetto regolamentare e costituzionale che è stato prospettato per l'emendamento all'articolo 5.

Il problema è questo: si può mai concepire, non dico verificare ma soltanto immaginare, che la Camera torni su una sua deliberazione abrogandola? Sarebbe il massimo delle assurdità, il colmo delle violazioni del regolamento. Ma allora accadrà questo: nel caso che il Governo non trovi la copertura o non ottemperi alla proposta che potrà venire dalla Commissione finanze e tesoro, la eccedenza di spese rispetto alla copertura dovrà considerarsi globale e vulnerare non già l'articolo 5 modificato, ma tutta la legge. Se ciò dovesse accadere, onorevoli colleghi, io mi permetto di dirlo come presidente onorario di una grande organizzazione di pensionati, sarà il Governo ad averne la piena responsabilità. (*Applausi a sinistra — Commenti al centro*).

E vengo al mio emendamento. Perché vi insisto? Perché sinora noi abbiamo proposto, prima al Senato e poi alla Camera, degli emendamenti migliorativi. Devo dare atto all'onorevole Gui che egli, dopo il 1952, è stato il primo ministro del lavoro e della previdenza sociale che, rompendo gli indugi e quel velario di promesse e di impegni mai attuati, ha consentito che l'angoscioso problema di queste pensioni, dopo i lunghi anni della nostra lotta, venisse posto alla ribalta parlamentare e che potessimo affrontarlo e risolverlo.

Ma, onorevoli colleghi, bisogna anche tener conto che le tabelle presentate originariamente al Senato e allegate al testo di legge governativo, sono poi diventate peggiori, perché il Governo le ha modificate e inasprite nell'ultima seduta di quella Assemblea. Perciò questo aspetto della legge non è stato affrontato dal Senato. Il Governo è ricorso ad un espediente di ultim'ora perché, essendo stato elevato, come noi chiedevamo, il coefficiente di moltiplicazione, si potesse in qualche modo riparare al danno che derivava alla prevista copertura governativa; ed ha peggiorato le tabelle. Forse vi fu qualche altra ragione per tale manovra. Si ricorderà che il Senato era riuscito ad eliminare l'iniquità costituita dal far concorrere alla copertura ben 30 miliardi tratti con una arbitraria partita di giro da tipo bancario, dal « Fondo gestione tubercolosi ». Si cercò allora di gravare la mano sulle tabelle cioè di colpire i lavoratori di oggi e i futuri pensionati. Le nuove tabelle costituiscono un

peggioramento evidente; ed io non starò qui a stancarvi a quest'ora tarda, con le cifre. Vi faccio solo un esempio: ad un lavoratore che oggi percepisce 60 mila lire al mese si accreditano marche di lire 108 al mese; domani, con le nuove tabelle verranno accreditate delle marche di 78 lire; e siccome è in rapporto a questo accreditamento che si forma la pensione base sulla quale poi incidono i coefficienti di moltiplicazione, è evidente che questo lavoratore avrà in futuro un accreditamento di molto inferiore ed un peggiore trattamento pensionistico.

Non basta: a causa della nuova legge con maggiore frequenza domani vi saranno dei lavoratori che saranno totalmente privati di ogni pensione dato il numero di anni che occorreranno per acquisire questo diritto.

Noi tentiamo oggi di porre riparo a queste e ad altre ingiustizie. Se non riusciremo, proseguiremo nella lotta col massimo impegno.

Ecco perchè un accenno del relatore onorevole Sabatini appare vero in un certo senso. Egli ha detto che questa legge, a suo avviso, consacrerrebbe una maggiore solidarietà fra i lavoratori attivi e i pensionati. Io dico che consacrerà una solidarietà più intima proprio perchè i lavoratori attivi, il cui trattamento pensionistico, secondo la nuova legge, sarà in avvenire peggiorato, sentiranno maggiormente il dovere di dare la loro solidarietà ferma e sempre più operante ai vecchi compagni di lavoro. (*Vivi applausi a sinistra*).

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

SABATINI, *Relatore*. Sono state fatte delle affermazioni che non rispondono assolutamente al vero. Infatti, le tabelle devono essere proporzionate a delle contribuzioni base; e, se noi non vogliamo adottare due sistemi di aumento, bisogna che accettiamo il principio che l'aumento lo si fa col moltiplicatore del coefficiente (prima era 45, adesso 55): allora bisogna riproporzionare la tabella. Diversamente succedrebbe che un lavoratore, col criterio che viene proposto, che va in pensione oggi, potrebbe essere danneggiato nei confronti di un lavoratore che andasse in pensione in avvenire. Per evitare questo danno, bisogna che adottiamo un criterio di riproporzionamento del contributo base. Noi dobbiamo pensare al potere sostanziale del salario, non a quello formale. Un lavoratore che avesse oggi 100 di salario e un potere di acquisto pure 100 e un contributo 40, finirebbe per essere danneggiato nei confronti di un altro lavoratore che avesse un salario 120 e 100 di potere d'acquisto. Per evitare questo gli

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 FEBBRAIO 1958

aumenti si devono fare soltanto sulla voce del moltiplicatore del coefficiente che è 55. Avrei capito che si fosse proposto di portarlo a 60 o a 100. Le tabelle devono restare invariate, se non si vuole creare sperequazioni fra i pensionati attuali e i pensionati futuri. Il criterio proposto con l'emendamento Berlinguer danneggerebbe i pensionati attuali nei confronti dei futuri. Per queste ragioni esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo ?

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la tabella A proposta dall'onorevole Berlinguer.

(Non è approvata).

Pongo in votazione la tabella A nel testo della Commissione.

(È approvata).

Pongo in votazione la tabella B proposta dall'onorevole Berlinguer.

(Non è approvata).

Pongo in votazione la tabella B nel testo della Commissione

(È approvata).

FERRERI, *Presidente della Commissione finanze e tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRERI, *Presidente della Commissione finanze e tesoro*. Convocherò, signor Presidente, la IV Commissione per le ore 22,45 di questa sera. Per quanto riguarda la presenza di membri del Governo, mi regolerò come di consueto.

PIERACCINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERACCINI. Propongo che la Commissione si riunisca con la partecipazione dei ministri del tesoro e del lavoro. Il Parlamento ha votato, ora è il Governo che deve reperire la copertura. (*Commenti al centro*). Il Governo è l'organo esecutivo del Parlamento.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, su questo punto credo di aver dato una spiegazione sufficiente. Da questa esperienza di oggi sarò indotto per l'avvenire ad una linea di maggior rigore, come quella di stabilire che gli emendamenti che comportino un aumento di spesa debbano prevedere anche la relativa copertura. (*Applausi al centro*).

FERRERI, *Presidente della Commissione finanze e tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRERI, *Presidente della Commissione finanze e tesoro*. Prego la Presidenza di trasmettermi il testo degli articoli approvati. Mi impegno di riferire sulla questione nella seduta di domani.

PRESIDENTE. Sta bene. La Commissione finanze e tesoro è pertanto convocata per le ore 22,45 di stasera, cioè per subito.

Trasmissione dal Senato.

PRESIDENTE. Il Senato ha trasmesso il disegno di legge, approvato da quel consesso:

« Attribuzioni degli organi del Governo della Repubblica e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri » (3524).

Sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

CAROLEO, *Segretario, legge*:

Interrogazioni a risposta orale.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro dell'interno, per conoscere se la sistematica partecipazione ufficiale dell'autorità prefettizia a manifestazioni di partito della democrazia cristiana (l'intervento, ad esempio, del prefetto di Napoli al discorso di recente tenuto in quella città dall'onorevole Fanfani, alla cerimonia di inaugurazione della nuova sede della redazione napoletana de *Il Popolo*, e al discorso preelettorale di partito pronunciato il 2 febbraio 1958 al cinema Augusteo dall'onorevole Tambroni) non sia da considerarsi segno gravissimo di confusione tra Stato e partito di Governo, se non si ritenga che essa leda gravemente il prestigio di autorità, che finiscono per assumere agli occhi dei cittadini una fisionomia di parte, e sia comunque incompatibile con l'esercizio indipendente e obiettivo delle proprie mansioni da parte di funzionari che sono al servizio dello Stato e non di un partito; e se non si consideri necessario intervenire per por fine a tale intollerabile malcostume.

(1048)

« NAPOLITANO GIORGIO ».

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 FEBBRAIO 1958

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non ritenga di dover energicamente e sollecitamente intervenire per richiamare il consiglio provinciale dell'Istituto case popolari di Latina ad un responsabile esercizio delle sue funzioni e ad un'equa ed onesta ripartizione dei fondi assegnati ai comuni della provincia pontina, ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, per la eliminazione delle case malsane.

« Detto consiglio, a maggioranza di voti e con l'astensione del presidente e il voto contrario di vari consiglieri di diverse parti politiche, ha proceduto recentemente alla ripartizione dei fondi medesimi senza tener conto alcuno delle riconosciute, prevalenti necessità di alcuni comuni e sulla base di criteri discriminatori ed elettoralistici. Qualunque cittadino di buon senso si rifiuterebbe, ad esempio, di sottoscrivere una decisione che sull'intero stanziamento di 350 milioni, ne assegna ben 196 al solo comune di Latina, la cui situazione non può nemmeno lontanamente essere paragonata a quella del comune di Sezze, dove centinaia e centinaia di famiglie vivono in tuguri fatiscenti e privi di aria e di luce, in condizioni tremende di promiscuità e di bisogno, ed al quale tuttavia sono stati assegnati soltanto 11 milioni, la stessa somma assegnata al comune di Prossedi che conta circa 2.500 abitanti, contro i 18.000 residenti nel comune di Sezze. D'altra parte alcun contributo è stato concesso alla stragrande maggioranza dei comuni che, specie nella zona montana, presentano decine e decine di case malsane e ricoveri di fortuna, come rilevabile dal censimento recente ai cui dati, certo, il consiglio dell'Istituto case popolari di Latina si è rifiutato di ispirarsi.

« L'interrogante chiede di sapere se il ministro non vorrà, assunte tutte le notizie e i dati necessari, promuovere una rapida inchiesta sull'inqualificabile arbitrio e provvedere affinché le legittime esigenze dei comuni e di tanti infelici, da anni ricoverati in abitazioni malsane e cadenti, siano soddisfatti nello spirito della legge e di una saggia amministrazione del pubblico danaro.

(4049)

« SILVESTRI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se è stato informato in merito ai gravi provvedimenti adottati dalla ditta appaltatrice di lavori per conto dell'I.L.V.A. di Novi Ligure: licenziamento di 192 dipendenti, preavviso di licenziamento ad altri 52

lavoratori, riduzione dell'orario di lavoro e trasferimento di operai dalla produzione a lavori improduttivi;

se è a conoscenza della situazione di grave depressione economica in cui versa tutta la provincia di Alessandria in conseguenza della totale smobilitazione della S.I.S.M.A.-M.I.N.O. e della Pivano di Alessandria, della sospensione di centinaia di operai e operaie dello Jutificio di Carrosio e di Arquata Scrivia, della Morteo di Ovada, della Amelotti di Rivalta Scrivia, della chiusura della fabbrica Oddino di Valenza Po, della riduzione di personale alla Doppieri di Acqui-Terme e del licenziamento dei minatori delle cave di marna da cemento della ditta Marchino di Casale Monferrato.

« Gli interroganti chiedono se il ministro non ravvisi l'opportunità di un suo intervento inteso ad evitare che la provincia di Alessandria venga ridotta ad un'area depressa.

(4050)

« ANGELINO PAOLO, RONZA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere quando e in base a quali modalità avranno luogo in provincia di Bari le elezioni per il rinnovo dei consigli di amministrazione delle mutue comunali dei coltivatori diretti.

« Gli interroganti fanno presente che le notizie pervenute da altre provincie sono tali che hanno vivamente allarmato i coltivatori diretti del Barese, poiché si apprende che le elezioni sono state convocate altrove in tempo così breve da non consentire la presentazione delle liste e la partecipazione alla votazione di tutti i coltivatori diretti.

« Ritengono, pertanto, gli interroganti che la data delle elezioni delle mutue nei comuni del Barese venga portata a conoscenza degli interessati in tempo utile e comunque in modo da lasciare agli stessi un periodo adeguato, oltre che con la massima possibile pubblicità, per permettere una partecipazione larga e democratica dei coltivatori diretti alle votazioni.

(4051) « FRANCAVILLA, ASSENNATO, DEL VECCHIO GUELFI ADA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i ministri degli affari esteri e della marina mercantile, per conoscere quali notizie possono dare circa la sorte toccata al motopeschereccio *Madonna di San Giovanni* di Hp 300, della marineria di San Benedetto del Tronto, scomparso per cause sconosciute, con tutto

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 FEBBRAIO 1958

l'equipaggio, il 20 novembre 1957, durante una burrasca, nella zona del canale d'Otranto.

(4052) « CAPALOZZA, MASSOLA, MANIERA, BEI CIUFOLI ADELE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere per quali motivi l'opera di arginalura, iniziata a seguito delle alluvioni di Calabria del 1951, di un tratto della sponda destra del torrente Stilaro in agro di Stilo (Reggio Calabria), ritenuta indispensabile dagli accertamenti tecnici, fu sospesa e fu lasciata una falla della lunghezza di appena metri duecento in contrada Quercia.

« Il completamento di tale opera si rende indispensabile per salvaguardare molte case rurali che sorgono in delta contrada, i cui abitanti vivono in seria apprensione, tanto che alcuni di loro sono stati costretti ad abbandonare le proprie case per rifugiarsi altrove, specialmente in tempi di piena del torrente minaccioso.

(4053)

« MURDACA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro delle partecipazioni statali, per conoscere se — in considerazione dello stato attuale delle mezzadrie e delle condizioni di grave disagio delle 170 famiglie di mezzadri di « Maccaresese », e tenuto conto degli interessi dello Stato nella gestione della « Maccaresese » e dell'obbligo costituzionale di tutela degli interessi dei lavoratori e del loro diritto di accedere alla proprietà della terra — non intenda provvedere perché, attraverso opportuni e tempestivi interventi, si arrivi alla concessione in proprietà dei poderi della « Maccaresese » ai mezzadri che li coltivano, migliorando nel frattempo le condizioni di reddito e di presenza sul mercato dei mezzadri stessi, e se, per raggiungere tali finalità, non ritenga necessario ed indilazionabile convogliare l'I.R.I., della direzione della « Maccaresese », dei mezzadri insediati, secondo quanto è stato richiesto dalla Federmezzadri romana sin dal 18 gennaio 1958.

(4054) « MICELI, CAPPONI BENTIVEGNA CARLA, CORBI, CINCIARI RODANO MARIA LISA, CIANCA, D'ONOFRIO, NATOLI, RUBEO, TURCHI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere se — in considerazione della situazione economica dei vitivinicoltori aggravata dalla scarsità dell'ultimo raccolto, situazione che nelle zone vitate

di Nicastro, Sambiasi, Gizzeria, Sant'Eufemia Lamezia in provincia di Catanzaro ha portato ad una ondata di pignoramenti a danno dei piccoli e medi produttori, i quali non possono pagare le tasse in scadenza e quelle arretrate — non ritenga giunto il momento di mantenere fede all'impegno, unanimemente fissato dalla Camera al Governo e da questo accettato, il 9 ottobre 1957, presentando subito il disegno di legge che prevede, oltre alla completa abolizione del dazio sul vino, « un sensibile alleggerimento delle imposte e sovrainposte fondiarie »,

ed in particolare disponendo per i piccoli e medi vitivinicoltori di Nicastro, Sambiasi, Gizzeria, Sant'Eufemia Lamezia un provvedimento di esenzione da tutti i tributi e contributi per il periodo dal 10 aprile 1957 al 10 dicembre 1958 e la sospensione di tutte le esecuzioni forzate e dei pignoramenti.

(4055)

« MICELI ».

Interrogazioni a risposta scritta.

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere quali criteri abbia seguito nella scelta di un impresario di pompe funebri per rappresentare gli autotrasportatori nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

per conoscere, inoltre, se, in ossequio alle disposizioni della legge istitutiva di detta istanza costituzionale, egli non ritenga necessario rivolgersi alle associazioni sindacali degli autotrasportatori, perché siano esse a designare chi dovrà legittimamente e autorevolmente rappresentarle nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

(31916) « GELMINI, BOTTONELLI, MARABINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro dell'interno, per conoscere se siano al corrente dell'atto di intollerabile arbitrio compiuto dal vicequestore di Napoli, il quale ha impedito domenica 2 febbraio 1958 l'accesso al cinema Augusteo, dove stava tenendo un pubblico discorso per il partito della Democrazia cristiana l'onorevole Tambroni, al giornalista Ruggero Guarino, una volta accertatosi che questi rappresentava il quotidiano *Paese Sera*; se non ravvisino in ciò un ennesimo ricorso al metodo della discriminazione politica, in aperta violazione della Costituzione; se, in particolare, nell'atteggiamento del vicequestore, che ha a quanto pare agito in esecu-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 FEBBRAIO 1958

zione di precise istruzioni dei dirigenti locali della Democrazia cristiana, non ritrovino un nuovo segno di inconcepibile commistione tra Stato e partito di governo; e quali provvedimenti intendano adottare nei confronti dei responsabili del su citato episodio e per porre argine al dilagare di un malcostume che costituisce uno dei pericoli più gravi per la democrazia italiana.

(31917)

« NAPOLITANO GIORGIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, il ministro dell'interno e l'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per sapere se e quali iniziative intendono prendere per adeguare alla legge la situazione esistente, ad esempio, in provincia di Vercelli, dove da decenni i medici condotti sono temporaneamente incaricati delle funzioni di ufficiali sanitari, pur non esistendovi le condizioni a ciò previste dalla legge e dove non esistono consorzi di vigilanza igienica.

(31918)

« ORTONA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere quali ulteriori adempimenti siano necessari per la definizione della pratica di pensione diretta della nuova guerra della quale è beneficiario l'ex militare Longo Ciro fu Francesco, della classe 1917.

(31919)

« CAPRARA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per avere notizie sullo stato della pratica di pensione di guerra dell'ex militare Gonano Gustavo fu Osvaldo, classe 1904, ripresa per aggravamento.

(31920)

« GHIDETTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere se non ritenga opportuno rivedere le disposizioni relative all'applicazione dell'articolo 15 della legge 26 luglio 1957, n. 616, con il quale si dispone l'assorbimento dell'indennità di caropane in godimento degli invalidi pensionati di guerra, in occasione di aumenti degli assegni di pensione.

« In particolare, l'interrogante intende richiamare l'attenzione del ministro sul grave danno subito dagli invalidi che fruiscono dell'assegno d'incollocamento i quali, all'atto della concessione della semplice proroga biennale, si vedono decurtati gli assegni dell'ammontare già attribuito per indennità di caro-

pane senza che alcun aumento sia intervenuto in quanto, come è noto, la legge istitutiva dell'assegno d'incollocamento prevede la domanda biennale da parte dell'interessato, il quale, con tale atto, chiede semplicemente la continuazione di un beneficio preesistente alla legge e non già « nuovo » come chiaramente indicato dall'articolo 15 succitato.

« Oltre tutto, tali norme interpretative danneggiano fortemente gli invalidi con famiglia a carico in quanto, come è noto, l'indennità di caropane viene concessa, nella misura di lire 520 mensili, per l'invalido e per ciascun componente il nucleo familiare.

(31921)

« SPADAZZI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste, per conoscere se risponde a verità che da parte dell'amministrazione dei Monopoli di Stato sia in programma l'importazione di ingenti quantitativi di tabacco per un importo complessivo di circa 14 miliardi di lire, contro i 32 miliardi di valore complessivo della produzione nazionale.

« Gli interroganti chiedono inoltre di conoscere se, nell'ipotesi suddetta, non si ritenga che tale importazione sia pregiudizievole per l'economia nazionale e per l'importante settore produttivo che, orientandosi sempre più verso ottime qualità, è in condizione di assorbire una sempre maggiore quantità di mano d'opera comune e specializzata.

(31922)

« BONOMI, TRUZZI, BIASUTTI, BURATO, PERDONÀ, GRAZIOSI, SCARASCIA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per sapere se egli ritenga applicabili i benefici fiscali di cui agli articoli 13, 16 e 19 della legge 2 luglio 1949, n. 408, anche nel caso in cui dell'edificio o dell'ampliamento inizialmente progettato, venga eseguita soltanto una parte, che però abbia i requisiti della completa funzionalità e ciò sia riconosciuto con il prescritto rilascio del certificato di abitabilità.

(31923)

« CAMANGI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione di un edificio scolastico in Valloni, frazione di Colli al Voltorno (Campobasso).

(31924)

« COLITTO ».

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 FEBBRAIO 1958

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, al fine di conoscere se — richiamata la propria precedente interrogazione n. 28685 del 26 settembre 1957 — abbia disposto, onde applicarle ai presidi delle scuole medie statali — danneggiati dalla prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 — norme illuminatrici della legge 8 agosto 1957, n. 751, all'uopo ricorrendo a « chiarimenti ministeriali » nell'attuale prassi ritenuti validi in sede di esecuzione. In caso affermativo, l'interrogante chiede che alle giuste provvidenze si dia concreta sollecita applicazione; in caso negativo, l'interrogante chiede che vengano rese note le ragioni di un trattamento differenziale *in peius* esclusivamente riservato ad una categoria di pubblici dipendenti, non meno delle altre categorie meritevole di considerazione.

(31925)

« DEGLI OCCHI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se non ritiene opportuno elevare a sei ore il limite di tempo concesso, per le prove scritte, ai partecipanti ai concorsi di lingue, analogamente a quanto è stabilito per le altre categorie di candidati.

(31926)

« PRETI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, al fine di conoscere se intende nei prossimi esercizi aumentare gli stanziamenti per l'applicazione della legge per la eliminazione delle case malsane ed i tuguri a favore della provincia di Reggio Calabria, in quanto gli stanziamenti precedenti furono inadeguati e particolarmente quello del terzo esercizio irrisorio e proprio in una provincia ove il problema, che la legge si pone come suo scopo istituzionale, è imponente ed ha aspetti invero drammatici.

« Se intende, al riguardo, sollecitare gli organi competenti provinciali, una volta adeguati gli stanziamenti alle esigenze della provincia, a gratificare di una particolare considerazione nell'assegnare gli alloggi i seguenti centri: Podargoni, Arasi, Vinco, Pavigliana, Terreti, Catona, Villa San Giuseppe del comune di Reggio Calabria; nonché Solano Superiore di Scilla; Casignana, Caraffa del Bianco e Sant'Agata del Bianco, Santo Stefano d'Aspromonte e Sant'Alessio d'Aspromonte, Fiumara di Muro, San Roberto, Messignadi di Oppido, Placanica, Riace, Palizzi,

con particolare segnalazione per le frazioni Bivongi, Pazzano, Monastarace Marina e Monastarace Superiore.

(31927)

« MINASI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, al fine di sapere quale è lo stato della pratica per la costruzione della fognatura nella frazione Favazzina del comune di Scilla.

(31928)

« MINASI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici e il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per sapere in qual modo intendano finalmente intervenire perché l'agro del comune di Pozzilli, in provincia di Campobasso, compreso nella giurisdizione del Consorzio di bonifica di Venafro, veda realizzate opere di civile progresso, quali strade di bonifica, interessanti particolarmente la frazione Santa Maria Oliveto e l'impianto per la illuminazione elettrica delle frazioni Demanio e Vettese, completamente prive di ogni elementare segno di civiltà.

(31929)

« SAMMARTINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere quali ostacoli si frappongono alla pronta esecuzione delle opere necessarie allo scalo merci della stazione ferroviaria di Roccalumera, che interessa l'attività di importanti aziende industriali.

(31930)

« BASILE GUIDO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dei trasporti, per sapere se sia a conoscenza che la polizia stradale eleva contravvenzioni e redige verbali a carico degli autotrasportatori con rimorchio, perché gli apparecchi elettroacustici per la segnalazione dei veicoli che sopraggiungono o non funzionano affatto o funzionano difettosamente;

per sapere inoltre, tenuto conto che ciò è dovuto al fatto che non esistono sul mercato elettroacustici perfetti e duraturi, e quelli posti in commercio, dopo relativo collaudo dell'ispettorato generale della motorizzazione, rivelano difetti di funzionamento, non ravvisi l'opportunità e la necessità di provvedimenti che, mentre da un lato tendono a porre allo studio apparecchi efficienti e durevoli, dall'altro non facciano ricadere su gli autotrasportatori responsabilità che non hanno e

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 FEBBRAIO 1958

oneri ingiusti, in quanto essi hanno installato sui loro autotreni gli elettroacustici imposti con circolare del Ministero dei trasporti numero 371/1955, e regolarmente collaudati dall'ispettorato generale della motorizzazione, sostenendo un pesante onere, ascendente, complessivamente, a circa 4 miliardi di lire.

(31931) « BOTTONELLI, GELMINI, MARABINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere lo stato della pratica relativa alla istituzione in Valloni frazione di Colli al Voltorno (Campobasso) di un posto telefonico.

(31932) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per promuovere finalmente la definizione del ricorso avverso la negata concessione di assegni familiari inoltrato dalla lavoratrice Venuti Grazia, dipendente dalle Manifatture cotoniere meridionali di Napoli.

(31933) « CAPRARA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se non convenga sulla opportunità di intervenire presso l'I.N.A.D.E.L. affinché l'assistenza medica, farmaceutica ed ospedaliera ai genitori degli assistiti non sia condizionata alla obbligatorietà della coabitazione tra genitore e figlio.

« Motivi validissimi, infatti, impediscono a volte e talvolta sconsigliano, la coabitazione coi genitori, per cui pare agli interroganti che non sussistano valide argomentazioni per la differenziazione in parola.

(31934) « FRANZO, SODANO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se è a conoscenza che nella provincia di Alessandria molte volte la sede della Mutua dei coltivatori diretti è la stessa sede della Federazione coltivatori diretti a cui fa capo l'onorevole Bonomi (esempio: Alessandria, Valenza, Tortona, Acqui, Ovada, Novi Ligure).

« Gli interroganti sono del parere che la coabitazione sopracitata rappresenta una violazione della legge n. 1136 la quale sancisce l'autonomia delle mutue, autonomia che si esprime specialmente con sedi proprie; tanto più che i comuni non opporrebbero alcun osta-

colo — anzi, concederebbero sicure facilitazioni — alla richiesta di assegnazione di un locale per la sede, avanzata dalle mutue stesse.

« La situazione denunciata dagli interroganti determina grave disagio fra i contadini non associati alla « Bonomiana », rappresenta una coercizione morale a favore di una associazione che — per precisa disposizione di legge — non può venire confusa o abbinata alla mutua per i coltivatori diretti.

(31935) « LOZZA, RONZA, AUDISIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, al fine di conoscere se intende dare una sollecita soluzione al problema della strada che congiunga le frazioni di Solano Inferiore (Bagnara) e Solano Superiore (Scilla) in provincia di Reggio Calabria ai piani di Aspromonte; problema che, se risolto, serve vasti interessi economici di quelle popolazioni e dell'agricoltura della zona.

(31936) « MINASI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere come intenda ulteriormente intervenire perché le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici, di carattere nazionale e locale, ottemperino alle disposizioni di cui alla legge 3 giugno 1950, n. 375, e relativo regolamento, sul collocamento obbligatorio dei mutilati ed invalidi di guerra, ex militari e civili, risultando che, mentre nel settore delle aziende private la legge è generalmente rispettata, le predette pubbliche amministrazioni evitano non solo di assumere gli invalidi, ma, talvolta da anni, persistono anche nella inosservanza del disposto dell'articolo 11 della predetta legge, che fa obbligo di rimettere all'Opera nazionale invalidi di guerra la denuncia semestrale del personale dipendente, il che rende impossibile a detta opera di svolgere i compiti istituzionali con grave, continuo ed ormai insostenibile nocumento della benemerita categoria interessata.

(31937) « VILLA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se non ritenga di intervenire presso il prefetto di Agrigento per i seguenti motivi:

1°) non ha tenuto conto del concorso esplicito dal Ministero per il segretario comu-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 FEBBRAIO 1958

nale del comune di Sambuca di Sicilia (Agrigento), in quanto all'indomani che il segretario titolare dottor Di Salvo aveva preso servizio, il prefetto in data 17 dicembre 1957, emetteva un decreto di reggenza per il segretario comunale dottor Arnone;

2°) non ha considerato che il comune di Sambuca di Sicilia da oltre 25 anni non ha mai avuto in servizio il segretario titolare, con grave danno e dei servizi e delle finanze comunali;

3°) non ha tenuto conto, come doveva, che il comune è di grado IV e quindi non di sua competenza era di emettere un simile decreto ma di istanze superiori;

4°) ha voluto sconoscere, anche, le disposizioni che dicono che il prefetto in caso di nomina di un segretario comunale per la reggenza di un comune deve sentire l'amministrazione comunale interessata.

« Infine se intenda normalizzare tale stato di cose al fine del rispetto della legge e di ristabilire il sistema democratico.

(31938)

« GIACONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere le ragioni per le quali, a distanza di circa tre anni, la commissione medica superiore non ha provveduto a restituire al comitato di liquidazione delle pensioni di guerra il fascicolo istruito al nome del signor Militano Domenico fu Vincenzo (posizione diretta nuova guerra n. 338105).

« Si precisa che il servizio istruttore formulò proposta di progetto concessivo sin dall'11 aprile 1955, ed il comitato di liquidazione, in seduta collegiale decise di inviare l'11 luglio 1955 il fascicolo alla citata commissione superiore.

(31939)

« MINASI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere quali motivi ostano alla definizione della pratica di pensione di guerra del signor Leo Antonio fu Teodoro.

(31940)

« SPONZIELLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere i motivi per i quali ancora non viene definita, dopo tanti anni, la pratica di pensione diretta nuova guerra del signor Fiera Ercole fu Salvatore, posizione n. 195110.

(31941)

« SPONZIELLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere i motivi che

ostano alla definizione della pratica di pensione diretta nuova guerra del signor Rizzo Giuseppe Rocco fu Michele, per il figlio Michele Giuseppe deceduto a causa di eventi bellici. Il Consolato generale d'Italia a Zagabria, sollecitato dal Ministero del tesoro, ha da tempo rimesso i documenti richiesti.

(31942)

« SPONZIELLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere i motivi per i quali non viene ancora definita la pratica di pensione diretta nuova guerra, n. 1185698 di posizione, riguardante il signor Caliandro Antonio.

(31943)

« SPONZIELLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere quali ostacoli si frappongono alla definizione della pratica di risarcimento di danni di guerra, subiti in Africa orientale dalla Società anonima Dal Pont, rappresentata dall'amministratore delegato dottor Scippa Giuseppe, n. 50674 di posizione.

(31944)

« SPONZIELLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere a quale punto si trovano le pratiche relative alla liquidazione del sovracanone di cui all'articolo 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1757, modificato con legge 4 dicembre 1956, n. 1377 ed interessanti i comuni della provincia di Rieti.

« L'interrogante fa presente che i comuni di che trattasi non hanno avuto mai liquidato il sopradetto canone né in base all'articolo 53 del testo unico né in base alla nuova legge, nonostante che si trovino in una zona fortemente depressa e nonostante che i loro bilanci siano sempre passivi.

(31945)

« BERNARDINETTI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dell'interno e dei lavori pubblici, al fine di conoscere se intendono disporre che l'appartamento popolare di 4 camere, da tempo occupato dalla locale sezione della democrazia cristiana senza corrispondere alcun canone, sia reso disponibile per una delle tante famiglie, che in Pazzano vivono in tuguri o in case pericolanti.

« La delibera di quel consiglio comunale, che autorizza la giunta a promuovere l'azione

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 FEBBRAIO 1958

legale per lo sfratto della sezione del partito democristiano, non è stata approvata dal prefetto di Reggio Calabria.

(31946)

« MINASI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dell'industria e commercio e dell'agricoltura e foreste, per conoscere se sono vere le notizie, pubblicate da certa stampa, secondo le quali si vorrebbe riservare la vinellazione delle vinacce esclusivamente ai distillatori e ai produttori, limitatamente, per questi ultimi, ai quantitativi di loro produzione.

« Se tali notizie dovessero corrispondere a verità, se non ritengono opportuno evitare che venissero esclusi da tale vinellazione gli stabilimenti già attrezzati per tale attività, che sono regolarmente autorizzati e controllati dall'ufficio imposte di fabbricazione.

« Escluderli, significherebbe, in sostanza, oltre che colpire ingiustamente una categoria, creare un monopolio in favore dei distillatori e distruggere tutte quelle piccole aziende che attualmente vivono con tale lavoro.

(31947)

« SPONZIELLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere se intende revocare il trasferimento del capo stazione delle ferrovie dello Stato Cosentino Filippo dalla stazione di Palmi Calabro a quella di Pellarò di Reggio Calabria al fine di impedire che una parte politica possa colpire il Cosentino Filippo, consigliere comunale di Palmi, provocandone il trasferimento, contro l'interesse dell'amministrazione ferroviaria ed al solo scopo di indebolire l'opposizione consigliere di Palmi Calabro, composta di 14 consiglieri su 30, ponendo un suo membro nella impossibilità di poter esercitare il mandato consigliere.

« Esaminato il caso si rileverà il segnalato scopo del trasferimento.

(31948)

« MINASI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione degli acquedotti nei comuni del Cicolano (ex circondario di Cittaducale).

(31949)

« BERNARDINETTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e l'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per conoscere, in relazione alla risposta scritta alla sua precedente interrogazione n. 29761,

se sia stato ripristinato l'esercizio delle concessioni di miticoltura esistenti nel golfo di Olbia.

(31950)

« BERLINGUER ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri del tesoro, dell'agricoltura e foreste, del commercio con l'estero e dei trasporti, per conoscere se non ritengano necessario ed urgente sospendere qualsiasi aumento di tariffe ferroviarie ed ogni altro aggravio per i trasporti dei prodotti ortofrutticoli, la cui esportazione, così fondamentale nella struttura della nostra bilancia commerciale, riceverebbe un grave, irreparabile contraccolpo.

(31951)

« TROISI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere le disposizioni che regolano il trattamento economico dei lavoratori dipendenti dalle Federazioni sportive che fanno parte del C.O.N.I.

(31952)

« VERONESI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'interno, per conoscere i motivi per i quali non è stata effettuata la corresponsione della indennità di missione ai sottufficiali e guardie di pubblica sicurezza trasferiti d'ufficio nel territorio di Trieste con la specifica qualifica: « avviati in missione speciale secondo vigenti disposizioni ».

« La gravità dell'inadempienza è sottolineata dal fatto che per altri dipendenti statali, ivi compresi quelli dipendenti dal Ministero dell'interno, l'indennità in parola venne corrisposta per la durata di anni tre e giorni quarantacinque e, successivamente, ammessi a nuovo ciclo di trattamento a « missione intera ».

« Tenuto conto delle particolari condizioni di lavoro e di esistenza cui sono costretti i sottufficiali e guardie di pubblica sicurezza trasferiti nel territorio di Trieste, gli interroganti ritengono urgente un provvedimento riparatore.

(31953)

« AUDISIO, BELTRAME ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro di grazia e giustizia, per sapere se esistono particolari motivi per lasciare senza pratico effetto di applicazione la norma prevista dall'articolo 25 della legge 11 gennaio 1956, n. 17, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, in base alla quale il « personale civile di ruolo » ha diritto ad un giorno

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 FEBBRAIO 1958

di riposo settimanale (che dovrebbe coincidere con la domenica) e non dovrebbe prestare servizio negli altri giorni riconosciuti festivi; mentre risulta che a detto personale, col motivo dell'esigenza di servizio, viene di fatto negato tale diritto, presumendosi sempre la presenza del funzionario responsabile nell'istituto di pena.

« Risulta agli interroganti che anche per il congedo ordinario del personale civile degli istituti carcerari non solo sorgono sempre nuove difficoltà, ma praticamente si pone detto personale nelle condizioni di non poter godere del proprio diritto al riposo.

« La situazione è aggravata dal fatto che non viene corrisposta nessuna particolare indennità, né viene concesso al personale almeno il massimo delle ore straordinarie, come previsto dall'articolo 4 della citata legge 11 gennaio 1956, n. 17: (« Quando le esigenze dell'amministrazione lo richiedono, l'impiegato è tenuto a prestare servizio, con diritto alla retribuzione per lavoro straordinario, anche in ore non comprese nell'orario normale »).

« Al personale direttivo carcerario non viene neppure corrisposto integralmente il compenso straordinario di quarantotto ore mensili, come previsto dalle vigenti disposizioni; anzi esso viene quasi sempre ridotto a sole ventiquattro ore mensili.

« Se si tiene presente, poi, che a detto personale non viene più riconosciuta l'indennità penitenziaria (in quanto conglobata con la legge delega), mentre al personale civile della pubblica sicurezza non solo tale indennità è stata mantenuta, ma adeguata con legge 25 novembre 1957, n. 1138.

« Gli interroganti chiedono pertanto se per il personale carcerario si voglia riconoscere.

a) il godimento del riposo settimanale;

b) il pagamento del massimo delle ore straordinarie;

c) il ripristino e l'adeguamento della indennità penitenziaria nella misura praticata ai funzionari di pubblica sicurezza.

(31954) « PAJETTA GIAN CARLO, AUDISIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere se non ritenga opportuno proporre al Parlamento, per ragioni di equità, un provvedimento legislativo atto ad estendere ai sottufficiali dell'esercito e dell'aeronautica le disposizioni oggi in vigore per la marina e per l'arma dei carabinieri (e che risultano essere in vigore anche per quelli della guardia di finanza), le quali

consentono la nomina a sottotenente di complemento nella riserva dei sottufficiali collocati in congedo o nella riserva che ne siano meritevoli.

(31955)

« CUTTITTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se non ritenga di poter autorizzare l'istituzione in via definitiva — e fino al 30 settembre 1958 — dei n. 53 posti di insegnante elementare assegnati alla provincia di Campobasso nel corrente anno scolastico e in esperimento biennale, secondo il disposto dell'articolo 65 del testo unico n. 577 del 1928, anche considerando che il reale fabbisogno, rilevato in sede di attuazione del piano P, è, per il Molise, di n. 140 posti.

« Tale provvedimento consentirebbe, nella stessa provincia, l'esaurimento delle graduatorie dei concorsi magistrali soprannumerari, che altrimenti lascerebbero fuori dal beneficio, da altri goduto ai sensi della legge 16 luglio 1956, n. 717, alcune decine di insegnanti pur valorosi e meritevoli.

(31956)

« SAMMARTINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se è a conoscenza dello stato d'abbandono della strada, non finita, fra Dongo e Catasco.

« Se non crede che sia un fatto grave e inconcepibile, che si lasci deteriorare una strada che sarà certamente costata dei milioni.

« Per sapere quali sono i reali motivi, e quali manovre vi si nasconde dietro l'inspiegabile fatto che non permette di concludere gli ultimi duecento metri e collegare questo paese con una strada appena carrozzabile.

(31957)

« INVERNIZZI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, per sapere se è a loro conoscenza che in località Piano di Spagna, per i comuni di Sorico e Gera Lario, vi è una scuola elementare che ospita circa 40 alunni senza avere disponibilità di acqua potabile, né alla scuola, né nella località.

« Per sapere quali provvedimenti intendono subito adottare per ovviare a questa grave lacuna, e se il ministro dei lavori pubblici non crede di provvedere immediatamente un servizio di autobotti, dato che nella stessa condizione si trovano circa 150 famiglie.

(31958)

« INVERNIZZI ».

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 FEBBRAIO 1958

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri del lavoro e previdenza sociale e delle partecipazioni statali, per conoscere se abbiano avuto notizia della gravissima situazione determinatasi presso gli stabilimenti C.E.L.D.I.T di Chieti Scalo ad opera della direzione aziendale, la quale, ostinatamente, rifiuta di discutere le richieste della commissione interna e delle organizzazioni sindacali, e cerca di impedire l'esercizio del diritto di sciopero con larvate minacce nei confronti degli operai e della commissione interna alla quale ultima, in perfetta malafede, si vorrebbe attribuire il proposito di danneggiare i cicli di lavorazione quando e le organizzazioni sindacali, e la commissione interna hanno concordato, nelle modalità di sciopero, anche la parte relativa al personale necessario per mantenere in funzione gli impianti ed evitare il danneggiamento o la interruzione del ciclo lavorativo; se, in esito a quanto sopra, non ritengano di intervenire presso la suddetta direzione aziendale perché si decida a mostrare quel minimo indispensabile di buona volontà necessario per comporre la vertenza anziché largheggiare in pressioni idonee ad inasprire soltanto la situazione.

(31959)

« GASPARI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se è a conoscenza del disastro avvenuto mercoledì 29 gennaio 1958 nella galleria del cantiere De Favero, situato nel comune di Sondalo, nel quale hanno trovato la morte tre operai.

« L'interrogante fa rilevare come in tale cantiere, a soli 1.500 metri di profondità, abbiano già trovato la morte ben 5 operai, che, se si aggiungono ai continui incidenti mortali che avvengono nei cantieri valtellinesi, vi è da chiedersi se ciò non sia dovuto ai ritmi forzati di lavoro e alla carenza di quelle norme di prevenzione necessarie per l'incolumità di chi lavora. Chiede pertanto se il ministro non ritiene opportuno aprire un'inchiesta.

« Chiede inoltre se il ministro non ritiene doveroso proporre per una ricompensa al valore civile quei lavoratori che, pur a conoscenza delle 40 mine che stavano bruciando, non esitarono a portarsi in zona di avanzamento e trarre in salvo quei 5 lavoratori che erano rimasti sepolti dalle macerie. Senza questo tanto generoso gesto i morti sarebbero saliti sicuramente ad otto.

(31960)

« INVERNIZZI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro dell'interno, per conoscere se — dato il disposto degli articoli 21 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, per il decentramento del Ministero dell'interno, secondo il quale sono trasferiti dal Ministero dell'interno ai prefetti i poteri di autorizzazione ad acquisti di beni ed accettazione di donazioni da parte di istituti ecclesiastici ed enti di culto entro i limiti di valore ivi fissati — ritengano legittime ed opportune le disposizioni impartite dal Ministero dell'interno ai prefetti, per effetto delle quali essi sono tenuti a richiedere, prima di provvedere, il parere della direzione generale dei culti, cui debbono trasmettere le pratiche.

« A parte la figura veramente singolare del « parere » dato dal superiore gerarchico all'inferiore, gli interroganti ritengono che non sia consentito annullare così, con norme interne, la portata benefica delle norme di decentramento che il legislatore ha voluto in obbedienza all'articolo 5 della Costituzione della Repubblica.

(31961) « LUCIFREDI, TOSATO, TOZZI CONDIVI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i ministri delle finanze, dell'interno, dei trasporti e dell'agricoltura e foreste, per conoscere se non ritengano necessario ed urgente diramare urgenti disposizioni alle amministrazioni comunali, perché si astengano dalla tendenza, che si va diffondendo, di imporre oneri contributivi o prestazioni, di cui alla legge 30 agosto 1868, n. 4313, sugli automezzi in genere e sulle trattrici agricole in specie, in quanto dall'articolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, è fatto espresso divieto ai comuni di imporre alcuna tassa sugli autoveicoli, fra i quali sono compresi anche le trattrici agricole.

« Gli interroganti chiedono anche di conoscere se non si ritiene urgente invitare i comuni ad annullare le illegali imposizioni già fatte al fine di eliminare il disagio crescente in mezzo al ceto degli operatori della meccanizzazione agraria, i quali sono impegnati in una dura lotta per la riduzione dei costi affinché l'agricoltura italiana sia posta in grado di competere nel mercato comune.

(31962) « DE MARZI, DEL VESCOVO, SODANO, BOLDI, BURATO, BOLLA, FRANZO, GOZZI, TRUZZI ».

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 FEBBRAIO 1958

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se è a conoscenza della grave situazione venutasi a creare nella Valle Roveto (L'Aquila) in seguito all'ingualficabile atteggiamento assunto dalle imprese « I.C.O.R.I. » ed « Aterno », impegnate alla costruzione delle centrali idroelettriche della S.R.E., nei confronti delle maestranze operaie addette ai lavori in quei cantieri.

« Risulta agli interroganti che le dette imprese da tempo vanno operando licenziamenti di operai allo scopo, evidente e dichiarato, di intimorire tutte le maestranze le quali non riescono più a sopportare l'inumano trattamento che le citate imprese I.C.O.R.I. ed Aterno Caro riservano sui luoghi di lavoro.

« Allo sciopero di protesta degli operai contro gli ultimi ingiustificati licenziamenti di tre lavoratori e per richiamare l'impresa I.C.O.R.I. al rispetto delle leggi e dei contratti vigenti (perforatura della roccia non a secco ma con preventivi getti d'acqua; istituzione di dormitori, mense e spacci aziendali; sostituzione dei locomotori a nafta con altri a trazione elettrica; rispetto dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi interconfederali per quanto riguarda, in particolare, la giusta corresponsione dell'indennità di galleria e del salario in base alle qualifiche professionali; istituzione della commissione interna, ecc.) l'impresa stessa ha risposto con la incostituzionale decisione di operare la « serrata » al cantiere Rianza, creando esasperazione non solo tra gli operai ma tra le popolazioni della vallata tutta.

« Gli interroganti chiedono di conoscere le iniziative che il ministro ha inteso prendere o che crederà opportuno prendere per imporre alle dette imprese il rispetto delle leggi e per indurle al rispetto dei contratti collettivi di lavoro, premessa indispensabile per riportare la tranquillità nella Valle Roveto.

(31963) « DI PAOLANTONIO, CORBI, SPALLONE, SCIORILLI BORRELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere se non consideri grossolano mezzo di propaganda, nonché deplorabile costume politico, il sistema, adottato dai ministri del suo Governo, di dare comunicazione telegrafica di stanziamenti di somme per lavori pubblici ai segretari provinciali della democrazia cristiana, anziché ai sindaci dei comuni interessati alla esecuzione delle opere, come avviene,

ad esempio, da parte dell'onorevole Campilli e dell'onorevole Marotta.

(31964)

« GREZZI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri dei trasporti e della pubblica istruzione, per sapere — premesso che il Ministero dei trasporti intenderebbe ricostruire il ponte ferroviario sul fiume Misa in Senigallia (Ancona), secondo un progetto che prevede non già il ripristino delle strutture dell'anteguerra, ma la costruzione di strutture a travi principali trapezoidali a larghe maglie; tenuto conto delle universali proteste di enti e di cittadini, denunzianti lo sconcio di un'opera siffatta che deturperebbe la bellezza panoramica della zona — se non ravvisi la necessità di rinunciare all'esecuzione del suddetto progetto o, altrimenti, di inibire l'esecuzione del progetto stesso in forza dell'articolo 8 della legge 26 giugno 1939, n. 1497, per la tutela del paesaggio.

(31965)

« BOIDI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se è a conoscenza che la scuola di avviamento di Minturno (Latina) da ben nove anni funziona in angusti, piccoli vani — dichiarati non igienici dall'ufficiale sanitario che li ha visitati in data 11 dicembre 1957 — e quali provvedimenti intenda adottare in proposito.

(31966)

« MATTEOTTI GIANCARLO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri delle finanze e del tesoro, per conoscere quale è, allo stato attuale, la situazione liquidatoria dell'E.N.I.C. e a quanto ammonta l'onere che è derivato allo Stato italiano per la liquidazione dell'intero complesso.

« Gli interroganti, giudicando il provvedimento di liquidazione intempestivo, antieconomico e contrario a una favorevole soluzione della crisi della cinematografia italiana, chiedono ai ministri se non intendano provvedere a dare un sollecito corso alla liquidazione ormai decisa ed avviata dal 16 febbraio 1957, evitando così che alla già incauta e disastrosa decisione si assommi una ulteriore perdita per le casse dello Stato per il prolungarsi delle operazioni di liquidazione.

(31967) « CAPPONI BENTIVEGNA CARLA, NATOLI, INGRAO, CINCIARI RODANO MARIA LISA, CIANCA, RUBELO ».

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 FEBBRAIO 1958

Interpellanze.

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere per quali motivi sia stata sospesa, nei confronti degli impiegati statali della carriera esecutiva provenienti dai sottufficiali delle Forze armate, l'applicazione del beneficio loro proveniente dall'articolo 20 del regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971.

« Sembra agli interpellanti che tale beneficio — come gli altri provenienti dagli articoli 43 e 46 del regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, a favore degli impiegati ex combattenti e mutilati o invalidi di guerra o decorati al valore o con la Croce di guerra, e quelli previsti dall'articolo 22 del regio decreto 21 agosto 1937, n. 1220, per il caso di nascita di un figlio — costituisca un caso evidente di diritto singolare per quanti ne godano, diritto che non è stato né esplicitamente né tacitamente abrogato dal nuovo sistema generale di inquadramento e di retribuzioni degli impiegati dello Stato derivante dai decreti delegati del Presidente della Repubblica dell'11 gennaio 1956, e che è perfettamente applicabile e quindi da applicarsi anche nel quadro dell'attuale sistema. Non vi è, dunque, nessun motivo obiettivamente valido per la sospensione dell'applicazione dei benefici derivanti dai su richiamati diritti singolari, i quali stabiliscono in ciascuno degli impiegati da essi beneficiati un vero e proprio diritto subiettivo nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, diritto che questa non può riconoscere.

« Costerebbe agli interpellanti che — di fronte ad alcune perplessità del Ministero del tesoro circa tale questione — l'onorevole ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione abbia chiesto il parere del Consiglio di Stato per derimerla, che il Consiglio di Stato abbia reso tale parere — in senso del tutto conforme alla tesi che gli interpellanti ritengono esatta e indiscutibile — sin dal giugno 1957; che il Ministero per l'organizzazione della pubblica amministrazione, pur ritardando nella notificazione del parere del Consiglio di Stato alle altre amministrazioni, lo abbia finalmente notificato alla Presidenza del Consiglio sin dal 13 dicembre 1957 — con nota n. 538/1951/4/52 — avanzando nel contempo delle proposte per il riconoscimento e l'applicazione dei diritti qui sostenuti in maniera conforme al parere del Consiglio di Stato.

« Gli interpellanti chiedono di conoscere anche, dall'onorevole Presidente del Consiglio dei ministri, se ciò sia vero e, nell'afferma-

tiva, per quali motivi tanto si sia tardato da parte del Governo a prendere conoscenza del parere del Consiglio di Stato, e per quali motivi ancora si tardi a conformarvisi, continuando in quella che ormai è chiaramente da ritenersi a tutti gli effetti una lesione di legge ed una violazione, da parte della pubblica amministrazione, di diritti subiettivi degli impiegati beneficiari dei diritti singolari stabiliti dall'articolo 20 del regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, dagli articoli 43 e 46 del regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e dall'articolo 22 del regio decreto 21 agosto 1937, n. 1220.

« Sembra, infatti, agli interpellanti che — non essendo state né esplicitamente né tacitamente abrogate tali norme dai decreti delegati del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956 — esse debbano essere immediatamente applicate in maniera conforme al parere del Consiglio di Stato, corrispondendosi ai titolari tali diritti il pieno loro soddisfacimento.

(854) « GRECO, GRIMALDI, CHIAROLANZA, JANNELLI, CAFIERO, VIOLA, PREZIOSI, SPADAZZI, AMATO, DEL FANTE ».

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere quali mezzi il Governo intenda adottare per poter intervenire con più efficacia che per il passato nelle vertenze tra lavoratori e imprenditori in tutti i casi, e particolarmente in quelli riguardanti licenziamenti individuali e collettivi, nei quali risulta evidente che provvedimenti a carico di lavoratori vengono presi da parte degli imprenditori, non per necessità legate alla produzione e sulla base di regolari trattative sindacali, ma sulla base di decisioni unilaterali, per motivi di rappresaglia politica, in contrasto con la Costituzione della Repubblica, oppure per far ricadere esclusivamente sulle spalle dei lavoratori le conseguenze di difficoltà produttive delle aziende che potrebbero essere superate senza colpire duramente le maestranze.

« Gli interpellanti richiamano, a questo proposito, l'attenzione del Governo sulla recente vertenza sorta a proposito del licenziamento di 150 lavoratori della Fiat, officina sussidiaria ricambi (Fiat O.S.R.) di Torino, durante il corso della quale tanto i parlamentari piemontesi dei vari partiti quanto il consiglio comunale e il consiglio provinciale di Torino hanno riconosciuto che il provvedimento preso dalla direzione della Fiat contro 150 tra i

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 FEBBRAIO 1958

suoi 55.000 dipendenti non era in alcun modo giustificato.

« Portata la vertenza davanti al ministro del lavoro, neppure l'autorità di quest'ultimo e valsa a far recedere la direzione della Fiat dalla decisione presa; e ciò perché, secondo lo stesso ministro del lavoro, il Governo non disporrebbe degli strumenti necessari per costringere gli industriali ad evitare atti in contrasto con la democrazia e con la stessa Costituzione repubblicana.

« Poiché è certo, invece, che gli interessi di tutti gli industriali italiani e in modo particolare quelli dei proprietari della Fiat e delle grandi aziende sono legati alla politica generale e alla politica quotidiana del Governo, in attesa dell'esame delle proposte, da lungo tempo presentate da parlamentari di varie tendenze, per la regolamentazione dei licenziamenti individuali e collettivi, gli interpellanti chiedono che il Governo utilizzi i mezzi che già sono a sua disposizione e ponga fine, nelle fabbriche, a soprusi e ad atti di arbitrio che urtano la coscienza di tutti i sinceri democratici.

(855) « MONTAGNANA, ROASIO, COGGIOLA, RAVERA CAMILLA ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro delle partecipazioni statali, per conoscere il pensiero del Governo in ordine alle accuse di gravi irregolarità amministrative che la rivista *Il Borghese* ha rivolto all'E.N.I. ed alle società collegate, accuse che tanto allarme hanno destato nella pubblica opinione già di per sé in materia tanto preoccupata.

(856) « VIOLA ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere il pensiero del Governo in ordine alla necessità che siano estesi i benefici della Cassa del Mezzogiorno a determinate zone — come quella del Sublacense — più di tante altre nel Mezzogiorno depresse, e che siano utilizzati con maggiore oculatezza i fondi assegnati alla Cassa del Mezzogiorno; per conoscere inoltre le ragioni per cui detta Cassa, in contrasto con i suoi fini, costituisce depositi presso diverse banche: per conoscere, infine, il numero e l'ammontare di questi depositi e dei relativi interessi.

(857) « VIOLA ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare i ministri dei trasporti e dell'interno, per sapere se — di fronte alle voci persistenti che danno per decisa la soppressione della linea ferroviaria Campobasso-Teroli — non intendano dar luogo all'esame di considerazioni profondamente sociali, che, ad onta del freddo calcolo economico, consigliano non soltanto la conservazione di questo ramo ferroviario ma il suo rapido ed indilazionabile ammodernamento, come la conservazione e l'ammodernamento di tutta la rete ferroviaria del Molise, la cui rinascita, avviata finalmente a sicura meta, ha trovato finora proprio nella ricostruzione ferroviaria una fonte sicura di lavoro immediato e di indiscutibile progresso sociale ed economico.

(858) « SAMMARTINO ».

« I sottoscritti chiedono d'interpellare i ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'agricoltura e foreste, sulla situazione di grave disagio e di profondo malcontento che si è venuta creando tra i contadini, a seguito dell'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento relative ai contributi dai medesimi dovuti per l'assistenza malattia e per la pensione.

« Gli interpellanti chiedono di conoscere se, data la gravità della situazione denunciata, i ministri interessati non ritengano di dover intervenire affinché si proceda in via straordinaria alla revisione dei ruoli, al duplice fine di accertare se la determinazione delle quote contributive, specialmente quelle per la pensione che si applicano per la prima volta, sia stata eseguita nel pieno rispetto delle formalità di legge e, in particolare, sia stata data a tutti i contadini contribuenti la possibilità di esercitare il loro diritto di ricorso: e se, di fronte alla intollerabile onerosità delle nuove contribuzioni, non ritengano di dover proporre provvedimenti che, maggiorando il contributo dello Stato, alleggeriscano il peso gravante sui contadini, con speciale riguardo per i contadini del Mezzogiorno, delle isole e delle zone montane.

(859) « GRIFONE, AUDISIO, BETTIOL FRANCESCO GIORGIO, BIANCO, CALASSO, COMPAGNONI, FOGLIAZZA, GOMEZ D'AYALA, MARABINI, MARILLI, MICELI, MASSOLA, MONTANARI, PIRASTU, BIGI, CREMASCHI, MAGNO, VILLANI ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro dell'interno, per sapere se — analogamente a quanto sarebbe stato disposto per gli

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 FEBBRAIO 1958

assicurati dell'I.N.P.S., ospiti dell'Istituto B. e F. Vigorelli di Milano — non intendano estendere anche agli ospitati per conto dei Consorzi provinciali antitubercolari la concessione dell'indennità economica post-sanatoriale.

« In realtà, lo sciopero unitario dei 160 giovani ospitati dal detto istituto, tuttora in corso, ha sortito l'effetto desiderato, ma soltanto per quanto riguarda gli assicurati dell'I.N.P.S. tale discriminazione non può non aver suscitato l'unanime indignazione tanto che i giovani ricoverati proseguono lo sciopero (i beneficiati per solidarietà), con la astensione saltuaria dei pasti e quella totale dai corsi, ed hanno intenzione di continuare l'agitazione fino a quando non vedranno soddisfatta per tutti l'umana richiesta già esaudita per gli assicurati I.N.P.S.

« È deplorabile, infatti, lo stato di abbandono in cui vivono tutti gli ospiti dell'Istituto Vigorelli (vestiti lisi, scarpe rotte, generale depressione); il che è tanto più grave, se si considera che il loro lavoro (e quindi la loro produzione) non viene soddisfatto dal benché minimo salario.

« A questa particolare situazione descritta, che è l'ultima di una poco edificante serie di avvenimenti che investe questa categoria dei tubercolotici, va aggiunta la generale apprensione della categoria stessa in continuo conflitto con gli organi assistenziali od esecutivi ed alla perenne ricerca di una risoluzione dei numerosi problemi che il precario stato di salute fa sorgere ogni giorno più nutriti. (Vedasi, ad esempio, gli incidenti al Forlanini, ed i vari casi di morte, veri omicidi, per la mancata adeguata assistenza).

« Quanto si desidera, tra l'altro, conoscere è se non si intenda sanare con appositi provvedimenti legislativi i problemi più volte denunciati dalle organizzazioni centrali e locali della categoria degli ammalati di tubercolosi.

(860)

« CANDELLI ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure le interpellanze saranno iscritte all'ordine del giorno, qualora i ministri interessati non vi si oppongono nel termine regolamentare.

DAZZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DAZZI. Signor Presidente, come ho preannunciato ieri sera, dopo aver avuto il cortese

assenso del capigruppo, vorrei chiedere alla sua cortesia di porre domani all'ordine del giorno, dopo il seguito della discussione sulle pensioni, riconoscendo io stesso la necessità di dare la precedenza a questa legge, la proposta di legge n. 1754, sull'Alto Commissariato per il lavoro all'estero, che proprio domani celebra i suoi 15 mesi di comparizione ininterrotta all'ordine del giorno della Camera.

DE MARTINO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE MARTINO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. È in discussione al Senato un disegno di legge presentato dal Governo sulle attribuzioni degli organi del governo della Repubblica e sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio e dei ministri. In questo disegno di legge, all'articolo 16, sono indicate anche le altre funzioni...

PRESIDENTE. Aggiungo che quel disegno di legge approvato dal Senato è già pervenuto alla Camera. Anzi, ne ho dato l'annuncio pochi istanti fa.

DE MARTINO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Vi sarebbe quindi conclusione.

Ma vi è anche una seconda ragione, che e questa il Ministero del tesoro, non più tardi di qualche giorno fa, a seguito di approfondito studio, ha fatto conoscere che si incorre, come stasera siamo incorsi, nella inosservanza dell'articolo 81 della Costituzione. La proposta prevede una spesa di alcuni miliardi ed il Ministero del tesoro si è opposto. Conseguentemente non vorrei porre la Camera incosciamente nella stessa condizione determinatasi questa sera, di dover discutere, cioè, una proposta di legge, sia pure così lodevolmente preparata dall'onorevole Dazzi, ma che, alla fine della sua articolazione, non presenti la possibilità di copertura come previsto dall'articolo 81.

Per questi motivi, appare opportuno al Governo di non inserire nell'ordine del giorno questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Onorevole Dazzi, dopo il parere contrario espresso dall'onorevole sottosegretario, insiste sulla sua proposta?

DAZZI. Desidero fare due osservazioni: prima di tutto che la legge or ora trasmessa dal Senato non costituisce un impedimento, neppure minimo, alla discussione di questa proposta di legge; in secondo luogo che nella relazione alla proposta stessa, così come anche nella sua articolazione, è molto chiaramente espresso, in tutte le lettere, che il prov-

LEGISLATURA I — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 FEBBRAIO 1958

vedimento non comporta neppure una lira di spesa.

Desidero aggiungere che quando la questione è stata posta dinanzi alla Commissione di finanze e tesoro, questa ha espresso parere favorevole, nel senso che ha riconosciuto come effettivamente tale proposta di legge non comporterebbe, per lo meno per i primi due anni, il minimo onere a carico dello Stato.

Debbo profondamente dolermi di questo stato di cose. Tutti qui dentro sanno quali sono state le vicissitudini di questa proposta di legge, quale è stato il calvario cui è stata sottoposta: essa è diventata la favola della Camera. Ed oggi che si compiono 15 mesi dalla sua messa all'ordine del giorno mi vedo opporre un rifiuto dal Governo!

Pertanto insisto, signor Presidente, sulla mia richiesta.

BETTOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTOLI. Mi associo alla richiesta dell'onorevole Dazzi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta Dazzi, avvertendo che, se approvata, la proposta di legge sarà iscritta al quinto punto all'ordine del giorno di domani, dopo lo svolgimento di alcune proposte di legge, l'esame di petizioni, la discussione di alcuni disegni di legge di ratifica di trattati internazionali e la discussione sulle pensioni della previdenza sociale.

(È approvata).

Avverto che al sesto punto dell'ordine del giorno della seduta di domani è iscritto il seguito della discussione della mozione Gullo.

FANFANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FANFANI. Signor Presidente, mi dispiace dover constatare che in questa Camera da oltre un anno e mezzo sia stata distribuita una proposta di legge che ho avuto l'onore di firmare insieme con altri colleghi, il cui esame, iniziato parecchie volte, è stato poi a varie riprese interrotto, non si comprende per quale ragione. Tale proposta di legge per l'articolazione, per lo stanziamento cospicuo e per il suo spirito, riveste certamente un alto valore sociale.

Chiedo, onorevole Presidente, che nelle prossime sedute, pur discutendosi di altre cose anche di molto minor conto e che certamente interessano ben minor numero di cittadini, venga ripreso l'esame della suddetta proposta di legge.

PRESIDENTE. Onorevole Fanfani, non mi è sfuggita l'importanza della proposta di legge di cui ella è primo firmatario. Le assicuro pertanto il mio interessamento.

Mi consenta che io colga questa occasione per rinnovarle in Assemblea i più cordiali auguri per il suo cinquantesimo compleanno. (Applausi al centro).

La seduta termina alle 22,45.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 11:

1. — *Svolgimento delle proposte di legge:*

MAGLIETTA e GOMEZ D'AYALA: Istituzione dell'Ente nazionale servizio misurazioni (3059);

VISCHIA e FRANCESCHINI FRANCESCO: Aumento del fondo annuo fisso a carico dello Stato destinato al funzionamento e all'incremento dell'Istituto centrale del restauro (3403);

DEGLI OCCHI ed altri: Modificazioni delle norme vigenti in materia di epurazione (3455);

D'AMBROSIO: Norme per il passaggio alla carriera di concetto, in base al titolo di studio ed alle mansioni svolte, di taluni dipendenti statali appartenenti alla carriera esecutiva (3470).

2. — Elenco di petizioni (Doc. IV, n. 9).

3. — *Discussione dei disegni di legge:*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo Monetario Europeo ed esecuzione del Protocollo d'applicazione provvisoria dell'Accordo stesso, firmati a Parigi il 5 agosto 1955 (2531) — *Relatore:* Montini;

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Svizzera per l'utilizzazione della forza idraulica dello Spol, con protocollo addizionale, conclusa in Berna il 27 maggio 1957 (3360) — *Relatore:* Montini,

Ratifica ed esecuzione del Secondo Protocollo Addizionale all'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa, firmato a Parigi il 15 dicembre 1956 (*Approvato dal Senato*) (3387) — *Relatore:* Montini.

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Estensione del trattamento di reversibilità ed altre provvidenze in favore dei pensio-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 FEBBRAIO 1958

nati dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (*Approvato dal Senato*) (3426) — *Relatore*: Sabatini.

5. — *Discussione della proposta di legge:*

DAZZI ed altri: Istituzione dell'Alto Commissariato per il lavoro all'estero (1754) — *Relatore*: Lucifredi.

6. — *Seguito della discussione della mozione Gullo ed altri.*7. — *Seguito della discussione delle proposte di legge:*

BERNARDI ed altri: Disposizioni per il rinnovamento graduale del patrimonio immobiliare dell'Istituto nazionale case impiegate statali (I.N.C.I.S.) ed Istituti similari e disciplina di taluni rapporti fra essi ed i rispettivi inquilini (68);

BERNARDI, CAPALOZZA e BUZZELLI: Estensione delle disposizioni per il rinnovamento graduale del patrimonio degli istituti ed enti di edilizia economica e popolare agli Istituti autonomi per le case popolari (416);

RICCIO ed altri: Rinnovazione graduale del patrimonio immobiliare dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato e degli istituti similari al fine di incrementare le nuove costruzioni, e disciplina di alcuni rapporti fra gli stessi enti e i loro inquilini (454);

CAIATI ed altri: Concessione in proprietà, a favore degli attuali assegnatari delle case dello Stato, dei comuni, delle province, degli Istituti provinciali per le case popolari, dell'Istituto nazionale case impiegate statali (I.N.C.I.S.), dell'Ina-Casa e delle altre amministrazioni ed Enti pubblici e disposizioni per la costruzione di nuove case popolari ed economiche con patto di assegnazione in proprietà (1298);

Relatore: VALSECCHI.

8. — *Seguito della discussione delle proposte di legge costituzionale:*

ALDISIO ed altri: Istituzione di una Sezione speciale della Corte Costituzionale (*Urgenza*) (2406);

LI CAUSI ed altri: Coordinamento dell'Alta Corte per la Sicilia con la Corte Costituzionale (2810);

Relatore: Codacci Pisanelli;

9. — *Discussione del disegno di legge:*

Delega al Potere esecutivo di emanare norme in materia di polizia delle miniere e

delle cave e per la riforma del Consiglio Superiore delle miniere (*Approvato dal Senato*) (3120) — *Relatore*: Faletti.

10. — *Seguito della discussione delle proposte di legge:*

GOZZI ed altri: Riforma dei contratti agrari (860);

SAMPIETRO GIOVANNI ed altri: Norme di riforma dei contratti agrari (233);

FERRARI RICCARDO: Disciplina dei contratti agrari (835);

e del disegno di legge:

Norme sulla disciplina dei contratti agrari per lo sviluppo della impresa agricola (2065);

— *Relatori*: Germani e Gozzi, *per la maggioranza*; Daniele, Sampietro Giovanni e Grifone, *di minoranza*.

11. — *Discussione dei disegni di legge:*

Istituzione presso gli Enti esercenti il credito fondiario di sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità (*Approvato dal Senato*) (2401) — *Relatori*: Ferreri Pietro, *per la maggioranza*; Raffaelli, *di minoranza*;

Assetto della gestione cereali e derivati importati dall'estero per conto dello Stato (*Approvato dal Senato*) (2349) — *Relatori*: Vicentini, *per la maggioranza*; Rosini, *di minoranza*.

Delega al Governo ad emanare testi unici in materia di alcune imposte di fabbricazione (*Approvato dal Senato*) (2569) — *Relatore*: Vicentini;

Assunzione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione del grano nazionale, nonché dalla gestione di due milioni di quintali di risone accantonati per conto dello Stato (Campagne 1954-55 e 1955-56) (3149);

Assunzione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e distribuzione del grano nazionale (campagna 1956-57) (3185);

— *Relatore*: Vicentini.

12. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Disposizioni per la protezione civile in caso di eventi bellici e calamità naturali (*Urgenza*) (2636) — *Relatore*: Agrimi.

13. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

FANFANI ed altri: Provvedimenti per consentire ai capaci e meritevoli di raggiungere

 LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 FEBBRAIO 1958

1 gradi più alti negli studi (2430) — *Relatori*: Romanato, *per la maggioranza*; Natta, *di minoranza*.

14. — *Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni*.

15. — *Seguito della discussione del disegno di legge costituzionale*

Facoltà di istituire, con legge ordinaria, giudici speciali in materia tributaria (1942) — *Relatori*: Tesauro, *per la maggioranza*; Martuscelli, *di minoranza*.

16. — *Discussione delle proposte di legge*.

Senatore BRASCHI. Norme per la circolazione su strada delle trattorie (agricole e industriali), delle macchine semoventi e relativi rimorchi (*Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2211) — *Relatore*: De Biagi;

FABRIANI ed altri: Prolungamento da tre a cinque anni dei termini stabiliti dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598 (299) — *Relatore*: Cavallaro Nicola;

Senatore TRABUCCHI. Modificazioni alle norme del Codice civile relative al minimo di capitale delle società per azioni e a responsabilità limitata (*Approvata dal Senato*) (1094) — *Relatore*: Roselli,

COLITTO: Proroga del condono di sanzioni per infrazioni alle leggi sul matrimonio dei militari (1771) — *Relatore*: Gorini;

MUSOTTO ed altri: Estensione dei benefici della legge 14 dicembre 1954, n. 1152, ai combattenti delle guerre 1915-18 e 1935-36 (1834) — *Relatore*: Ferrario;

Senatori AMADEO ed altri: Norme per la elezione dei Consigli regionali (*Approvata dal Senato*) (1454) — *Relatore*: Lombardi Ruggero.

17. — *Discussione dei disegni di legge*.

Approvazione dei contratti di acquisto di navi *Liberty* ed assimilate, stipulati dal Governo italiano con la Commissione marittima Statunitense e dei contratti di contemporanea cessione delle navi ad armatori italiani (1601) — *Relatore*: Gennai Tonietti Erisia,

Provvedimenti per le nuove costruzioni e per i miglioramenti al naviglio, agli impianti e alle attrezzature della navigazione interna (1688) — *Relatore*: Petrucci,

Delega al Governo ad attuare la revisione delle vigenti condizioni per il trasporto delle cose sulle ferrovie dello Stato (2012) — *Relatore*: Murdaca.

Discussione del disegno di legge.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo integrativo del trattato di amicizia, commercio e navigazione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America del 2 febbraio 1948, concluso a Washington il 26 settembre 1951 (378) — *Relatori*: Di Bernardo, *per la maggioranza*; Lombardi Riccardo, *di minoranza*;

Discussione della proposta di legge:

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE: Modifica al quarto comma dell'articolo 83 del Regolamento del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 (2066) — *Relatore*: Menotti.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. VITTORIO FALZONE

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI